DISSERTAZIONE ISAGOGICA INTORNO ALLO STATO DELLA CHIESA E LA PODESTÀ DEL ROMANO PONTEFICE E DE' VESCOVI.

COSMOPOLI

A SPESE DELLA SOCIETA'

MDCCLXVIII.

INDICE.

 gni-

AVVISO AL LETTORE.

La Dissertazione, che vi presentiamo, o Cortese Lettore, fu per la prima volta stampata in una Città del Regno di Napoli (seppur non lo fu in Napoli stessa) sotto la falsa data di Buglione *l'anno* 1765., *e dipoi, come vengbiamo assicurati da Persone degne di Fede, ne fu non molto dopo fatta una Ristampa in Venezia. Con tutto questo però non essendo egualmente comune per tutte le Provincie della nostra Italia nè l'una, nè l'altra delle accennate Edizioni, e d'altronde meritando la presente Dissertazione di esser da Tutti letta, e riletta, abbiamo giudicato di farvi cosa grata non meno che utile col nuovamente ristamparla.*

Che non siano egualmente comuni per tutte le Provincie della nostra Italia nè l'Edizione Napoletana, nè la Veneta basta, per provarlo, rimettersi alla Testimonianza del Pubblico. Che poi la Dissertazione, che ora ristampiamo, meriti di esser da Tutti letta, e riletta, oltre il privato Giudizio di non pochi Teologi Italiani Spregiudicati, lo prova abbondantemente quello dei più Dotti Teologi della Francia espresso per bocca del Novellista Ecclesiastico Francese nel Foglio del 23. *Gennajo* 1767. *nella maniera seguente*: Cet Ouvrage est ecrit avec beaucoup de moderation, & de respect pour le S. Siege, & il en est d'autant plus propre a produire le fruit, que l'Auteur s'

est proposè. Le Livre de *Justinus Febronius* en Allèmagne, & celui-ci en Italie annoncent du Zele pour retablir ces portions de l'Eglise dans leur Libertè primitive.

La presente Dissertazione dunque, sebbene scritta (come sul principio della Prefazione dichiara l'Autore della medesima) in occasione d'alcune Differenze insorte tra la Corte di Roma, e quella di Napoli, essendo però distesa, giusta il sopralodato Novellista Francese, con molta moderazione, e rispetto verso la Santa Sede, siccome potrà servire di Norma a Chiunque scriver dovesse su lo Stato della Chiesa, la Podestà del Papa, e la Giurisdizione dei Vescovi, *così potrà servire di Preservativo contro l'Animosità di certi moderni Cattolici Scrittori, cui essendo convenuto far parola su le precitate materie, han trascesso talvolta i limiti non solo della Ragione, ma anco della Convenienza.*

Per viepiù contribuire al riuscimento dei due ora accennati effetti, che la lettura di questa Dissertazione è valevole a produrre, abbiam procurato di ristamparla più correttamente che fosse possibile, quantunque in conseguenza della solita, quasi diremmo, Fatalità delle Stampe, e delle molte occupazioni di Chi presedeva alla Correzione delle medesime, siano in Essa trascorsi non pochi Errori, i più notabili dei quali abbiamo raccolto nell'Indice apposto di contro. E persuasi, che la Vostra Cortesìa correggerà i rimanenti di minor rimarco vi auguriamo dal Cielo ogni Prosperità.

Er-

Errori occorsi in questa Edizione, e loro Correzione.

Alla Pagina II. *verso* 1. Potesta, *Leggete* Potestà. *Ivi v.* 24. *di altri, ovvero, legg.* „ *di altri*, ovvero. *Ivi v.* 30. „ *de avoir, legg.* „ *d' avoir:*

Pagina III. *v.* 14. *e* 18. Clemanges, *legg.* Clemangis.

Pagina IV. *v.* 20. *e* 21. „ di essa; tanto è vero, *legg.* di essa. Tanto è vero.

Pagina V. *v.* 6. Clemanges, *legg.* Clemangis.

Pagina IX. *v.* 2. *del Titolo del Cap.* 2., „ *ne' puri secoli, legg.* „ *ne' primi secoli.*

Pagina XIV. *v.* 3. riflette, *legg.* riflettè. *Ivi v.* 16. *e* 17. „ *pasce oves meas*; in quanto, *legg.* „ *pasce oves meas*, in quanto. *Ivi v.* 22. Cristo; anche, *legg.* Cristo, anche. *Ivi v.* 24. agli Apostoli; nè vi è cosa. *legg.* agli Apostoli, nè vi è cosa.

Pagina XV. *v.* 4. „ *Ecclesiam meam*; in quanto che, *legg.* „ *Ecclesiam meam*, in quanto che.

Pagina XVI. *nella Nota* (1) ad Evagg., *legg.* ad Evagr.

Pagina XXII. *nella Nota* (2) in Psalm. 49., *legg.* in Psalm. 45.

Pagina XXVII. *l' Autorità di S. Bernardo, che comincia al verso* 14., *e termina alla Pagina* XXVIII. *v.* 15., *va letta come segue (giusta l' Edizione di* Parigi *dell' anno* 1690. *appresso* Tommaso Moette) „ *Nec enim tibi ille* (Petrus) *dare quod non habuit potuit. Quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem, ut dixi, super Ecclesias. Numquid Dominationem? Audi ipsum: non dominantes, ait, in Clero, sed forma facti Gregis. Et ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges Gentium dominantur eorum, & qui potest. tem habent super eos, benefici vocantur. Et infert: Vos autem non sic. Planum est: Apostolis interdicitur Dominatus. I ergo Tu, & tibi usurpare aude aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatum. Plane ab alterutro prohibe-*

ris. Si utrumque simul habere voles, perdes utrumque. Alioquin non Te exceptum illorum numero putes, de quibus queritur Deus sic: Ipsi regnaverunt, & non ex me; principes extiterunt, & ego non cognovi. Jam si regnare sine Deo juvat, habes Gloriam, sed non apud Deum. At si interdictum tenemus, audiamus edictum. Qui major est vestrum fiat sicut junior, & qui praecessor est sicut qui ministrat. Forma Apostolica haec est. Dominatio interdicitur, indicitur ministratio, quae & commendatur ipsius exemplo Legislatoris, qui sequutus adjungit. Ego autem in medio vestrum sum tanquam qui ministrat. Quis se jam titulo hoc inglorium putet, quo se prior Dominus Gloriae praesignivit? Merito Paulus gloriatur in eo dicens: Ministri Christi sunt, & Ego. Et addit: Ut minus sapiens dico, plus Ego. In laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter. O praeclarum ministerium!

Alla Pagina XXIX. *verso* 14. ,, *quis sum, qui estis. Loco mihi*, *Leggete* ,, *quis sum, qui estis? Loco mihi.*

Pagina XXXIII. *v.* 22. dell' Universo, imperciocchè, *legg.* dell' Universo; imperciocchè.

Pagina XXXV. *nella nota* (1) cap. 53., *legg.* cap. 43.

Pagina XXXIX. *v.* 5. ,, *dum in Petro, Petrum non intelligunt*, *legg.* ,, *dum in Petro Petram non intelligunt.*

Pagina XLI. *v.* 4. inresa, *legg.* intesa.

Pagina XLII. *v. ultimo* ,, *amas me, pasce*, *legg.* ,, *amas me? Pasce.*

Pagina XLIII. *v.* 8. ,, *hoc est prae caeteris posi Regni claves Ovilis*, *legg.* ,, *hoc est prae caeteris, post Regni claves, Ovilis. Ivi v.* 27. Padri le trovo, *legg.* Padri, le trovo.

Pagina XLIV. *v.* 8. *e* 9. ,, *Caput; eo esse comparatum*, *leggete* ,, *Caput: eo esse comparatam. Ivi v.* 20. ,, *gregi; qui se*, *legg.* ,, *gregi: qui se. Ivi v.* 23. ,, *pateretur. Ac neminem*, *legg.* ,, *pateretur;*

tur ; *ac neminem* . *Ivi v.* 29. „ *portetur* : *atque omnino* . *legg.* „ *portetur* ; *atque omnino* .

Alla Pagina XLV. *v.* 25. conviene , dico di abborrire , *legg.* conviene , dico , di abborrire .

Pagina XLVI. *v.* 20. „ *pertinet* . *Et ut omnes* , *legg.* „ *pertinet* ; *& ut omnes* .

Pagina XLVIII. *v.* 20. Cristo medesimo ; bastando , *legg.* Cristo medesimo , bastando .

Pagina XLIX. *v.* 17. „ *putandum* : *cum nihil* , *legg.* „ *putandum* , *cum nihil* . *Ivi v.* 19. „ *in omnibus iis* , *legg.* „ *in omnibus* , *Iis*. *Ivi v.* 20. „ *poterit* , *imitatosque* , *legg.* „ *poterit* ; *imitatosque* . *Ivi v. ult.* „ *piis* , *quia* , *legg.* *Piis* ; *quia* .

Pag. L. *v.* 5. *e* 6. „ *cum dixit* , *vobiscum sum* , *legg.* „ *cum dixit* : *vobiscum sum* . *Ivi v.* 14. „ *suum* . *Ut* , *legg.* „ *suum* ; *ut* . *Ivi v.* 15. *e* 16. „ *Israel* : *Justus igitur* , *legg.* „ *Israel* . *Justus igitur* .

Pagina LII. *v.* 10. „ *voluntatis* , *& contra sentire* , *legg.* „ *voluntatis* ; *& contra sentire* . *Ivi v.* 10. *e* 11. „ *ab hæresi* , *& velle* , *legg.* „ *ab hæresi* ; *& velle* .

Pagina LIII. *v.* 1. Chiesa ; ed all' incontro , *legg.* Chiesa , ed all' incontro . *Ivi v.* 4. della Chiesa , perciò , *legg.* della Chiesa ; perciò . *Ivi v.*8. Canoni ; nè dar loro , *legg.* Canoni , nè dar loro . *Ivi v.* 31. *e* 32. „ *& novum constituere* . *Hæc* , *legg.* „ *& novum constituere* ; *hæc*.

Pagina LVIII. *v.* 12. „ *& hoc Privilegio* . *legg.* „ *& hoc Privilegio* ? *Ivi v.* 24. „ *hæc est* , *summam* , *legg.* „ *hæc est* : *summam* .

Pagina LX. *v.* 4. „ *repræhesentetur* . *legg.* „ *repræhesentetur* .

Pagina LXII. *v.* 5. „ *jus* , *cuique* . *legg.* „ *jus cuique* .

Pagina LXIX. *v.* 26. *e* 27. Canoni ; egli , *legg.* Canoni , egli .

Pagina LXX. *v.* 14. del Papa , ma , *legg.* del Papa ; ma .

Pagina LXXX. *v.* 14. testò , *legg.* restò .

Pagina XCI. *v.* 15. Vescovi ; come , *legg.* Vescovi , come .

Pagina XCII. *v.* 28. „ *Calcedonensis* , *legg.* „ *Chalcedonensis* .

Pagina XCIX. *v.* 11. *e* 12. „ *quovis modo* , *si vera sit* , *legg.* „ *quovis modo* . *Si vera sit* . *Pa-*

Alla Pagina CI. *nella Nota* (1) Anglie , *legg.* Anglic.

Pagina CII. *v.* 7. di fuffidio , e per non , *legg.* di fuffidio. E per non. *Ivi v.* 15. „ *Iis quibus* , *legg.* „ *Ii, quibus* .

Pagina CIII. *v.* 1. *e* 2. „ *fui Cleri* ; *diftributis Ecclefiis in Diœcefes* , *ea methodo* , *legg.* „ *fui Cleri* , *diftributis Ecclefiis in Diœcefes ea Methodo* .

Pagina CVII. *v. penult.* „ *fententie* , *legg.* , *fentencie* .

Pagina CXIV. *v.* 17. „ *provocare* ; *cum Principes* , *legg.* „ *provocare* , *cum Principes*. *Ivi nella Nota* (1) part. 4 qu. ult. , *legg.* part. 4. quæft. ult.

Pagina CXX. *nella Nota* (1) des Templiens , *legg.* des Templiers.

Pagina CXXV. *v.* 8. *e* 9. „ *confequutum* , *legg.* „ *confequutus*. *Ivi v.* 14. *e* 15. eccesso dal fommo Imperadore , *legg.* eccesso del fommo Imperadore.

Pagina CXXVI. *v.* 17. Secolati, *legg.* „Secolari.

Pagina CXXVII. *v.* 15. „ *non moveat* : *quia* , *legg.* „ *non moveat* ; *quia* . *Ivi v.* 25. „ *comminantes opere* , *legg.* „ *comminantes* , *opere*.

PRE

PREFAZIONE.

LE circostanze de' nostri tempi, nelle quali si vede spesso contrastare tra il Zelo del nostro Re per il Bene pubblico, e la Vigilanza della Corte di Roma per il suo proprio Interesse, come danno perciò frequenti occasioni di doversi esaminare la Giustizia dei rispettivi oggetti, così raggirandosi le contese intorno alla Podestà del Papa, del Re, e de' Vescovi, fa di mestiere fissare le opportune Massime generali, onde ogni rispettiva genuina Potestà venga distinta nella sua propria indole, acciocchè nè in ogni nuova occasione vi sia il bisogno di esaminarsi, e replicarsi lo stesso, nè ogni nuova Contesa ne' suoi primi natali venga caratterizzata, come ordinariamente si costuma, per ingiusta, iniqua, ed irrispettosa verso la Santa Sede ec.

E' invero tanto necessario fissare alcune Massime come generali Basi, quanto è difficile a chi non si prendesse particolar cura, per mezzo di lunga fatica, di acquistarne la vera ragione.

Le false Decretali d' Isidoro Mercatore, ricevute da principio come li più autentici documenti della Pontificia Potestà, e dell' antica Disciplina Ecclesiastica furono i primi fondamenti della nuova Idea della Podestà illimitata del Papa. Il Decreto indi di Graziano di esse ripieno, ricevuto generalmente per l' unico rispettabile Corpo del Diritto Canonico, così che per lungo tempo fu il solo, che nelle Scuole si leggesse, e facesse autorità nei Tribunali, diede l'ultima

tima mano alla Monarchia del Romano Pontefice, sulla rovina dell' antica Disciplina, della Potestà de' Vescovi, dell' Autorità de' Principi, e della Libertà delle Nazioni. Contribuì in appresso non poco a fortificarne l' Opera la Raccolta delle susseguenti vere Decretali, fabbricate sulle false proposte da' moderni Romani Pontefici in ragione di Diritto Comune: e le opere in fine de' Teologi, e de' Canonisti lavorate sul medesimo modello, ne autenticarono, e ne divulgarono l' autorità; onde fu che non sentendosi per lungo tempo in tutto l' Occidente, che le stesse novelle Massime, si rese sempre più difficile, che si venisse in cognizione della Verità.

Vi è stato, è vero, di quando in quando qualche illuminato Scrittore; ma la rarità degli Autori, e la singolarità delle di loro Opinioni, sebben vere, contra la Comune, sebben falsa, non bastarono ad impedire la taccia, e la nota di Empietà, e di Miscredenza, impressa loro agevolmente dalla diligenza di Roma col beneficio della Generalità della contraria Credenza. D' onde anch' è nata una non leggera ripugnanza, di leggersi con Coscienza serena le di loro Opere: così che anche da' Dotti, sebben Dotti in cose false, si viva tuttavia al bujo, o almeno, o per i di loro proprj Interessi, o per volere apparire Pii, e Probi, si tenga nascosto il di loro sentimento con tradire la Verità.

Vi si aggiunge, che sebbene vi siano alcuni Scrittori illuminati, pure portando essi il carattere di Stranieri, molto poco certamente oprano sullo spirito delle lontane Genti, il che non sarebbe, se in ciascuna Nazione stato vi fosse chi con Costanza avesse posto in chiaro la Verità; giacchè, come l' uno facilmente seguito avrebbe l' altro Nazionale, così tutti creden-

do,

do, e pensando su i medesimi Principj, e stimando in conseguenza ogni Nazione difendere la Patria Libertà, ed i Patrii Diritti, tutta la Chiesa in breve si sarebbe rimessa nel suo perduto genuino Stato.

Dalla mancanza pertanto di tali lumi generali, e delle vere assodate Massime, ne viene, che faccia orrore, o almeno si mostri, e si finga di fare orrore in qualunque negozio il sentirsi ostacolo alla volontà del Papa, palesando Errori, Abusi, Intraprese, ed Eccessi nelle di lui operazioni, e nella di lui Corte Romana; quando all' incontro si crede, o si vuole far credere, che la Qualità del Romano Pontefice, il quale non opera che con Divino lume, e la Pienezza della di lui Potestà senza verun limite, nè di estensione, nè di oggetti, da niuna Legge vincolata, ed impedita in qualunque cambiamento di cose, non Errori, non Abusi, nè Intraprese, ma un nuovo Diritto, e nuova Disciplina producano.

Stante dunque ciò, prima di produrre la seguente Dissertazione intorno allo Stato alterato della Chiesa per opera della Corte Romana, e di far conoscere il vero Sistema del genuino Governo della Chiesa, e della Repubblica Cristiana, con divisare l' Indole delle rispettive Potestà, stimo esser necessario dimostrare, in luogo di general Base, di essere il Papa, come ogni altro Uomo, capace di commettere degli Errori nelle materie anche più delicate, e di commettere degli Abusi, Ingiustizie, ed Intraprese men giuste.

Non farò intanto dire ciò da' Vescovi, da' Principi, da' medesimi Concilj, e dalle Nazioni, de' quali vi sono infiniti monumenti; ma soltanto da' Romani Pontefici stessi, e da' Ministri della Romana Corte.

Ecco come circa la condizione della Persona de' Romani Pontefici la discorre il Sommo Pontefice San Gre-

Gregorio Magno (1): Quid miraris quia fallimur, qui homines sumus? An mente excidit, quod David, qui Prophetiæ Spiritum habere consueverat, contra innocentem Jonathæ filium sententiam dedit, cum verba Pueri mentientis audivit? Quid ergo mirum, si ore mentientium aliquando in aliud ducimur, qui Prophetæ non sumus?

Questa possibilità di errare ne' Romani Pontefici, è di avere anzi errato non solo in cose esterne di piccolo momento, ma in materie gravi, e di aver commesso degli Abusi, ed Intraprese, lo confessano altri Pontefici.

Il Sommo Pontefice Pio II. confessa pur troppo candidamente tali Corruttele nella Corte Romana, attesa la inferma condizione de' Pontefici al pari di ogni altro Uomo (2). Fatemur in Romana Curia, quam homines regunt, non omnia esse nitida, & plurima fieri digna correctione. Nec ambigimus ipsos primos primæ Urbis Episcopos, cum Christi Dei nostri Vicariatum assumunt, homines remanere, ac propterea falli, errare, labi, decipi posse.

Nè ha ritegno Alessandro VI. d' individuarne alcuni gravi Eccessi, ed Abusi (1). Scimus in hac Sancta Sede, aliquot jam annis, multa abominanda fuisse, Abusus in spiritualibus, Excessus in mandatis, & omnia denique in perversum mutata.

Così

(1) Apud Paleofilum in lib. cui titulus *Imago Pontificiæ Dignitatis* in Epilogo.

(2) Pius Papa II. in Epist. ad Martinum Mayerum de Manibus Germaniæ.

(3) Apud Rainaldum Tom. 20.

Così quali, e quanti Abusi fossero nella Corte Romana fu rappresentato abbastanza al Papa Paolo III. da que' Cardinali, e Prelati da lui scelti ad indagarli per il fine di emendarli.

Dicono essi dunque nel Consiglio presentato al Papa (1). Mandavit, ut nullius aut commodi tui, aut cujuspiam alterius habita ratione, Tibi significaremus Abusus illos, gravissimos videlicet Morbos, quibus jampridem Ecclesia Dei laborabat, ac præsertim hæc Romana Curia, quibus effectum prope est, ut paulatim, ac sensim ingravescentibus pestiferis his Morbis, magnam hanc ruinam traxerit, quam videmus. *Conosceva dunque il detto Papa, che da un pezzo si erano introdotte delle Corruttele, e degli Abusi nella Corte Romana, li quali a poco a poco si erano portati all' Eccesso; e gli fu riferito esser tali*, quibus nunc conspicimus Eam ad Desperationem fere Salutis laborasse.

Premesso dunque, che il Papa sia soggetto ai Vizj, e alle Passioni degli altri Uomini, onde possa errare, e commettere degli Abusi, ed Intraprese, mostrerò nella seguente Dissertazione con quella brevità, che richiede un Isagoge, *lo Stato della Chiesa riguardo al Papa, ed insieme la vera, e genuina Potestà, così del Primate, che de' Vescovi, e de' Principi, quali anche furono le Romane Intraprese, e come vi si fece resistenza.*

Certa cosa è, che le Massime, che stabilisco, sono troppo lontane, e discordanti dalle Romane; ma non già dalla Dottrina Evangelica, e de' Padri. Con tutto ciò le riguardo così lontano da impegno, che se potessi sentire la voce della Chiesa, ne abban-

do-

---

(1) Apud Mansi Conciliorum Tom. 5. pag. 540.

donarei interamente l' Idea, qualora le condannaſſe, diſpoſto anche a riprovarle a ſemplice Giudizio di Uomini Pii, e Dotti.

Quanto però ſia io impegnato per la più ſicura Dottrina, coſta evidentemente dall' aver voluto ſcanſare qualunque condannate Propoſizioni ſenza eſaminare il merito di eſſe, da Chi, e come ſieno ſtate proſcritte, baſtandomi di eſſere ſtate in qualunque maniera condannate, per eſsere da me ſchivate; e dall' avere ſalvato ſempre il Primato univerſale, fornito di Poteſtà corriſpondente al di lui ſommo Grado, e perſiſtente nella Succeſſione de' Romani Pontefici, non oſtante anche qualunque Vizio, ed Errore nella particolar Perſona di qualche Papa.

E' vero, che quaſi ſempre da me non ſi dice bene del Papa, e della di lui Corte Romana; ma è anche vero, che come non ſi può diſgiungere le Parole da' Fatti, così almeno, in ſegno del mio Oſſequio verſo il Romano Pontefice, nel riferire le altrui Parole, ho ſtimato talvolta di non riferirle intere, perchè troppo offenſive del Pontificio Decoro.

CAP.

C A P O I.

Stato puro, e pacifico della Chiesa, e suo turbamento per opera de' Romani Pontefici con arrogarsi per la di loro qualità di Primate, e Capo della Chiesa, non men tutta la Potestà, e Giurisdizione Ecclesiastica, ed il Dominio di tutt'i beni delle Chiese particolari, che il Dominio dell'Universo.

Godè la Chiesa per lo spazio di molti secoli il suo tranquillo, e pacifico stato nella diversità de' gradi della sua Gerarchia, ne' di cui respettivi Territorj si vide esercitata colla dovuta libertà da ciascun Vescovo, non men la sua potestà, e giurisdizione, che l'amministrazione delle rendite Ecclesiastiche a sol profitto della sua Chiesa, de' suoi Ministri, e de' Poveri della sua Diocesi.

Ma alla perfine non più contenti i Romani Pontefici delle sole prerogative, ch' essi godevano per la qualità di Primate, e di Capo della Chiesa universale sopra gli altri Pastori della Chiesa, si videro uscir da quel centro, in cui si erano contenuti per l'innanzi gli antecessori Pontefici, celebri in Santità, e Dottrina.

Su la base dunque delle false Decretali d' Isidoro Mercatore si cominciò a piantar la gran

mole della Pontificia Potestà, a cui nè qualità alcuna di qualunque materia, nè estensione di Territorio potesse prefiggere alcun limite.

Nè per tanto fu difficile cavar profitto per tal impresa dalla ignoranza de' Popoli, dalle cattive circostanze de' Principi, e dalla negligenza o impotènza de' Vescovi; in maniera, che l'affare passò subito tant'oltre, che alla fine si pretese, che quanto di potestà, e giurisdizione lasciò Cristo nella sua Chiesa, tutta fosse del solo Romano Pontefice, da ampliarsi e restringersi a di lui arbitrio.

Ma come tali nuove massime non erano dirette soltanto ad un mero rispetto, e venerazione, così non furono oziosi essi Romani Pontefici di metterle in esecuzione, sempre vigilanti a carpire qualunque occasione per avocar bel bello alla di loro sola potestà tante materie, che per l'innanzi erano state gli oggetti della libera potestà Vescovile, fin tanto che si ridussero affatto privi di Giurisdizione, *ridotta a niente*, come dissero i Vescovi Spagnoli nel Concilio di Trento (1) *per ambizione, ed avarizia di altri, ovvero per ignoranza, ed errore di fatto*, come dice il Fleury, giacchè, credute vere le false Decretali, si credè antico ciò, che non lo era, e su di questa falsa antichità stimarono i Romani Pontefici di dover rimettere in piedi la di loro caduta potestà: *Le mal est venu d'une erreur de Fait, & de avoir pris pour ancien ce qui ne l'etoit pas.*

L'a-

(1) Sarpi Concilio di Trento pag. 601.

L' acquisto di una sì vasta, e dispotica Potestà, e Giurisdizione su tutti gli affari Ecclesiastici portò anche in essi Romani Pontefici la credenza di esser la di loro condizione nell' esterno ancora la più maestosa del Mondo. Ma come ad una sì nobile idea corrisponder non potevano le rendite del Vescovado Romano, e del Patrimonio di S. Pietro, se bene amplissimo, si videro nella necessità di aprire gli occhi sulle rendite delle altre Chiese tutte.

Con quali colori dipinsero tal Romana Pontificia impresa coloro, i quali furono più vicini alle prime esazioni, basta per concepirli l' espressione, che ne fa Niccola Clemanges Dottore della Sorbona, e Secretario dell' Antipapa Benedetto XIII. a cui allora si prestava ubbidienza dalla Francia, la quale si legge presso Lenfant (1). Il detto Clemanges dunque parlando del motivo delle varie Romane esazioni, così dice: *voyant* (i Romani Pontefici) *que les profits de l' Eveque de Rome, & le Patrimoine de Saint Pierre, plus ample pour tant qu' aucun Royaume, quoique par leur negligence ils l' ayent beaucoup laisse diminuer, n' etoient pas suffisants pour soutenir leur etat, qu' ils pretendoient porter au dessus des Empereurs, des Rois, & des toutes les Nations du Monde, il fallut se jetter a Corps perdu sur les autres Bergeries, & depouiller les Brebis de leur, fruit, de leur laine, & de leur lait.*

 Si

(1) Jacques Lenfant Histoire du Concile de Pise lib. I. §. 59.

Si vedono pertanto le antiche Carte così piene di disordini, e di fatti, niente edificanti su tal materia, che il Fleury dovendo tessere la Storia Ecclesiastica, si protesta di rendersi impossibile, quantunque egli volesse, di abolire la memoria di ciò, che in infiniti monumenti viene conservato. *Quand même nous voudrions abolir la memoire de ces anciens desordres, il nous seroit impossible: a moins que de supprimer tous les livres, & les autres monumens qui nous restent des six aux sept derniers siecles.*

Ma perchè fu sempre stile di Roma di procurar di appoggiare al Diritto ciò, che anche per mera sorte, a forza si voleva, si cominciò ad avanzar alcune proposizioni, colle quali sostener si pretese, che come al Romano Pontefice per ragione di Capo, e di Primate della Chiesa universale tutta la giurisdizione, e potestà gli apparteneva sopra la Chiesa tutta, così anche il Dominio della temporalità di essa; tanto è vero, che il Sommo Pontefice Bonifacio VIII. negli articoli, che fece presentare circa l'anno 1303. per mezzo del suo Legato al Re di Francia Filippo il Bello, rapportati dal Spondano, non ebbe ripugnanza di dire nell'articolo IV. che intorno a' beni, e proventi Ecclesiastici, quantunque l'amministrazione fosse degli Ecclesiastici, la somma Podestà però alla Sede Apostolica apparteneva: *Ecclesiasticorum bonorum, & proventuum administrationem non alicui Laico, sed Personis Ecclesiasticis attributam esse, summam autem potestatem ad Sedem Apostolicam pertinere.*

Da

Da tali massime, meglio indì assodate, nacquero di mano in mano le Annate, le Decime spesso imposte su de' Beneficj Ecclesiastici, lo Spoglio, ed altre esazioni; così che la Camera Apostolica divenne alla persine, giusta la definizione, che ne fece il succitato Clemanges, rapportata dal medesimo Lenfant, una voragine, in cui si abissano tutte le ricchezze delle Chiese, e degli Stati della Cristianità: *Un Gouffre, ou s' abyment tou tes les richesses des Eglises, & des Etats de la Chretientè*.

Vi era oltre ciò nella Chiesa di Cristo, o sia nella Repubblica Cristiana un'altra indipendente, e suprema Potenza, qual'era quella de' Principi co' suoi proprj distinti ufficj, ed oggetti; e sapevano pur anche i Romani, o per meglio dire Isidoro Mercatore, che questi, com'erano destinati da Dio al governo della Repubblica, ed agli affari dell' Imperio, così non erano tanto alieni dagli affari della Chiesa, la quale era nella Repubblica, che in qualche modo non appartenessero loro anche gli affari del Sacerdozio; anzi che giusta le circostanze secondo l' insegnamento di S. Isidoro, *nonnumquam intra Ecclesiam potestatis adeptæ culmina tenent*.

Perchè pertanto una tale suprema potestà potea ostare a' Romani progressi, fu facile ad intendere, che per formarsi l'universale Romana Pontificia Monarchia era uopo, che si espugnasse quest' altra potestà.

Quali e quante furono dopo la norma delle false Decretali le espressioni cominciate ad a-

vanzare da' Romani Pontefici, valevoli ad insinuare ne' cuori de' pii, ed ignoranti Fedeli la maggioranza, ed indi la superiorità della spirituale Potestà sopra la terrena, lo indicano troppo bene le di loro vere, e recenti Decretali; e fu indi con tal successo portato avanti un tale affare, che per assodarne anzi una totale dipendenza, si volle, che la spirituale fosse Giudice della terrena. Ed in fatti per sostenersi un tal punto, si videro allegate da Gregorio VII. quelle parole della falsa lettera del Papa Giulio I. diretta alli Vescovi Orientali, *cui ergo aperiendi, claudendique Cæli data potestas est, de Terra judicare non licet?*

Non bastarono però alli Romani Pontefici tali semplici asserzioni, ed argomenti, poichè ben conoscevano, che mai si sarebbero potuti assicurare dell'effettivo, e pieno intento, se prima non si rovesciasse la base, la qual'era Dio medesimo, della terrena Potestà; sicchè per farla assolutamente dipendente dalla spirituale colla facoltà di giudicarla, si stimò, come vien indicato da Alessandro de Ales nella sua Somma Teologica composta per ordine del Papa Innocenzo IV., di doversi avanzare la pretensione, che la spirituale sia l' istitutrice della terrena, così che questa da quella il suo essere riconoscer dovesse, (1) *quod spiritualis potestas terrenam potestatem instituere debet, ut sit; & judicare debet, si bona non fuerit*. Nelle quali massime, quali, e quan-

(1) Alexander Alensis Summæ part. 4. quæst. 10. Tract. de Officiis Miss. par. 2.

quante conseguenze si contenessero, è troppo facile a concepirsi.

Ecco pertanto alzato il Romano Pontefice sopra i Re della Terra con tanta Potestà sopra di essi, quanta appunto era la spirituale Potestà voluta allora adorna delle più belle speciose, e perniciose prerogative, la quale tutta credeva di risedere presso di se, come l'unico principale Possessore.

La Bolla di Bonifacio VIII. che comincia *Unam Sanctam* fa conoscere su tal proposito, qual si voleva la spirituale Potestà, e come per essa il Romano Pontefice si vantava l'unico Monarca del Mondo, anche in riguardo del governo temporale, appoggiandosi una tal Pontificia Monarchia per via di senso accommodatizio a varj luoghi della Sacra Scrittura, quantunque fossero pur troppo alieni dal preteso significato.

Dice dunque Bonifacio VIII. nella menzionata Bolla, *Unam Ecclesiam esse ..... Vivum ejus caput Christum, Christique Vicarium Petrum, ac Petri Successorem: duos esse gladios spiritualem similiter & materialem: hunc etiam Petri esse dicente Domino: converte gladium in vaginam, sed Regum, & Militum manu exerendum: tum gladium esse sub gladio, & temporalem authoritatem spirituali subjici potestati, cum, quæ a Deo sunt, ordinata sint, neque ordinata futura esse nisi, secundum Beatum Dyonisium, inferior reduceretur per alium in suprema.*

Viene indi il Pontefice al più preciso intorno alla soggezione, e dipendenza dell'una, e della potestà Giudiciaria, e Coattiva dell'altra as-

soluta, e suprema: *Veritate testante spiritualis potestas terrenam potestatem instituere habet, & judicare, si bona non fuerit, ut inde verificetur illud Jeremiæ: te constitui super gentes, & regna. Quare, si deviat temporalis potestas, a spirituali judicanda: si spiritualis minor, a suo Superiore: si spiritualis maxima, a Deo solo, testante Apostolo: spiritualis homo judicat omnia, ipse autem a nemine judicatur: quæ quidem spiritualis potestas maximè Petro est tradita his verbis: Quodcumque ligaveris. Quicumque igitur, inquit, huic potestati a Deo sic ordinatæ resistit, Dei ordinationi resistit, nisi duo, sicut Manichæus, fingat esse principia, quod falsum, & hæreticum judicamus, quodque, testante Moyse non in principiis, sed in principio Cælum Deus creavit & Terram.*

Quantunque per altro una tal Bolla, e da' Francesi, e dal Papa Clemente V. fosse stata in qualche maniera, ed in qualche senso soppressa, restarono però sempre fisse, come da un pezzo prima coltivate, le massime; e nelle occasioni, come prima, così dopo se ne fecero sperimentare gli effetti.

Onde ecco, che per mezzo di una tal nuova Pontificia Monarchia si vide ben tosto offuscata quella chiara testimonianza di Dio medesimo: *per me Reges regnant*; nè si vide dar più luogo a quella Dottrina dell' antica Chiesa affermata da Osio celebre Vescovo di Cordova a Costanzo Imperadore: *Tibi Deus Imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ concredidit*; si videro nel tempo stesso confusi i limiti del Sacerdozio, e dello Impero; nè si attese più a quel

pre-

precetto di Cristo medesimo, *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari, quæ sunt Dei, Deo*.

Ond'è, che si videro anche confusi gli oggetti, e gli ufficj assegnati da Cristo medesimo all'una, ed all'altra Potestà, e si perdè in conseguenza la memoria di quella confessione, che fu di ciò fece all' Imperadore Michele il Papa Niccola I. *Idem mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit*.

Fu rovinato in somma quel sistema fatto da Cristo di due distinte principali Potestà per il Governo del Mondo, attestato dal Papa S. Gelasio ad Anastasio Imperadore: *Duo sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur: Auctoritas sacra Pontificum, & Regalis Potestas*.

C A P. II.

Della vera idea della qualità di Capo, e di Primate, che si ebbe ne' puri secoli della Chiesa; ben lontana di recar nel Romano Pontefice tali vantaggiosi effetti, così in riguardo della spirituale Potestà, e Giurisdizione, che del Dominio de' Beni di tutte le Chiese.

COme la base del menzionato sconvolgimento si fu la nuova idea della qualità di Capo, e di Primate universale del Romano Pontefice, così non potrà mai apparire l'ingiu-

giustizia di qualunque Romana intrapresa, se non si mostrano i limiti della Podestà, che recò in esso la detta sua particolar qualità di Capo, e di Primate.

Fu certamente una tale qualità conosciuta nel Romano Pontefice fin da' primi Secoli della Chiesa, come donatagli da Cristo, e fu perciò anche vigorosamente difesa dagli antichi Padri; ma non era punto intesa nè da' Padri, nè da' medesimi Romani Pontefici nella nuova maniera, che oggi si pretende.

Confesso essere un affare troppo spinoso il discorrere delle prerogative del Romano Pontefice, ed insieme della vera Potestà, e Giurisdizione de' Vescovi, poichè, o si dovrà restringere la Podestà dell'uno, o ledere la libertà degli altri; e confesso pur anche di esser pur troppo facile l'inciampare in qualche viziosa opinione; giacchè fuori degli Eretici, i quali buttano interamente a terra qualunque particolare Pontificia Potestà, vi sono tra' Cattolici coloro, i quali, o tirati dall'arte profittevole di adulare, o ingannati dalle nuove massime introdotte particolarmente dalle false Decretali, o appoggiati alla cieca alle vere recenti Decretali formate su le false, tirano all'immenso la Potestà del Romano Pontefice; e vi sono anche di coloro, i quali impegnati alla difesa di qualche contesa, si affaticano di restringerla più del dovere.

Per darne dunque una giusta idea ben lontana dagli estremi viziosi degli Scrittori ne formeremo un vero sistema unicamente dalla Dottri-

tri-

trina de' Padri, e de' medesimi antichi Romani Pontefici, sebbene ci atterremo sempre alla strada più sicura, e più vantaggiosa per il Pontificio decoro, per cui ogni Cattolico debb' essere impegnato, giacchè come scrisse S. Avito Viennese nella Lettera diretta a Fausto, e Simmaco Senatori: *Si Papa Urbis vocatur in dubium Episcopatus, jam videbitur non Episcopus vacillare.*

§. I.

Vera Idea della Qualità, e dell' Essenza del Primato nel Romano Pontefice.

Scopo del Primato l' unità della Chiesa.

TRoviamo per costante Dottrina presso de' Padri, che il fine, per cui fu istituito da Cristo il Primato nella sua Chiesa, si fu per stabilire, e conservare l' unità di essa, il quale come un legame tante particolari Chiese, tanti Pastori, e tanti Popoli unisse a formare una Chiesa, ed un Gregge.

Disse perciò S. Cipriano: (1) *Primatus Petro datur, ut una Christi Ecclesia, & Cathedra una monstretur.*

Che che dicano di tal Testo intorno alla sua Genuinità il Rigalzio, e l' Autor delle note nella edizione Romana, dice altrove il medesimo Santo, che Cristo, *ut unitatem manifestaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem sua authoritate disposuit.* Lo

(1) S. Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ.

Lo stesso si dice anche da S. Ottato (1). *In qua una Cathedra unitas ab omnibus servaretur, ne cæteri Apostoli singulas sibi quisque defenderent, ut jam Schismaticus, & peccator esset, qui contra singularem Cathedram aliam collocaret.*

Onde ben si vede, che il fine, per cui Cristo volle istituire il Capo, ed il Primate nella sua Chiesa, fu appunto per togliere le occasioni de' Scismi facili a nascere nella multiplicità de' Pastori, se tra se uguali si riputassero senza relazione al Capo; il che fu più distintamente insegnato da S. Girolamo contro Gioviano: *Propterea inter duodecim unus eligitur, ut, capite constituto, schismatis tollatur occasio.*

L' Essenza del Primato non può costare da' Detti dei Padri, dai quali sono nate varie opinioni.

Questo è lo scopo del Primato; in che poi consista l' Essenza di esso, in ciò esiste la gran difficoltà.

Chi volesse attendere alli Detti de' Padri, non altrimenti si trova espresso il Primato in S. Pietro dalla maggior parte di essi, che col chiamarsi *Caput*, *& primus Apostolorum*, o come si disse da S. Basilio (2), *cæteris prælatus Discipulis*, da S. Ambrogio (3), *omnibus antefertur*, e da S. Leone Magno (4), *cunctis Ecclesiæ Patribus præponitur &c.* Un

(1) S. Optatus Milevitanus lib. 2.
(2) S. Basilius in Sermone de Judicio Dei.
(3) S. Ambrosius in cap. ultimo Lucæ.
(4) S. Leo in Sermone 3. in ann. Assumpt.

Un tal linguaggio però de' Padri cotanto semplice ha dato motivo a varie opposte opinioni.

Giovanni Hus stimò il Primato esser così di sol nome, che volle non esservi affatto necessità, che vi sia il Capo per il Governo della Chiesa.

Richerio volle, che il Papa non sia altro, che un Capo simbolico, e figurativo, e che perciò possa esservi, e non esservi senza lesione della Chiesa.

Lutero non dà a S. Pietro, che il Primato di semplice onore.

Tali opinioni però si trovano condannate come niente confacenti alla conservazione dell' unità della Chiesa, anzi riputate distruttive di essa, nè perciò ci conviene porvi attenzione.

All'opposto i Romani Scrittori pretendono, che il Primato consista nell'essere il Papa un assoluto Monarca della Chiesa, fornito di tutta la potestà di Cristo, così che ad ogni altro Vescovo porzione dal medesimo Pontefice se ne rifonda.

Ma se le prime opinioni si condannarono come lesive dell'unità della Chiesa, non si trovano meno lesive della medesima Chiesa, anzi distruttive del medesimo Primato le Romane pretensioni.

Dice infatti a proposito il S. Pontefice Sisto III. scrivendo a' Vescovi dell'Illirico, che come il capo regge tutto il corpo, così il capo senza il corpo perde il suo vigore, e la dignità; *sicut omne corpus capite regitur, ita ipsum*

caput nisi suo corpore sustentetur, firmitatem, & vigorem suum perdit, & non tenet, quam habuerat dignitatem. Ed a questo riflette S. Gregorio Magno, quando disse, che avrebbe fatto torto a se stesso, cioè alla sua dignità di Primate, se avesse turbati i diritti de' Vescovi (1) *mihi injuriam facio, si fratrum meorum jura perturbo*.

L' essenza del Primate nè pur si può fissare in alcuni Detti di Cristo, come pretendono.

In vano si affatica chi intendesse provare l'essenza del Primate consistere in tutto ciò, che Cristo singolarmente disse a S. Pietro, per esempio nel *tibi dabo claves*, cioè, che il Primato consistesse nel possesso della intera potestà delle chiavi, ed in quelle altre parole *pasce oves meas*; in quanto consistesse nell' esser l' unico Pastor della Chiesa, ed in altri Detti, e promesse di simil genere; giacchè oltre che sì fatti Detti furono in sostanza adempiuti in tutti gli Apostoli, come costa da' fatti, e Detti del medesimo Cristo; anche giusta i Padri non si trova cosa data a S. Pietro, che non sia stata data anche agli Apostoli; ne vi è cosa, a cui sia succeduto il Romano Pontefice, cui non sia succeduto anche ogni altro Vescovo fuori del Primato, come lo dimostrerò nel §. seguente.

Tantochè neppure può consistere il Primato in ciò, che sopra ogni altra prerogativa pare,

(1) S. Gregorius Papa I. lib. II. Epist. 37.

re, che possa distinguere S. Pietro da ogni altro Apostolo, quali sarebbero quelle parole di Cristo: *Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam;* in quanto che consistesse il Primate nell' esser esso solo fondamento della Chiesa; poichè la Città dell' Apocalisse, la quale appunto è la nostra Chiesa, anche si dice fondata sopra i dodici Apostoli (1): *Murus Civitatis habens fundamenta duodecim, & in ipsis duodecim nomina duodecim Apostolorum Agni;* il che dice anche S. Paolo de' Fedeli (2) *ædificati supra fundamentum Apostolorum, & Prophetarum*, nel numero de' quali S. Pietro, come dice S. Basilio (3) non era, che uno di essi: *Ecclesiam ædificatam in Apostolis, quorum unus erat Petrus.*

Passa S. Cipriano dagli Apostoli ai Vescovi, e dice, che nelle dette parole di Cristo furono compresi anche i Vescovi (4), ed Origene spiegando le dette parole dice, che intender si debbono per ogni Discepolo di Cristo (5): *Petra enim est quilibet Christi Discipulus, & super talem petram construitur omnis Ecclesiastica Doctrina.*

Ecco dunque quanto è incerto, anzi falso il fissare l' essenza del Primato in certe determinate parole, o di Cristo, o de' Padri.

Abbiamo però di certo presso di essi, che da Cri-

(1) Apocalypsis cap. 21.
(2) D. Paulus Epist. ad Ephes. cap. 2.
(3) S. Basilius in cap. 1. ad Eph.
(4) S. Cyprianus Epist. 72.
(5) Origenes Tract. 1. super cap. 16. Matth.

Cristo fu dato il Primato a S. Pietro, e c'insegnano ancora, che da S. Pietro passasse ne'Vescovi di Roma, ed abbiamo pur anche di certo, che Cristo medesimo sotto un tal Primato instituì il corpo de' Pastori, dotandolo della sua Divina Potestà: sicchè ci resta a trovare in che consista il Primato per conservar l' unità della Chiesa con restare illeso il corpo de' Pastori colla sua intera Potestà.

Per conoscer l'essenza del Primato bisogna distinguere il Primato dal Vescovado.

Per ottener dunque tutto ciò fa d'uopo fissar la massima, che Cristo, e dopo Cristo i Padri distinsero il Primato dall'Apostolato, e dal Vescovado, così che come nell'officio di Apostolo a S. Pietro furono uguali gli altri Apostoli, come giusta la istituzione di Cristo viene insegnato da' Padri, e nell'officio di Vescovo al Papa, giusta i medesimi Padri, sono uguali i Vescovi: così per ragion di Primate, il quale non può aver compagni, tanto S. Pietro, quanto il Papa furono, e sono in grado, e prerogativa più eminente degli Apostoli, e de' Vescovi con distinta Potestà, ed officio. In prova di ciò

S. Girolamo riconosce in più luoghi il Primato; e pure, preciso il Primato, in riguardo del Vescovado fa il Romano Pontefice uguale al Vescovo di Gubbio, allora di tenuissima Chiesa. (1) *Ubicumque fuerit Episcopus sive Romæ, sive*

(1) S. Hyeronimus Epist. 85. ad Evagg.

ſive Eugubii . . . . ejusdem meriti, ejusdem eſt & Sacerdotii.

Ma meglio di ogni altro Padre ſpiega una tal Dottrina S. Cipriano. Dic'egli, che ciò che era S. Pietro in onore, ed in poteſtà, erano anche gli altri Apoſtoli; ecco ſalvata intera la poteſtà degli altri Prelati giuſta la ſua propria indole: ma, perchè in una tale di loro perfetta uguaglianza non poteva ſuſſiſterè la unità della Chieſa, ſoggiunge, che Criſto a tale effetto prepoſe uno a tutti, acciocchè da quell' uno l' unità della Chieſa derivaſſe; ed ecco anco ſalvo il Primato, diſtinto dall' Apoſtolato, in cui, eſiſtente il Primato, pur ſono uguali gli Apoſtoli a S. Pietro in onore non meno, che in poteſtà: *loquitur Dominus ad Petrum tibi dabo claves Regni Cœlorum: & quamvis Apoſtolis omnibus poſt Reſurrectionem ſuam parem poteſtatem tribuat, & dicat: ſicut me miſit Pater, &c. tamen ut unitatem manifeſtaret, unitatis ejusdem originem ab uno incipientem ſua auctoritate diſpoſuit: hoc erant utique, & cæteri Apoſtoli, quod fuit Petrus pari conſortio prædití honoris, & poteſtatis, ſed exordium ab unitate proficiſcitur, &c.*

Il che fu inſegnato anche da S. Leone Magno (1) *inter Beatiſſimos Apoſtolos in ſimilitudinem honoris fuit quædam diſcretio poteſtatis; & cum omnium par eſſet electio, uni tamen datum eſt, ut cæteris præemineret.*

 Fiſ-

(1) S. Leo Papa Epiſt. 88.

Fissata una tale distinzione il Primato non è che una Preminenza.

Fissata una tale Dottrina ne viene, che o si vuole considerare il Primato in astratto, ed altro non è che una Preminenza dotata di una corrispondente Potestà da impiegarsi bensì dove il richieda la conservazione dell' unità, e perfetto stato della Chiesa; o in essenza, e certa cosa è che al più non altro può conchiudersi, che il Primate sia tra' Vescovi il principale, come la Chiesa Romana per l' accesso del Primato disse S. Cipriano esser tra le altre la principale, scrivendo a S. Cornelio Papa (1) *navigare audent, & ad Petri Cathedram atque ad Ecclesiam principalem, unde unitas Sacerdotalis exacta est.*

Principale in vero, non in quanto sia soltanto la prima, o la più magnifica ec., ma in quanto ancora vi risiede una maggior potestà, come fu indicato da S. Ireneo, che che ne dica sull' interpetrazione di tal Testo Giovanni Clerc. Dice dunque il Santo (2). *Ad hanc enim Ecclesiam propter potentiorem principalitatem necesse est omnem convenire Ecclesiam &c.*

Potestà per altro, la quale, com'è annessa al Primato, nè dee, nè può esercitarsi, se non nell' officio, e circostanze appartenenti al solo Primato con lasciarsi illeso il Corpo de' Pastori, le sue leggi, ed il suo Governo della Chiesa, per-

(1) Cyprianus Epist. 55.
(2) Ireneus lib. 3. cap. 3.

perchè da Cristo medesimo istituito in se stesso perfetto, niente discendente da un arbitrio, e potestà dispotica del Primate, come meglio si anderà distinguendo il tutto ne' Paragrafi seguenti.

Da tale distinzione ne viene, che l'essenza del Primato non consista nell'esser Vescovo de' Vescovi.

Or una tale Dottrina appunto con distinguere il Primato dal Vescovato, fa ben conoscere, che alcuni Epiteti dati al Papa non siano tali, che indicar debbano, come si pretende, l'essenza del Primate, i quali si debbono attribuire a que' medesimi motivi, per i quali anche altri gli meritarono.

Si trova dato al Papa il titolo *Episcopus Episcoporum*, come dall'Editto di Vittore Papa, di cui fa menzione Tertulliano: *Pontifex scilicet Maximus, Episcopus Episcoporum, dicit &c.* qual titolo se gli dà anche da altri Padri.

Ma non è il detto titolo di quel genere, che ora si vuole, quasi in esso consistesse l'essenza del Primate, giacchè come un tal titolo è stato comunicabile ad altri, così certamente non può essere il Distintivo, ed il Costitutivo del Primate.

Ritroviamo, che a S. Giacomo come Vescovo di Gerusalemme un tal titolo si diede; e su tal'esempio Sidonio Apollinare lo diede anche a Lupo rinomatissimo Vescovo nella Fran-

 cia,

cia, così a lui scrivendo (1). *Tu Pater Patrum, & Episcopus Episcoporum, & alter sæculi tui Jacobus.*

Così S. Atanasio chiamò Osio Vescovo di Cordova *Patrem Episcoporum*; anzi nominandovi unitamente Liberio Papa, non lo chiama, che col solo titolo di Vescovo di Roma: *Liberius Romanus Episcopus, aut Pater Episcoporum Magnus Hosius.*

Così S. Girolamo scrivendo a S. Epifanio(2) lo chiama *omnium Episcoporum Patrem*; e simili titoli ad altri famosi Vescovi dati s'incontrano.

Tali titoli invero darsi solevano ad alcuni Vescovi, o perchè insigni per le di loro rare personali qualità, e meriti, o perchè Vescovi di eminenti Sedi; e pertanto non vi è dubbio, che per l'uno e l'altro verso con maggior diritto si debba un tal titolo al Romano Pontefice; ma il poter essere anche comune ad altri, opera certamente, che non sia tal titolo annesso intrinsecamente al Primato.

Nè consiste nell'esser Principe colla Dominazione della Chiesa.

Incontrasi anco dato a S. Pietro dai Padri il titolo di Principe degli Apostoli, ed al Romano Pontefice quello di Principe de' Vescovi della Chiesa dei Cristiani, della Cattedra Apostolica, del Sacerdozio ec.; e nell'antichità è costante l'u-

(1) Sidonius Apollinaris lib. 6. Epist. 1.

(2) S. Hieronymus Epist. 61.

l'uso di un tal titolo: così ci attesta S. Agostino. (1) *In Romana Ecclesia semper Apostolicæ Cathedræ viguit Principatus*. E l'Imperador Valentiniano nella sua Lettera diretta all'Imperador Teodosio di lui Padre, la quale si legge nella parte prima del Concilio Calcedonese, dice: *Beatissimus Romanæ Civitatis Episcopus, cui Principatus Sacerdotii super omnes Antiquitas contulit.*

Anzi vi si dee soggiungere, che un tal titolo, giusta qualche più vantaggiosa espressione, apparisce per un Principato non di solo nome, ed onore, ma bensì di Podestà; onde disse Beda, parlando di S. Pietro in una sua Omilia di S. Pietro, e S. Paolo, che S. Pietro *Judiciariam potestatem accepit*; ed il Concilio Lateranense sotto Innocenzo III. nel cap. V. disse, che alla Chiesa Romana fu dato dal Signore *Potestatis Principatus*.

E se è vero il Testo di S. Cirillo Alessandrino nel lib. *Thesaurorum*, il quale, sebbene spesso si vede citato, pure nella sua genuina Opera non si trova, nè corrisponde al di lui stile, nè la materia lo permette, non trattandosi ivi, che *de Trinitate*, come avvertono gli Eruditi; in esso si dice, che a S. Pietro fu dato dal Signore lo Scettro della Chiesa, e che pertanto a lui solo fu commesso da Cristo tutto ciò, che a lui apparteneva: *sicut Christus accepit a Patre Sceptrum Ecclesiæ, sic & Petro, & ejus Successoribus plenissimè commisit, & nulli alii,* quam

(1) August. Epist. 43.

quam Petro, quod suum est plenum; sed isti soli dedit.

Ma qualunque sia il senso di tali espressioni, certa cosa è, che esse non importano punto, che risieda nel Romano Pontefice un vero Principato, e che perciò egli, come Principe sia il Padrone, ed il Dispotico di tutta la potestà, e governo della Chiesa, così che i Vescovi non siano, che semplici Ministri del Papa nella conformità, che si costituiscono i Ministri da ogni altro Principe temporale per il governo del suo stato; e siccome Cristo aborrì ogni Principato in senso di Dominato a forma de' Principi secolari nella sua Chiesa, dicendo espressamente *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic:* così è molto più falso un tal Principato verso de' Vescovi, i quali non il Papa, ma *Spiritus Sanctus posuit regere Ecclesiam Dei.*

Oltre a ciò il menzionato titolo di *Principe* non può far supporre affatto nel Papa un vero Principato, quando il medesimo titolo si ritrova anche comune agli altri Vescovi.

S. Girolamo spiegando quel Vaticinio d'Isaja (1) *dabo Principes tuos in pace, & Episcopos tuos in Justitia*, così dice: *in quo scripturæ Sanctæ admiranda Majestas, quod Principes futuros, Ecclesiæ Episcopos nominavit.*

Il medesimo S. Girolamo in altro luogo chiama i Vescovi *Principes Ecclesiæ* (2), e tali an-

(1) Isaias 60. 17.
(2) S. Hieronymus in Psalm. 45.

anche sono chiamati presso Eusebio (1), Origene (2), S. Giovanni Grisostomo (3), ed altri: anzi S. Ottato li chiama Principi di tutti (4): *ipsi apices, & Principes omnium Episcopi*.

Così i Vescovi medesimi nella più solenne, ed autentica Ecclesiastica funzione, qual'è quella di un Concilio Ecumenico, chiamarono se stessi Principi del Sacerdozio. I Padri dunque del Concilio Niceno II., Ecumenico VIII. nell'Azione VII. così dicono di se stessi: *Dominus Deus noster Nos Sacerdotii Principes beneficio suo undique convocavit, quatenus .... Catholicæ Ecclesiæ traditio comuni Decreto recipiat firmitatem*.

Nè può dedursi la pretesa conseguenza dal Testo di San Cirillo Alessandrino, in cui si dice, che sia stato dato a S. Pietro, ed al Papa lo Scettro della Chiesa; giacchè S. Epifanio dice, che a S. Giacomo come Vescovo fu dato da Dio il suo Trono in Terra (5) *primus ille Episcopalem Cathedram cæpit, cum ei ante cæteros omnes suum in Terris Thronum Dominus tradidisset*.

Ma ci spiegano pur troppo bene i Padri, in qual senso intendevano un tal Principato, cioè per il grado di Primato, ed il più eminente; ecco come S. Ambrogio parla del Principa-

 to

(1) Eusebius lib. 6. c. 28.
(2) Origenes Homil. XI. in Hierem.
(3) S. Joan. Chrysostomus de Sacerdot. lib. 3. c. 14.
(4) S. Optatus Milevitanus lib. 1. pag. 39.
(5) S. Epiphanius heresi 38.

to de' Vescovi (1): *In Episcopo omnes ordines sunt, quia primatus Sacerdos est, Princeps Sacerdotum.* Nel medesimo senso dice il soprallegato S. Cirillo essere il Principato di S. Pietro, e del Papa; *præ aliis emicat ille cæterorum caput & Princeps*.

Il che si conferma ancora da S. Girolamo, il quale paragona il Principato di S. Pietro in riguardo degli Apostoli al Principato di Platone rispetto a' Filosofi, *ut Plato Princeps Philosophorum, sic Petrus Apostolorum fuit*. Or ben si sa, che non ha altrimenti Platone potuto meritare il titolo di Principe de' Filosofi, che in quanto, ch' egli per la sola eccellenza in tal genere meritò il primo luogo, o in quanto divenne Capo della Setta degli Accademici; ma non già perchè acquistato avesse il Dominato sopra questi, o altri Filosofi.

In tal senso dunque se ogni Vescovo ha meritato il titolo di Principe, con maggior giustizia, e con più particolar diritto conviene al Papa in riguardo anche della Chiesa Universale di tutti i Fedeli, e di tutt'i Vescovi.

Si dee ammettere di più, che un tale Principato nel Romano Pontefice, qualora si voglia prendere in luogo del Primato, sia fornito della corrispondente potestà; ma che mai possa in qualunque maniera indicare essere nel solo Papa tutta l'autorità, che Cristo lasciò nella Chiesa, e di esser perciò in lui un Dominato.

Im-

(1) S. Ambrosius coment. in Eph. 4.

Imperciocchè se S. Cirillo disse, che Cristo: *quod suum est ipsi soli* (Petro) *plenissimè commisit*, ciò non disse, che in beneficio della unità appartenente alla ragion del Primato; ma non già che realmente non avessero gli altri Apostoli, e Vescovi ricevuto da Cristo medesimo la potestà, e l'officio. Volle dire lo stesso S. Anselmo, ma si servì della frase più chiara per sostenere insieme la ragione, così del Primato in conservazione dell'unità, come de' Vescovi in riguardo della di loro Divina autorità da Cristo medesimo loro conferita, dicendo (1) *eam potestatem quasi uni Petro concessit specialiter, ut ad unitatem nos invitaret. Ideo enim eum Principem Apostolorum constituit, ut Ecclesia quasi unum principalem Vicarium haberet*. Quando all'incontro tutto ciò, che apparteneva a Cristo, che disse S. Cirillo di essere stato commesso a S. Pietro solo, S. Giovanni Crisostomo dice, essere stato commesso indistintamente a tutti gli Apostoli: (2) *Eorum animos erigit, & suam proponit authoritatem, siquidem suum eis relicturus erat Ministerium*.

Qualunque dunque sieno le espressioni de' Padri, e quali siensi li titoli, che si danno da essi alli Romani Pontefici, è indubitato, che l'essenza del Primato consiste in una preminenza fornita di tanta potestà, quanta bisognar può per la conservazione della unità, e perfetto stato della Chiesa; ma non è punto vero, che tutta

(1) S. Anselmus in cap. 16. Matth.

(2) S. Joannes Chrysostomus Homil. 85. in Joannem.

ta la potestà sia lasciata da Cristo nel Primato, e che abbia egli nella Chiesa un Dominato. Il primo punto si dimostrerà diffusamente nel §. seguente, bastando ora indicare, che S. Bernardo nelle considerazioni dirette ad Eugenio Papa riprende, come un errore una tal pretensione(1). *Erras, si ut summam, ita & solam institutam a Deo vestram Apostolicam potestatem existimas.*

Intorno poi al secondo punto certa cosa è, che nella Chiesa tale quale fu istituita da Cristo, Cristo medesimo non vi volle alcun Dominato, dicendo, *Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic..... qui major est vestrum, fiat sicut minor &c.* E S. Pietro medesimo, quantunque avesse conseguito il Primato, pure seguendo le vestigia di Cristo di lui Maestro, insegna chiaramente, che niun Dominato debba essere nel governo della Chiesa: (2) *Pascite..... Non ut Dominantes in Cleris, sed forma facti gregis ex animo.*

Venendo indi i Padri alla comparazione de' semplici Vescovi con quelli delle Sedi maggiori, e col Papa medesimo, niun dominio tra essi vi ammettono, riputandoli tutti eguali. Non poteva parlar meglio su tal proposito S. Girolamo, quando paragonando i Vescovi delle più piccole Chiese a quelli delle principali, fece uguale il Vescovo di Gubbio al Pontefice Romano (3) *ubicumque fuerit Episcopus, sive Romæ, sive Eugubii,*

(1) S. Bernardus de Consid. lib. 3. cap. 4.
(2) D. Petrus Epist. 1. c. 5. v. 2.
(3) S. Hieronymus Epist. 85. ad Evagr.

bii, sive Constantinopoli, sive Rhegii, sive Alexandriæ, sive Tanis, ejusdem meriti, ejusdem est & Sacerdotii.

Il che disse anche S. Bernardo, parlando più precisamente del preteso Dominato di Roma, dicendo ad Eugenio Papa: *Non es Dominus Episcoporum, sed unus ex ipsis.*

Nè lascia pertanto il medesimo Santo di abbattere il Dominato ne' suoi primi Natali preteso da Roma per ragione del Primato, avvalendosi della istituzione della Chiesa fatta da Cristo, dell'insegnamento di S. Pietro medesimo primo Primate, e dell'indole del Primate medesimo. *Non enim*, dic'egli, parlando ad Eugenio Papa nelle sue considerazioni, (1) *Tibi ille Petrus dare quod non habuit potuit, quod habuit, hoc dedit, sollicitudinem scilicet super Ecclesias* (ecco in che restringe S. Bernardo l'essenza del Primate, ed il suo officio) *Numquid dominationem? Audi ipsum non dominantes ait in Clero, sed forma facti gregis ex animo, & ne dictum sola humilitate putes, non etiam veritate, vox Domini est in Evangelio: Reges gentium dominantur eorum, vos autem non sic: planum est, Apostolis interdicitur dominatus &c. Ergo tu, & tibi usurpare audes, aut dominans Apostolatum, aut Apostolicus dominatu planè ab alterutro probiberis, aut si utrumque similiter habere velis, perdes utrumque: alioquin non te exceptum illorum numero putes, de quibus quæritur Deus: ipsi regnaverunt, sed non ex me. Principes extiterunt, & non cogno-*

(1) S. Bernardus de Consid. lib. 2. cap. 6.

gnovi eos. Jam si regnare sine Deo juvat, habes gloriam, sed non apud Deum; etsi interdictum tenemus, audiamus edictum, qui major est vestrum, ait, fiat sicut minor, & qui praecessor est, sicut qui ministrat. Forma Apostolica haec est, interdicitur dominatio, indicatur ministratio, quae commendatur ipsius exemplo Legislatoris, qui sequutus adiungit. Ego autem in medio vestrum sum sicut qui ministrat, quis jam se titulo hoc in gloriam putat, quo se prior Dominus Gloriae praesignavit. Meritò Paulus gloriatur in eo dicens: Ministri sunt, & ego, & addit ut minus sapiens dico plus ego in laboribus plurimis, in carceribus abundantius, in plagis supra modum, in mortibus frequenter; o praeclarum Ministerium.

Come dunque per diritto di Primato non è presso il Papa il dominato nella Chiesa, così non è pur diritto di Primato lo spedirsi dal Papa leggi, e precetti assoluti agli Vescovi, ed alla Chiesa, essendo perciò sempre ingiuriosa alla Chiesa la pretensione di un cieco ossequio verso qualunque Pontificio Decreto, perch' è troppo aliena dalla ragion di Primato.

Ecco come venendo alla pratica, si mostra da S. Cipriano troppo alieno dal preteso indoveroso fasto S. Pietro, primo Primate (1): *Nec Petrus, quem primum Dominus elegit, & super quem aedificavit Ecclesiam, cum secum Paulus de Circumcisione postmodum disceptaret, vindicavit sibi aliquid insolenter, aut arroganter assumpsit, ut di-*

(1) S. Cyprianus Epist. 71.

diceret se primatum tenere, & obtemperari, ac novellis, & posteris sibi potius oportere.

E ciò fu la causa, che S. Gregorio Magno considerando il Primato giusta la sua indole, quando ricevè la lettera di Eulogio Patriarca di Alessandria, in cui se gli significa di aver comunicato ad altri il sentimento di esso S. Gregorio colla espressione *sicut jussisti*, gli risponde, che tolga l' espressione di comando, perch'egli non è, che ciò, ch'è ogni altro Vescovo, nè perciò gli conviene il comandare (1) *vestra Beatitudo mihi loquitur dicens: sicut jussisti. Quod verbum jussionis peto a meo auditu removere; quia quis sum, qui estis. Loco mihi enim Fratres estis, moribus Patres; non ergo jussi, sed quae utilia visa sunt, indicare curavi.*

Varie Funzioni del Primate, e come debbano esercitarsi.

Tutto ciò è quanto riguarda l' essenza del Primato. Le principali poi, anzi le uniche sue funzioni sono intorno al conservarsi la vera Fede, e nel regolarsi la Disciplina: e come intorno al secondo punto ne discorreremo diffusamente nel §. terzo, dove dimostraremo a quali leggi sia tenuta la Pontificia Potestà del Primato nel governo della Chiesa; così non è nostro assunto il parlar della prima funzione, non raggirandosi le nostre riflessioni nelle presenti contese in materia di Fede.

In-

(1) S. Gregorius Papa I. lib. 7. Epist. 30.

Intorno a ciò per altro: se il Papa nelle contese di Fede rappresenti la sua persona, in qualità di persona pubblica soltanto nel Concilio Universale, come dice S. Antonino Arcivescovo di Firenze, e se ciò sarebbe, come altri vogliono, il decidere *ex Cathedra*, e se allora decide irrefragabilmente coll'ajuto della Chiesa Universale; o se decidendo, come ora suol decidere per mezzo delle sue Decretali, le sue decisioni diventan regole di Fede, quando acquistato avessero il consenso della Chiesa Universale adunata in Concilio, o sparsa per il Mondo, ne discorrono a bastanza molti Uomini dotti.

Devesi pertanto avvertire, che si debbano far valere nel Romano Pontefice tutti gli Epiteti dati a S. Pietro, ed insieme al Romano Pontefice da' Padri, cioè, ch' egli sia, come dice S. Gio. Crisostomo: (1) *Columna Ecclesiæ, Fidei basis*, o come dice altrove (2) *Firmamentum Fidei, Confessionis fundamentum*; che egli sia, come disse Filippo Legato Apostolico nel Concilio Efesino, *totius Fidei caput*; ch' egli sia, come dice S. Epifanio: (3) *In quo stabilita fides est*; che sia come dice Asterio Vescovo di Amasea: (4) *Fidei Petra*; che sia egli colui, il quale, come dice Teodoro Studita, *Fidei claves accepit*, e che sia ancora *Magister*, *&* Do-

(1) S. Joannes Chrysostomus Homil. 2. in Psalm. 50.
(2) S. Joannes Chrysost. Homil 4. de decemmillium debit.
(3) S. Epiphanius in Ancor. cap. 9.
(4) Asterius Episcopus Amasenus in orat. de Petro & Paulo.

Doctor Ecclesiæ, come si dice ne' Concilj Lateranense, e Fiorentino; e si devono pure far valere nel Papa altri molti non dissimili titoli.

Ma nel tempo stesso è anche necessità di doversi far valere per la Chiesa, ciò che disse di essa Cristo medesimo *Portæ inferi non prævalebunt adversus eam*, e si dee pur' ammettere, ch' essa sia come dice S. Paolo (1) *columna, & firmamentum veritatis*.

Si dee pertanto anche far valere a favore della autorità decisiva de' Vescovi, e de' Concilj ciò che dissero gli Apostoli: *Visum Spiritui Sancto, & Nobis*, ed in conseguenza anche ciò, che dissero i Padri del Concilio Generale VIII. nell' Azione LXI. *Spiritus enim Sanctus, qui loquutus est in Sancta Romana Ecclesia, credimus, quod, & in nostris Ecclesiis loquutus extiterit: meminerant enim illud: visum est Spiritui Sancto, & Nobis*.

Nè si dee trascurare intorno alla necessità del Concilio nella materia di Fede l' ingenua confessione del Papa S. Martino I. (2). *Ideoque necesse habuimus cætum Generalem Fratrum, & Coepiscoporum nostrorum in Romana Civitate congregare. In quorum præsentia memoratorum Hæreticorum scelerata conscripta examinata, atque denudata sunt, & Apostolico* Mucrone, *Patrumque definitionibus uno ore, unoque spiritu condemnavimus*.

Nè

(1) D. Paulus Apost. Epist. 1. ad Timotheum cap. 3.
(2) Martinus Papa I. in Epist. ad Armandum Trajectensem.

Nè dee disprezzarsi tra tanti altri il sentimento della Glossa del Decreto di Graziano su di tal proposito nel capitolo Anastasius dist. 19., *videtur, quod Papa tenetur requirere Concilium Episcoporum, quod verum est, ubi de Fide agitur.*

Ed il Testo medesimo molto più comprova tal necessità, tal quale si legge nel libro Pontificale, donde lo prese Graziano, che che ne dicono i Correttori Romani: *Anastasius secundus natione Romanus fuit temporibus Theodorici Regis. Eodem tempore multi Clerici, & Presbyteri se a comunione ipsius abegerunt, eo quod comunicasset sine Concilio Episcoporum, vel Presbyterorum, & Cleri cunctæ Ecclesiæ Catholicæ, Diacono Thessalonicensi, nomine Photino, qui comunicaverat Acacio &c.*

Nè dee punto trascurarsi la confessione, che ne fece il Sommo Pontefice Innocenzo III. scrivendo al Re Filippo Augusto, il quale chiedea lo scioglimento del suo Matrimonio; quantunque allora avevano già cominciato ad avanzare il passo le novelle massime Romane; onde ciò non ostante dice il Pontefice: (1) *verum si super hoc absque generalis determinatione Concilii determinare aliquid tentaremus præter Divinam offensam, & mundanam infamiam, quam ex eo possemus incurrere, forsan ordinis, & officii nobis periculum immineret: cum contra præmissam veritatis sententiam nostra non posset autboritas dispensare.*

§. II.

(1) Innocent. Papa III. lib. 3. Epist: 104.

§. II.

Vera Idea della Potestà de' Vescovi nel Governo della Chiesa.

BIsogna confessare, che sia tanto vera l'accennata distinzione del Primato dal Vescovato, quanto è l'unico mezzo di conciliare tutto ciò, cha di vario, e ripugnante sembra esser nella presente materia.

La detta distinzione pertanto è quella, che salva la ragion del Primato ed insieme l'autorità de' Vescovi, giacchè senza di essa s'incontrarebbono mille contradizioni.

Ci fa essa dunque conoscere, che quantunque il Primato di S. Pietro riguardasse tutta la universal Chiesa di Cristo, con tutto ciò, perchè l'essenza non consisteva nell'immediato governo di tutte le parti della Chiesa, non importò punto il Primato, che S. Pietro fosse l'unico Pastore istituito da Cristo, e che a lui solo, come ora si pretende contra la testimonianza di Cristo medesimo, e de' Padri, fosse stata data la Podestà, e Giurisdizione per il Governo dell'Universo, imperciocchè Cristo medesimo v'istituì gli altri Pastori forniti della opportuna potestà, tra' quali v'istituì anche S. Pietro, dicendo loro indistintamente, *sicut misit me Pater, & ego mitto vos*.

Al detto senso dell'autorità di Cristo segue la Testimonianza de' Padri; onde riflettendo S. Giovanni Crisostomo alle dette parole di Cristo

 in-

insegna, che Cristo con tal formola di parlare diede agli Apostoli tutta la sua Potestà, e tutto il suo Ministero nel governo della sua Chiesa (1) *quare hoc dicit? eorum animos erigit, & suam proponit authoritatem; siquidem suum eis relicturus erat Ministerium*.

Della stessa sentenza sono Teofilatto, ed altri Padri; onde disse a proposito S. Cipriano(2): *hoc erant utique, & cæteri Apostoli, quod fuit Petrus pari consortio præditi, & honoris, & potestatis*.

Il che è tanto vero, che ciò appunto fu la cagione, che nel primo esercizio del governo della novella Chiesa ugualmente S. Pietro, che gli altri Apostoli furono chiamati da S. Paolo Legati di Cristo, dicendo egli senza veruna distinzione: *pro Christo Legatione fungimur*.

Ma, perchè gli Apostoli non dovevano essere eterni, la medesima Divina Sapienza perciò dispose, che il di loro officio in governar la Chiesa passasse nei Vescovi, come assicura di ciò l'Apostolo ai medesimi Vescovi nell'avvertirgli ad adempiere il proprio officio, perchè commesso loro dallo Spirito Santo: *Attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*.

Passò pertanto nel Romano Pontefice la qualità, ed officio di Capo, e di Primate, il quale era nella persona di S. Pietro, giusta la Dot-

(1) S. Joannes Chrysostomus Homilia 85. in Joannem.
(2) S. Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ.

Dottrina della nostra Chiesa Cattolica convalidata dal comun suffragio de' Padri.

Ma la Divina istituzione del governo della Chiesa richiese ancora, che passasse ne' Vescovi la potestà, ed officio Pastorale, ch'era negli Apostoli. Il che nella Chiesa fu così certo, che per cosa troppo manifesta fu da' Padri affermata: *Manifesta est sententia*, disse perciò S. Agostino (1), *Domini nostri Jesu Christi Apostolos mittentis, quibus nos successimus, eadem potestate Ecclesiam Domini gubernantes*. Nè S. Girolamo lasciò di notarne la costante comune opinione, dicendo (2): *Apud nos Apostolorum locum Episcopi tenent*; il che dopo tanti altri Padri si confessò anche dal Sommo Pontefice Gregorio Magno il Santo: (3) *Apostolorum profectò nunc in Ecclesia Episcopi locum tenent*.

Il che avevano detto molto prima S. Cipriano, S. Firmiliano, ed altri Padri. (4)

Donde nacque, che ciascuna Sede Vescovile sia stata chiamata Sede Apostolica, e che la stessa dignità Vescovile godesse il nome di Apostolato: e perciò disse S. Agostino parlando di tutte le Chiese: (5) *Christiana Societas per Sedes Apostolorum, & successiones Episcoporum certa per orbem propagatione diffunditur*.

 Ma

(1) S. Augustinus lib. 7. de Baptism. cap. 53.
(2) S. Hieronymus Epist. 54. Homil. 29. in Evangel.
(3) S. Gregorius Magnus.
(4) S. Cyprianus Epist. 89. ad Florent. S. Firmianus Epist. 55. apud S. Cyprianum.
(5) S. Augustinus Epist. 47. ad Fratres Atadaurenses.

Ma in grazia della brevità, tralasciando tanti altri antichi monumenti, basterà rapportare ciò, che notò su tal proposito Giovanni Filesac antico, e celebre Teologo di Parigi nel suo Trattato *de Sacra Episcoporum authoritate* (1); *nec illud prætermittendum in iis, quæ nunc prolata sunt, Sedem Apostolicam vocari omnem Sedem Episcopalem; quod ex eo profectum esse constat, quoniam Episcopi Apostolorum Successores esse dicantur. Concil. Telens. c. 1. Sedes Apostolica nuncupatur Sedes Primatis, & Metropolitani: hinc etiam factum, ut Episcopalis dignitas Apostolatus vocetur, ut apparet ex multis, & variis Epistolis ad Episcopos scriptis; tantumque proferam Epistolam Braulionis ad Isidorum Hispalensem Episcopum, & Ruricii Episcopi Lemovicensis Epistolam ad Æ.vium, quæ est* 8. *lib.* 2.

Onde fu anche sentimento comune de' Padri, che come il Romano Pontefice, così ogni Vescovo fosse Legato di Dio. S. Ignazio martire, e discepolo di S. Giovanni nella sua Lettera diretta a' Filadelfiensi insegna, che l' officio del Vescovo sia diretto, *ut obeat ibi legationem Dei*.

Così conobbero gli Antichi PP. una uguale ragione, per cui tanto il Papa, come ogni Vescovo, Vicario di Cristo chiamar si dovesse, perch' essi egualmente la di lui persona rappresentano. Tale appunto fu la sentenza di S. Cipriano rapportata in molte sue Lettere, e tra le altre nella LV. diretta a S. Cornelio Papa: *Epi-*

(1) Filesecus de Sacra Episc. authoritate cap. 9. §. 5.

Episcopus personam habet Christi: disse anche S. Ambrogio (1) *& Vicarius Domini est*; e S. Agostino, o sia l' Autore delle questioni del vecchio e nuovo Testamento, non lasciò anche di accennarlo: (2) *Antistitem puriorem cæteris esse oportet. Ipsius enim Christi habere Personam videtur: est enim Vicarius ejus..... quia necesse habet quotidie Christi vicem agere:* anzi dice S. Basilio (3), che il Vescovo sia così di propria indole Vicario di Cristo, che il detto Vicariato sia il proprio constitutivo di esso: *Nihil aliud Antistes quam is, qui personam Christi sustinet.*

Nè in fatti stimarono i Vescovi medesimi, che il di lor Pastoral' officio fosse di altra ragione, che di quella del Vicariato, che Cristo aveva loro conferito: *Nos omnes, licet indigni,* dissero i Padri del Concilio Meldense, (4) *Christi tamen Vicarii, & Apostolorum ipsius successores, consilium Dei adnunciamus*; e di nuovo (5): *Nos autem Dei judicio sui ab illo Vicarii constituti juxta ministerium nostrum pro viribus decertare studebimus.*

E' vero, che Cristo singolarmente disse a S. Pietro: *tibi dabo claves*; in che si fa consistere ogni, e qualunque Potestà (qual potestà delle chiavi diede indi anche agli Apostoli): ma è vero altresì (per parlar precisamente di

(1) S. Ambrosius in Car. II.
(2) Quæst. ult.
(3) S. Basilius Conf. Mon. c. 22. Tom. 2. p. 792.
(4) Conc. Melden. in Præf.
(5) Idem cap. 18.

tal singolarità, su di cui si fa tutto il fondamento a favore dell'assoluta potestà del Romano Pontefice), che con ciò Cristo non volle altro, che provvedere all'unità della Chiesa, come San Cipriano ne assicura Jubejano: *Petro primum Dominus, super quem ædificavit Ecclesiam, ut inde unitatis originem institueret, potestatem istam dedit*; e come lo insegnò giusta lo spirito della Chiesa S. Anselmo (1): *eam potestatem, quasi uni Petro concessit specialiter, ut ad unitatem nos invitaret*.

Come poi col dirigere a S. Pietro solo la promessa della detta potestà, quantunque indi fosse data ad altri ancora, intese Cristo di provvedere all'unità della Chiesa, ce lo spiegano parimente i Padri, i quali c'insegnano, che acciocchè i Pastori della Chiesa capissero la necessità di doversi mantenere nell'unità della Chiesa Cattolica, Cristo volle indicar loro, che la Potestà, ch'egli lasciava nel salire al Padre, la lasciava soltanto in quella Chiesa, che unita fosse al Capo, e perciò, disse Tertulliano contro i Cainiani: (2) *memento claves hic Dominum Petro, & per eum Ecclesiæ reliquisse*, o come disse altrove: (3) *per ipsum ipsa clavem imbuit*.

Ed in fatti insegnano più precisamente su tal proposito i Padri, che tal Divino stabilimento importasse effettivamente, che qualunque Pa-

(1) Anselmus in cap. 16. Matth.
(2) Tertull. Scorpiac. cap. 10.
(3) Idem de Pudic. cap. 21.

Pastore fuori della Chiesa unita al Capo, essendo egli perciò fuori dell'unità della Chiesa di Cristo, si dovesse riputare privo della detta potestà: *Istam, quæ miseri*, disse S. Agostino, (1) *dum in Petro, Petrum non intelligunt, & nolunt credere datas Ecclesiæ claves Regni Cælorum, ipsi eas de manibus amiserunt*.

Ma non è affatto vero, che, perchè Cristo disse a S. Pietro *tibi dabo claves*, non avesse data ad altri la medesima Potestà; il che ripugna al testo Evangelico: anzi fu sentimento de' Padri, che Cristo quelle medesime parole, *tibi dabo*, ed altre, che disse singolarmente a S. Pietro, le diresse alla Chiesa medesima, perchè allora, come disse più volte S. Agostino, S. Pietro *Ecclesiæ gerebat personam*; ed in conferma di ciò il medesimo S. Dottore, parlando della collazione della detta potestà delle chiavi, quantunque a S. Pietro fosse stato detto *tibi dabo*, espressamente dice, che con tutto ciò la detta potestà non fu data a S. Pietro solo, ma bensì all'unità della Chiesa: (2) *has enim claves non homo unus, sed unitas accepit Ecclesiæ*.

Di più, dice il medesimo S. Agostino, che non altrimenti furono dirette a S. Pietro tali promesse, che per indicarsi di essere in lui il Primato della Chiesa; onde furono dirette a lui, come a quello, che perciò tutta la Chiesa

 rap-

---

(1) S. Augustin. de Agon. Christian. cap. 31. apud Bedam T. 6. p. 550.

(2) S. August. in Joann. de Natali Apost. Petri, & Pauli.

rappresentava (1): *referuntur ad Ecclesiam, cujus ille cognoscitur gessisse personam propter Primatum, quem in discipulis habuit.* Anzi perciò il medesimo S. Dottore appoggiato a tal ragione, stimò, che il darsi la detta Potestà a S. Pietro fosse una conseguenza necessaria di essersi data alla Chiesa (2). *Petro enim figuram Ecclesiæ sustinenti datas claves, atque hinc Ecclesiæ datas.*

Non già in quanto, che sotto il nome di Chiesa intender si dovesse la moltitudine, e la comunità dei Fedeli, e che perciò, avendo avuta questa la potestà delle chiavi, non fosse il Papa, che il Capo Ministeriale di essa comunità, da cui ricevesse la potestà, giusta la perniciosa opinione di alcuni Scrittori: ma in quanto, che Cristo volle, che quella medesima potestà, che promise a S. Pietro fosse anche negli altri Vescovi; perchè in essi si contiene la Chiesa, come ce l' insegna S. Cipriano, scrivendo a Florenzio Pappeano: *Scire debes Episcopum in Ecclesia esse, & Ecclesiam in Episcopo, ut si quis cum Episcopo non sit, in Ecclesia non esse.*

In fatti il medesimo S. Cipriano attesta di esser così certo, che S. Pietro in tal promessa di Cristo rappresentava la Chiesa, ch' egli non ricevè, che le chiavi della medesima Chiesa: *ad Ecclesiam*, dice, scrivendo a Jubejano, *quæ una est, & super unum, qui claves ejus accepit, Domini voce fundata est.* E con

(1) Idem Epist. 165. ad Gener. Enarr. in Psalm. 108.
(2) Idem de Agon. Christi c. 30.

E con tutto ciò insegna altrove, parlando della medesima promessa di tal potestà, che intanto vi si rappresentava la Chiesa, in quanto veniva intesa per i suoi Prelati (1): *Dominus noster, cujus præcepta metuere, & observare debemus, Episcopi honorem, & Ecclesiæ suæ rationem disponens, in Evangelio loquitur, & dicit Petro: Ego tibi dico &c. Tibi dabo claves &c. quæ ligaveris &c: inde per temporum, & successionum vices Episcoporum ordinatio, & Ecclesiæ ratio decurrit, ut Ecclesia super Episcopos constituatur, & omnis actus Ecclesiæ per eosdem Præpositos gubernetur.*

Anzi il medesimo S. Agostino, il quale disse, che in riguardo di tal promessa S. Pietro rappresentava la Chiesa, insegnò ancora, che sotto il nome della Chiesa gli Apostoli, ed i Successori riceverono la Potestà (2): *Petrum, Paulum, Joannem, cæterosque Apostolos claves accepisse, easque adhuc in Ecclesia esse, sed omnes in Petro accepisse, ut Ecclesiæ figuram.*

Onde disse a proposito S. Gregorio Nisseno (3): *per Petrum Episcopis dedit claves*; ed insegnò anche S. Giovanni Crisostomo (4), che il nome di Chiesa s' intende per coloro, *qui præsunt Ecclesiæ.*

Ed ecco, che fu un tratto ammirabile della

(1) S. Cyprianus Epist. 26.

(2) S. August. serm. 24. de Div. cap. 6.

(3) S. Gregorius Nyssenus Tract. in eos, qui ægrè castigari ferunt.

(4) S. Joan. Chrysost. in Matth. 18.

la Divina sapienza di Cristo per provvedere all' unità della Chiesa sua il commettere al Capo di essa quella Potestà, che voleva comune agli altri Pastori, cioè, acciocchè questi non si alienassero da quello, in cui erano stati essi compresi, e rappresentati: *Bono unitatis*, disse perciò S. Ottato celebre Vescovo di Milo contro Parmeniano, *Beatus Petrus . . . . . claves Regni cælorum communicandas cæteris solus accepit*.

Così fu anche effetto della medesima Divina Provvidenza di Cristo in beneficio dell' unità della sua Chiesa il dire singolarmente a San Pietro, *pasce oves meas:* su le quali parole notò S. Bernardo: *certe præsentes cæteri condiscipuli erant, cum committens omnes uni, unitatem omnibus commendaret in uno grege, in uno Pastore*.

Ma anche allora furono dette tali parole a S. Pietro, come rappresentante la Chiesa, cioè il Ceto dei Pastori. Onde disse S. Ambrogio (1): *Quas oves, & quem gregem non solum tunc Beatus suscepit Petrus, sed & nobiscum eas suscepit, & cum illo eas nos suscepimus omnes*. Anche S. Agostino dice lo stesso (2): *quod Pastor est* (Christus) *dedit, & membris; nam & Petrus Pastor et cæteri Apostoli Pastores, et boni Episcopi*; e più acconciamente dice altrove il medesimo Santo, che Cristo la parola *pasce* non la disse a S. Pietro solo, ma al suo Corpo, cioè alla sua Chiesa: *non ipso Petro, sed in corpore suo, ait Petro, amas me, pasce oves meas*.

Con-

(1) S. Ambrosius lib. 2. de Dignitate Sacerdotali cap. 2.
(2) S. Augustinus Tract. 47. in Joannem.

Considerò pertanto S. Leone Magno la qualità di Pastore negli altri Apostoli, e considerò ancora la qualità di Capo in S. Pietro, onde stimò di confessare per salvare le rispettive qualità, che la cura Pastorale non fu data a San Pietro solo, ma che a lui più degli altri fu commessa: *Beato Apostolo Petro supra cæteros, hoc est præ cæteris post Regni claves Ovilis Dominici cura mandatur.* (1)

Abbiamo dunque giusta la Dottrina Angelica, ed il comune sentimento de' Padri, che non sia il Romano Pontefice l'unico Pastore istituito da Cristo; nè che la qualità di Capo, e di Primate importa, che a lui solo sia stata commessa tutta la potestà, e tutto il governo della Chiesa; ma che anche gli Apostoli, ed i Vescovi di loro Successori, i quali sono anche Vicarj di Cristo, siano stati dal medesimo istituiti Pastori di essa, forniti di podestà, e giurisdizione, quantunque riservate a S. Pietro, ed indi al Papa le prerogative, che porta seco la ragion di Primate; così che quanto sarebbe lesiva dell'unità della Chiesa la destruzione del Primato, tanto lo sarebbe il negare ai Vescovi quella Potestà, che fu da Cristo loro concessa.

Tali verità, che deduco dall'autorità de' Padri le trovo anche sostenute dal Clero Gallicano in una antica dichiarazione, e rinnovata nell'anno 1682., la di cui somma si è:

Neminem Orthodoxorum dubitare, quin Papa sit Caput, Pastor, & Primus universalis Ecclesiæ, uti loquitur Concilium Florentinum, cujus Po-

(1) S. Leo Serm. 72.

Potestatis jure posse eum in casibus, & forma in Jure præscriptis providere Regimini omnium Ecclesiarum, omnique Pastorali functioni. Verum ea Doctrina non destruit Jus Episcopale, neque propterea admittit in Delegatis, ut sine Episcoporum licentia omnia eorum munia obire possint. Hierarchiam nibil esse aliud quam subordinationem quamdam membrorum ad Caput; eo esse comparatum, ut membra conservet sub capitis regimine, ac licet utrique, & caput, & membra potestatem, & vitam ducant ab eodem Christo, non tamen eadem vi, neque pari auctoritate: Apostolos, haud minus Petro fuisse subjectos, quamquam æque ac Petrus a Christo missionem habuissent; ita Episcopos, qui Apostolis successerunt, haud minus a Christo habere potestatem, licet eam exercere sub Papa Petri successore debeant. Cæterum violari Episcopatum secundum Cyprianum, nisi Episcopus agnoscatur a Spiritu Sancto præpositus gregi; qui se ab ejus auctoritate segregaverit, ab eo id pati Ecclesiam, quod Sol erepto radio, obstructo rivo fons, detracto uno ramo arbor tota pateretur. Ac neminem Ecclesiæ verè esse conjunctum, qui non agnoscat, & superiorem in totius corporis capite potestatem, & quæ in subjectis particularium Ecclesiarum capitibus vigeat; & Papam quidem instar Petræ esse, in qua fundetur Ecclesia, Episcopos verò columnarum instar, qua portetur: atque omnino ad substentandam tanti ædificii structuram, & Petram, & columnas æquè conservari oportere.

E dunque un errore detestabile quella falsa massima, che ha tanta voga presso de'Romani Scrittori, tanto nuova, perchè inudita per do-

dodici secoli, quanto perniciosa per i suoi sperimentati cattivi effetti, di avere i Vescovi la Potestà di Giurisdizione dal Papa, e di essere di lui Vicarj, come se nè gli Apostoli fossero stati istituiti Vescovi da Cristo, nè gli altri Vescovi ne fossero i Successori; ond'è, che la facoltà Teologica di Parigi dopo varie condanne di simili proposizioni, non lasciò di condannare anche quelle, che si contenevano nel libro intitolato *la deffense de l'autoritè de notre Saint Pere le Pape ec.*, stampato sotto il nome di Giacomo Venanzio l'anno 1658. nella di cui censura, che fu altra volta confermata, tali proposizioni furono dichiarate false, e contrarie all'Evangelio: *Hæ propositiones, quarum duæ priores asserunt, Apostolos non fuisse constitutos Episcopos a Christo; cæteræ verò, potestatem jurisdictionis Episcoporum non esse immediatè a Christo, falsæ sunt, verbo Dei contrariæ, & olim a Sacra Facultate reprobatæ.*

Conviene dunque ai Vescovi, tanto perchè ad essi spetta la cognizione degli errori, quanto perchè essi sentono gli effetti del pregiudizio, così in se stessi, come ne' di loro Sudditi, e Diocesi, conviene, dico di abborrire tali massime, nè di permettere almeno, che s'insegnino ne' di loro Seminarj, nè di aver essi scrupolo di far nelle occorrenze, quando esteriormente la forza non gl'impedisse, ciò, che il di loro Pastorale officio, ed economia richiederebbe, con esercitare la di loro innata potestà (quantunque certi atti si pretendano esser proprj del Papa) giacchè i stabilimenti fatti da Cristo

per

per il governo della sua Chiesa non ammettono prescrizione.

Conviene anche ai Principi, a' quali è stata commessa la difesa della Religione, e della Chiesa, se vogliono, come devono, mantener illeso, e lontano da ogni pregiudizio il di loro Regno, di far valere, e di far, che sia illesa quella Potestà, che Cristo diede ai Vescovi.

L' esempio si dà alli Principi dell' Imperadore Carlo Magno, quando col suo Capitolare ordinò, che niuno ardisse di ledere la Potestà de' Vescovi, perciò che ridondava in pericolo di tutto il suo Impero; e che la credenza su di ciò esser dovesse, di esser nei Vescovi quella Potestà, che Cristo diede a S. Pietro, di cui non solamente il Papa, ma anche i Vescovi fanno le veci (1). *Præcipimus, atque jubemus, ne forte, quod absit, aliquis circa Episcopos leviter, aut graviter agat, quod ad periculum totius Imperii nostri pertinet. Et ut omnes cognoscant nomen, potestatem, vigorem, & dignitatem Sacerdotalem, quod ex verbis Domini facilè intelligi potest, quibus Beato Petro, cujus vicem Episcopi gerunt, ait: quodcumque ligaveris &c.*

Nè mancano per altro degli Editti de' Re di Francia per l' osservanza delle dichiarazioni, e censure del Clero, o de' Teologi contra simili massime.

Prima però di chiudere il presente Paragrafo, fa duopo avvertire, che acciocchè il Vescovo goda la Potestà, che Cristo lasciò nella Chie-

(1) Capitularium lib. 5. cap. 315.

Chiesa, non debba così strettamente esser unito al Romano Pontefice, che distaccandosi per qualche legittima causa, non sia più nella Chiesa Cattolica, e perda in conseguenza la sua Potestà delle Chiavi. Il caso appunto sarebbe, quando il Papa ordinasse cosa, che o fosse un errore in Dottrina, o ripugnasse ad ogni dovere: ed in un tal caso, quantunque i Vescovi non ubbidissero, come non sono tenuti ubbidire, pure niente ciò impedisce, che persistano essi nella Chiesa, e godano la detta Potestà, quantunque anche dal Papa, come disubbidienti fossero espressamente privati della sua comunione.

E' vero pertanto, che il Papa può errare, e commettere degli eccessi, come gli esempj non permettono, che se ne dubiti.

Ma è anche vero, che, come dice S. Leone Magno (1): *aliud sunt Sedes, aliud Præsidentes;* e che sebbene il merito de' Prelati sia diverso, restano con tutto ciò sempre le stesse le prerogative delle Sedi, come dice altrove il medesimo S. Leone (2): *etsi diversa nonnumquam sunt merita Præsulum, tamen jura permanent sedium.*

E perciò è anche vero giusta le promesse di Cristo, che quantunque il Papa errasse, resta con tutto ciò sempre illesa la Chiesa Cattolica, la Fede Romana, e la Sede Apostolica capo della Fede, e vincolo della comunione Ecclesiastica, come anche resta illesa la ragion di Ca-

(1) S. Leo P. I. Epist. 53. ad Anast.
(2) Idem Epist. 62. ad Maxim.

Capo, e di Primate nella successione dei Romani Pontefici; sicchè basterà essere unito collo spirito alla Fede Romana, alla S. Sede, ed al Primate per continuare nell'unità della Chiesa, e possedere la potestà delle Chiavi, quantunque per qualche tempo esteriormente non fosse unito al Papa. Non mi affatico nel provar tutto ciò, perchè oltre che non spetti alle nostre materie susseguenti, è stato anche diligentemente maneggiato, e provato da uomini dotti.

Non stimo però di tralasciare il Baronio, il quale puol far conoscere alla Corte di Roma in qual pessimo stato per opera di alcuni Pontefici sia stata talvolta ridotta la Chiesa, e quanto il loro esteriore la deformasse presso i Fedeli; e puole nel tempo stesso fare anche conoscere agli Eretici, che vi resta con tutto ciò intatta la dignità, vi persiste la Sede di S. Pietro, e vi rimane Cristo medesimo; bastando perciò ai Fedeli di starvi uniti collo spirito, senza che sieguano il Pontefice in ciò, che possa avere in se stesso di cattivo. Ecco com'egli parla nella sua storia del secolo X. num. VIII. *Quæ tunc facies sanctæ Ecclesiæ Romanæ? Quam fœdissima, cum Romæ dominarentur potentissimæ ęque ac sordidissimę Meretrices? Quarum arbitrio mutarentur Sedes, darentur Episcopi, & quod auditu horrendum, & infandum est, intruderentur in Sedem Petri earum Amasii pseudo Pontifices, qui non sint, nisi ad consignanda tanta tempora, in Cathalogo Romanorum Pontificum scripti. Quis enim a scortis hujusmodi intrusos sine lege, legitimos dicere posset*

ſet Romanos fuiſſe Pontifices? Nuſquam Cleri eligentis, vel poſtea conſentientis aliqua mentio, Canones omnes præſſi ſilentio, decreta Pontificum ſuffocata, proſcriptę antiquę traditiones, vetereſque in eligendo Summo Pontifice conſuetudines, ſacrique ritus, & priſtinus uſus prorſus extincti. Sic vindicaverat omnia ſibi libido ſæculari potentia freta, inſaniens Oeſtro percita dominandi. Dormiebat tunc plane alto (ut apparet) ſopore Chriſtus in navi, cum biſce flantibus validis ventis, navis ipſa fluctibus operiretur, dormiebat, inquam, qui iſta non videre diſſimulans ſineret ſic fieri, dum non exurgeret vindex. Et, quod deterius videbatur, deerant, qui Dominum ſic dormientem clamoribus excitarent Diſcipuli. Quales delectos ab biſce monſtris Prȩsbyteros, & Diaconos Cardinales fuiſſe putandum: cum nihil tam naturæ inſitum ſit, quam unumquemque ſibi ſimilem generare? Quos in omnibus iis, a quibus delecti fuerint, conſenſiſſe dubitare quis poterit, imitatoſque ipſos eſſe, ſectatoſque eorum veſtigia quis non facile credat?

Queſto è il cattivo ſtato della Corte Romana deſcritto dal Baronio, il quale tanto più mi è piaciuto quì rapportare, in quanto in eſso ſi trattò non ſolo del caſo, che da un Ponteſice ſi proferiſſe, e s' inſegnaſſe qualche errore, ma anzi del caſo, che la Sede Apoſtolica ſi teneſſe da Ponteſici quaſi illegittimi, e per ogni verſo peſſimi colla ſovverſione di ogni dritto, acciocchè viepiù ſi confermi il mio aſſunto.

Seguita dunque a dire il Baronio: *Sed una reliqua conſolatio piis, quia etſi Dominus dormi-*

 vit,

vit, in eadem tamen navi dormivit, in eadem navi, quæ typum Ecclesiæ gerit, constitit, nec ab ipsa recessit, semperque in Ecclesia mansit, in qua (ut ita dixerim) tenetur suis promissionibus vinctus, & suis verbis arctius alligatus, cum dixit, vobiscum sum usque ad consumationem sæculi, obligatusque sponsionibus suis, ita Petro navis hujus Archinautæ clavum tenenti pollicitus: Rogavi pro te, Petre, ut non deficiat Fides tua, & Tu es Petrus, & super hanc Petram ædificabo Ecclesiam meam, & Portæ Inferi non prævalebunt adversus eam. Qui ergo dormit ad tempus Dominus, tandem vigilat, ut perficiat verbum suum. Ut hac ex parte dici possit: Ecce non dormitabit, neque dormiet, qui custodit Israel: Justus igitur, qui ex fide vivit, ista considerans, securitate Domini promissionum, & certitudinum fidei securus cum Domino dormit, vigilans præcibus ad interpellandum ipsum, ut justificetur in sermonibus suis, ut quæ promisit, adimpleat.

Scandalum vero ille tantum patitur in hac horrida tempestate, qui, fidei expers, ad fluctus obruentes navim intentus oculis, Domini in eadem commorantis navi penitus obliviscitur, atque inesse non putat, illud impium mente volvens: Quomodo scit Deus, etsi est scientia in excelso: sicut impii novatores, Evangelicæ fidei quam profitentur exortes, talibus fluctibus obrui videntes Petri Naviculam, non esse in ea Christum impiè blasphemabant, posseque eam mergi, immo demersam contra Christi promissiones obganniunt; planè cæci.

§. III.

§. III.

Che qualunque potestà si voglia ascrivere al Romano Pontefice per ragion di Capo, e di Primate, non possa esercitarsi, che giusta il Prescritto de' Canoni, i quali obbligano ugualmente il Papa, che gli altri Vescovi.

PRetendono gli Scrittori Romani, che per ragion di Capo, e di Primate, e per Diritto in conseguenza di Pastore Universale spetti al Papa la pienezza di Potestà immediata di tutta la Chiesa, la quale da niun limite possa esser ristretta, e trattenuta, e che gli altri Vescovi chiamati *in partem sollicitudinis*, sono ristretti ne' limiti della propria Diocesi con quelle limitazioni, che loro prescrivono i Sacri Canoni: e passò tant'oltre l'adulazione, che per togliere l'importante ostacolo de' Sacri Canoni al libero esercizio della pretesa assoluta potestà del Papa, vi sono stati degli Scrittori, i quali hanno avuta la sfrontatezza di asserire di potere il Papa distruggere tutto il Diritto Canonico con farne un altro a suo modo.

Dalla adulazione pertanto si passò facilmente alli fatti, sicchè si vide tenacemente abbracciata una tal massima da' Romani Pontefici, perchè troppo confacente, e profittevole al di loro vantaggio.

Ecco dunque come il Papa Eugenio IV. in una sua Bolla diretta a tutt'i Fedeli su tal proposito la discorre, condannando la contraria

sentenza, come un errore non lontano dalla Eresia, e per un delitto di Sacrilegio *Nam hoc de Jure notissimum est, quod possumus quaecumque statuta, declarata, sive sancita per quoscumque praedecessores nostros, vel per quaecumque Concilia, dummodo in ipsis fidei fundamenta non existant, sive ex hoc universalis Ecclesiae bonum principaliter non turbetur, ut Vicarius Christi, & irreprehensibiliter pro nostro amovere, & corrigere lubitu voluntatis, & contra sentire non esse procul ab haeresi, & velle ligare manus Vicarii Jesu Christi, & in Terris Dei Legati, sive ipsius gesta judicare, vel improbare, quod sacrilegii crimen est*.

Ma quì occorre di doversi riflettere.

Primo, che la pienezza di Potestà di tal fatta nei Romani Pontefici, non fu nota agli antichi Padri, nè se ne intesero gli effetti, che dopo le novelle Romane massime sbucate dalle false Decretali.

Secondo, che Cristo istituì la Chiesa, ed il Corpo de' Pastori in tal forma, e con tale Potestà, che da se stesso si formasse le leggi dell' esterior governo, come in fatti costa in pratica, che da' primi suoi natali cominciò a formare de' Sacri Canoni, ed ha continuato sempre per tutt' i secoli. Come dunque è stato ispezione, ed officio de' Vescovi lo stabilire la general disciplina per mezzo de' Sacri Canoni, così ugualmente, anzi maggiormente il Romano Pontefice, come più considerabile, vi si vide soggetto.

Ma, perchè i Sacri Canoni, e l' Ecclesiastica disciplina riguardano lo stato generale della Chie-

Chiesa; ed all'incontro è particolare ispezione del Primato, il quale risiede presso del Papa, l'invigilare sulla conservazione del perfetto stato della Chiesa, perciò non altro spetta al Papa per ragion del Primato intorno ai Sacri Canoni, che procurarne l' osservanza. Onde varj Sommi Pontefici si vantarono custodi de' Sacri Canoni; nè dar loro si potè più onorato titolo di questo, come costa da infiniti antichi documenti, sebbene poi ad interpetrarli, si è fatto sempre maggior conto del Romano Pontefice.

Sicchè non è assolutamente vero, che appartenga al solo Primate, o sia al Papa lo stabilire nuovi Canoni, avendo tal podestà il Corpo de' pastori, e perciò nè anche dee dirsi affisso alla potestà del Vicario di Cristo, cioè del Primato l'impedirli, il distruggerli, o mutarli *pro lubitu voluntatis*, come pretende Eugenio IV.; mentre il far ciò sarebbe anzi contro l'officio intrinseco del Primato medesimo, diretto unicamente alla di loro indennità, e conservazione, e sarebbe un ambizioso attentato, perchè estraneo alla genuina potestà del Primato.

Quanto dunque sia perniciosa, ed indegna nella Chiesa di Cristo la Dottrina di potere il Papa distruggere l'intero Diritto Canonico, ce l'indica la facoltà Teologica di Parigi, la quale confutando l'anno 1482. tale Proposizione, la dichiarò scandalosa, bestemmiatoria, notoriamente eretica, ed erronea: *Quod Papa possit totum Jus Canonicum destruere, & novum constituere. Hæc propositio est scandalosa, blasphematoria, & notorie hæretica, & erronea.*

 Quan-

Quanto poi sia lontana dalla mente degli antichi Romani Pontefici l'indicano essi medesimi.

Attesta S. Giulio I. scrivendo agli Orientali, essere ferma costumanza de' Romani Pontefici di non far cosa, che non sia giusta i Canoni: *Nos omnia secundum Canones facimus*, il che dissero molti altri antichi Pontefici.

Tal costume, che si tenne religiosamente da' Romani Pontefici, non era già un effetto del di loro arbitrio, ma era appunto un effetto di quella necessità, che astringeva essi sopra tutti alla esecuzione de' Canoni abbracciati dalla Chiesa, come si fece gloria di confessarlo il S. Pontefice Gelasio VII. scrivendo a' Vescovi della Dardania: *Uniuscujusque Synodi Constitutum, quod universalis Ecclesiæ probavit assensus, nullam magis exequi Sedem præ cæteris oportere quam primam*.

La causa dunque, per cui crederono di esser essi tenuti ad osservare gli stabilimenti Canonici, appunto si fu, perchè si conoscevano inferiori ai Padri in uno congregati. Non potè spiegar meglio la Dottrina, che su di ciò professano i Romani Pontefici, che il Papa Leone III. quando disse nel Dialogo, ch' ebbe con li Legati dell' Imperadore Carlo Magno: *quia me illis Patribus Constantinopolitani Concilii, non dico præferam, sed absit, ut coæquare præsumam*.

Conobbero pure i Romani Pontefici di appartener loro la sottomissione ai Canoni, e non il dominato di essi. Ecco come assicura di ciò il

il Santo Pontefice Celestino VII. li Vescovi dell'Illirico, scrivendo loro: *dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur, simus subjecti Canonibus, cum Canonum præcepta servamus.*

Da tal Dottrina nacque l'altra come una necessaria conseguenza nella mente de' Romani Pontefici, che intorno alli stabilimenti Canonici non solo essi riputarono, che non fosse loro lecito di derogarvi, ma che nè meno avessero affatto tal potestà; e basterà in pruova di ciò la testimonianza, e la confessione di due zelanti, e Santi Pontefici. Dice dunque S. Zosimo Papa (1) *contra statuta Patrum concedere aliquid, vel immutare, ne hujus quidem Sedis potest auctoritas.*

Ed il Papa S. Martino I. nella sua Lettera quinta, diretta a Giovanni Vescovo di Filadelfi, attesta di essere il Papa talmente privo di tal potestà, che non potrebbe derogarvi senza nota di Prevaricatore: *Canones Ecclesiasticos solvere non possumus, qui Defensores Divinorum Canonum, & Custodes sumus, non Prævaricatores.*

Dal difetto di tal potestà conobbero anche i medesimi Romani antichi Pontefici, che ciò, che si facesse contro i Canoni, sarebbe nullo, ed irrito per se stesso. Scrive dunque S. Leone ad Anatolio: *ut omni penitus auctoritate sit vacuum quidquid ab illorum Canonum fuerit Constitutione diversum*; e nella sua Lettera diretta a' Padri del Concilio Calcedonense dice, *infirmum,*

 at-

(1) Zosimus Papa Epist. VII.

atque irritum erit quidquid a preteritorum Patrum Canonibus discreparit .

Ciò du nque , che crederono i Romani Pontefici di poter render glorioso il dı lor governo , appunto si fù , l'essersi contenuti ne' limiti de' Sacri Canoni , nè aver pregiudicato all' altrui potestà , Giurisdizione , e Privilegj.

Ecco come Liberio Papa in una sua Lettera diretta all'Imperador Costanzo dimostra , qual sia il suo Pontificio Governo*: Secutus morem ordinemque majorum nihil addidi Episcopatui Urbis Romę , nihil minui passus sum.*

Lo stesso dice S. Gregorio Magno : (1)*sicut nostra defendimus , ita singulis quibuscumque Ecclesiis Jura servamus*; Anzi il medesimo S. Pontefice attesta , che ridonderebbe ad ingiuria di se medesimo , se turbasse contra gli statuti Canonici gli altrui diritti (2): *Absit hoc a me , ut statuta majorum consacerdotibus meis in qualibet Ecclesia infringam , quia mihi injuriam facio , si fratrum meorum jura perturbo .*

Riputavasi in fatti da' Romani Pontefici tanto alieno dalla di loro potestà qualunque di loro atto contra gli stabilimenti Canonici in pregiudizio altrui , quanto appunto lo sarebbe stato il metter la falce nell'altrui messe : *Itaque* , disse a proposito il Sommo Pontefice Silvestro II. (3) , *in causa Roberti Abbatis . . . hæc*

(1) Gregorius Magnus lib. II. Epist. 39.
(2) Idem lib. II. Epist. 37.
(3) Sylvester Papa II. Epist. 145.

hæc tria consultando proponimus, primum non esse nostri Juris falcem in alienam messem ponere.

Ben si vede dunque, che la opinione degli antichi Romani Pontefici fu troppo aliena dalla moderna, di esser in essi una dispotica podestà sopra de' Canoni; ma che anzi crederono, che qualunque potestà loro spettasse per ragion di Capo, e di Primate, non potesse esercitarsi, che giusta il prescritto de' Canoni con lasciare intatta l'altrui potestà, e gli altrui privilegj riconosciuti da' medesimi Sacri Canoni; e tal'è stata sempre l'opinione tenuta anche nella Chiesa, che, per non esser prolisso, tralascio di mostrare.

Perciò i Greci adunati nel Concilio Ecumenico di Firenze convocato l' anno 1434. dal Papa Eugenio IV. per l'unione della Chiesa Greca, e Latina, tra' quali vi fu l' Imperador Giovanni Paleologo, quantunque confessassero nella di loro opinione posta in carta nella Sessione 25., che il Papa sia il Sommo Pontefice, Vicario di Cristo, e Pastore di tutt' i Cristiani col diritto di amministrare la Chiesa, vollero contuttociò spiegare nel tempo stesso, che ciò intender si debba, salvi i Privilegj, e diritto de' Patriarchi: *Papam esse Summum Pontificem, Vicarium Christi, omnium Christianorum Pastorem, & Magistrum cum Jure administrandę Ecclesię Dei, salvis Privilegiis, & Juribus Patriarcharum Orientis*. Il che si ottenne.

Vi fu pertanto una lunga differenza per parte de' Latini, cioè de' Romani, che si spiegasse nel Decreto, che i privilegj del Papa si do-

dovessero riconoscere giusta la determinazione della Sagra Scrittura, ed i detti de' Santi: *ut habeat illa juxta determinationem Sacrę Scripturæ, & dicta Sanctorum*.

Ma vi si oppose l'Imperador de' Greci, come che si darebbe troppo ampio campo al Papa, se si dovesse attendere alli detti de' Santi, giacchè se qualche Santo, diceva egli, avesse voluto onorare il Papa con qualch'espressione, non per questo se gli è recato un Privilegio; *An si quis Sanctorum in Epistola bonorat Papam, excipi, & boc Privilegio*. Fece dunque sentire al Papa, che se non si fosse tolta dal Decreto una tal'espressione, sarebbe partito dal Concilio, volendo, che il Primato del Papa intender si dovesse, non già *secundum dicta Sanctorum*, ma bensì, *juxta tenorem Canonum*.

Ma l'affare fu poi composto con mettersi nel Decreto quella doppia espressione, *quemadmodum & in gestis Oecumenicorum Conciliorum, & in Sacris Canonibus continetur*.

Il senso del qual Decreto così si rapporta da Pietro de Marca (1): *sententia bujus Decreti bęc est, summam, & plenam administrandæ Ecclesię potestatem a Christo fuisse Pontifici traditam ea lege, ut ea utatur juxta modum, qui & in actis Conciliorum Oecumenicorum, & in canonibus continetur. Itaque Græci obtinuerunt, quod tantoperè urgebant, scilicet privilegia Papæ secundum Canonum Pręscriptum esse interpetranda*. Con tal

(1) Petrus de Marca de Concordia Sacerd. & Imperii lib. 3. c. 8. n. 5.

tal senso lessero in Latino un tal Decreto anche il Blondo Notajo di Eugenio IX. (1), *Ekìo*,(2), ed altri antichi Scrittori.

Nota quì intanto il medesimo Pietro de Marca, che al senso Greco non corrisponde la versione latina comune, la quale dice: *quemadmodum etiam in gestis etc.*, giacchè, o per incuria dell'Amanuense, o per arte del Traduttore, il quale diede alla luce la sua traduzione Latina l'anno 1526., accozzando le parole *quemadmodum* in *quem ad modum*, diverso senso ne sia nato; poichè come presso i Greci significa, che i Privilegj del Papa si devono intendere, ed esercitare giusta il Prescritto de' Canoni, e secondo gli Atti dei Concilj, così presso i Latini per la depravata lezione significa, che sia nel Papa la pienezza di potestà, siccome si pruova dagli Atti de' Concilj, e de'Canoni. *Quod discrimen alienam a pactis conventis cum Orientalibus sententiam Decreto affingit, cum e greco contextu conficiatur Papę privilegia esse explicanda, et exercenda secundum Canones, et secundum Acta Conciliorum Oecumenicorum, idest octo Conciliorum, quę ex Occidentali, et Orientali Ecclesia constabant. At e contextus Latini depravata lectione eruitur plenam esse Papae potestatem, idque probari Actis Conciliorum, et Canonibus.*

Anzi non lascia di soggiungere di esservi anche motivo di dubitare, che i Greci siano stati delusi dai Latini col modo ambiguo di scrive-

(1) Blondus lib. 3. Decade 10.
(2) Ekius lib. 2. de Primatu Petri cap. 25.

vere. *Si quis sibi malit delusos a Latinis Græcos ambigua scribendi ratione, per me licet; præcipuè cum apud Antoninum eadem lectio Latina reprębesentetur.*

Che che ne sia di tale opinione di Pietro de Marca, il quale nella seconda sua Prefazione la mitiga, meglio spiegandola, certa cosa è, che sebbene i Greci confessassero liberamente una piena Potestà per ragion del Primato nel Romano Pontefice; pure con tutto ciò intesero di esser tale, e di doversi esercitare in tal modo, che dovessero esser, secondo i Sacri Canoni, intatti, ed illesi i Diritti de' Patriarchi ec., come in fatti in fine del menzionato Decreto espressamente fu spiegato: *Salvis privilegiis omnibus, & Juribus eorum.*

Così nella Francia, dove con somma venerazione si riconosce il Primato universale del Romano Pontefice con i suoi Privilegj, anche al pari de' Greci, non si ammette altro esercizio di Potestà, che quello, ch' è uniforme a i Sacri Canoni, e salvi i diritti, e le libertà della Chiesa Gallicana, come lo notò il medesimo Pietro de Marca. *Verba autem Græca in sincero sensu accepta modum exercitio potestatis Pontificiæ imponunt ei similem, quem Ecclesia Gallicana tuetur. Imo vero Græci videntur formula nostra pene simili Juribus Ecclesiæ suæ cavisse. Etenim Decretum illud liberam Papæ administrationem agnoscit his verbis . . . . salvis privilegiis omnibus, & Juribus Patriarcharum, quemadmodum solemne est in Gallia Summi Pontificis auctoritatem colere salvis juribus, & libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ.* Da

. Da tal sistema di Governo, e da tal' idea della Potestà del Romano Pontefice per ragion di Primato riconosciuti fin dal principio della Chiesa nacque quella odiosità della pienezza della Potestà Pontificia, nella conformità, ch' ora si pretende, che non possa sentirsi senza ribrezzo, e condanna.

Ecco ciò, che a tal proposito notò Monsieur Charles Faye nel suo discorso rapportato nel Tomo primo della libertà della Chiesa Gallicana, in occasione delle Bolle Monitoriali del Papa Gregorio XIV. contro i Francesi, in cui egli mostra, che tal pienezza di Potestà sia condannata da' Teologi, come falsa, e tirannica: *Ceux de Rome repondent, que le Pape est l' Eveque universel de la Chrêtientè, & que les autres sont seulement appellès in partem sollicitudinis, & non in plenitudinem potestatis: mais ces maximes ont toujours ètè tenues fausses, & tiranniques, & comme telles de tout temps reprouvèes de même en France . . . . . Nos Theologiens ont condamnè cette pleine puissance des Papes appellans plenam potestatem, &c.*

A tal proposito dice il mellifluo Dottore S. Bernardo. Dirige egli le sue Considerazioni ad Eugenio Papa, sicchè parlando ad un Papa gli accorda, è vero, la pienezza di Podestà, ma non lascia nel tempo stesso di accusarlo d' ingiustizia, qualora giusta le novelle massime esercitar la volesse contra i Canoni in pregiudizio altrui (1): *probatis vos habere plenitudinem po-*

(1) S. Bernardus de Considerat. lib. 3. cap. 4.

poteſtatis, ſed juſtitiæ fortè non ita...... Tu ne denique tibi licitum cenſeas ſuis Eccleſias mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos poſuerunt Patres tui? Si Juſtitiæ eſt jus, cuique ſervare ſuum, auferre cuiquam ſui juſti quomodo poteris convenire?

Sono dunque certamente ingiuſte le tante diſpenſe, e le tante deroghe de' Canoni, le tante riſerve di tanti punti di Veſcovile Giuriſdizione, e poteſtà, e li tanti, e diverſi atti di poteſtà, che il Papa eſercita nelle altrui Dioceſi, e chi ſa, ſe preſſo Dio ſiano anche validi. Nulli, ed invalidi per altro ſarebbono giuſta la ſoprammentovata dichiarazione di S. Leone, tanto per mancanza di autorità, come atteſtarono altri Santi Pontefici, quanto per mancanza di Territorio, qual'è il metter la falce nell'altrui meſſe, come diſſe Silveſtro II.

Tanto è vero, che nè anche la lunga pratica di tal ſorta di piena poteſtà è ſtata valevole a far deporre il dubbio dell'invalidità di tali atti, che fin anche ne' tempi da noi non molto lontani ſe n'è inteſo qualche mormorìo.

Baſterà ſu di ciò in riguardo delle diſpenſe il Manifeſto di Enrico II. Re di Francia, come un Monumento il più ſtrepitoſo, ed il più ſolenne, verificato nel Parlamento, e preſentato al Concilio di Trento, in cui dice quel Principe, come vien rapportato nella Storia del medeſimo Concilio (2): *eſſer meglio per i Sudditi del Regno conſervare i ſoldi proprj, e non curarſi*

(1) Sarpi Concil. Trid. lib. 4. pag. 330.

rarsi di dispense, le quali non sono bastanti ad assicurar la coscienza, nè altro sono, che un colore agli occhi degli Uomini, il quale presso Dio non può occultar la verità.

Sembra, che col volere astretto il Papa ugualmente, che ogni altro Vescovo alla osservanza degli stabilimenti Canonici, si renda inutile il di lui Primato, e vaga ogni di lui potestà. Ma non l'intesero così, nè gli antichi Romani Pontefici, nè gli antichi Fedeli, giacchè i primi ben capirono, che la ragion del di loro Primato consisteva nella special cura di essi nel fare osservare gli stabilimenti Canonici in tutte le Chiese dell'Universo per mezzo delle di loro Decretali, che dirigevano, dovunque ne fosse il bisogno, ed i Fedeli ben anche sapevano, che perciò la di lui voce era di un Pastore, *dignum*, come dissero i Padri del Concilio di Milano sotto S. Ambrogio, *quem oves Domini audiant, & sequantur*.

In fatti gli antichi Romani Pontefici nel fare le Decretali premettevano pur troppo chiaramente la ragion di Primato, e per essa la cura, che loro apparteneva di tutte le Chiese, ma in esse niente di nuovo prescrivevano; ma solamente mostravano ciò, che i Canoni avevano stabilito, e ne inculcavano l'osservanza.

Esaminò Incmaro di Rheims l'indole delle antiche Decretali, e le trovò (1): *Decreta Sedis Apostolicæ ex iisdem Canonibus promulgata.*

Perciò il S. Pontefice Sisto III. scrivendo ai

(1) Hincmarus Rhemensis Epist. 41. ad Andrian.

ai Vescovi dell'Illirico (1), ed avvertendoli di non scostarsi dalle Apostoliche Decretali, assegna per causa, perchè erano ricavate da' medesimi Canoni: *A Canonum præceptis vestrum nemo discedat, nec ab his deviet, quæ juxta Regularum ordinem frequens ad vos directa Sedis Apostolicæ decrevit auctoritas.*

Così anche i Fedeli riconoscevano pur essi nel Papa il Primato, e l'autorità annessavi col prestargli il tributo d'ubbidienza, quando loro mandava tal sorta di Decreti, credendo, come tutti avvertì il Gersone (2), *subesse rationabili voluntati Papæ, quæ rationabilitas regulanda est per determinationes Conciliorum Generalium*: ed in conseguenza per debito d'ubbidienza delle Chiese particolari vi era anche la facoltà di esaminare i precetti Pontificj, se ragionevoli fossero, cioè se fossero giusta i Canoni, perchè altrimenti non dovevasi loro l'ubbidienza.

Onde fu, che quando uscì in campo quella Sentenza, *quod quicumque contradicit voluntati Papę, paganizat, & sententiam excomunicationis incurrit ipso facto. A nullo Papa reprehendi potest, nisi in materia hęresis*, fu condannata dalla Facoltà Teologica di Parigi l'anno 1482. con quella censura: *Hæc propositio est falsa, scandalosa, & sapiens hęresim manifestam.*

§. IV.

(1) Sixtus III. ad Illiric. Epist.

(2) Gerson. de statu Ecclesiæ Consid. 4.

§. IV.

Vera Idea del Governo della Chiesa, precisi i Canoni.

SI è dimostrato finora, che la Potestà quantunque pienissima del Romano Pontefice verso il Governo della Chiesa, pure sia tale, ch'esercitar si debba giusta il prescritto da' Canoni, così che restano illese le prerogative, e la potestà di ogni altro Vescovo. Ma se anche considerar si voglia precisi i Canoni, nè anche è tale, che ad essa sola appartenga il governo della Chiesa universale. Appartiene in vero ad essa in più sublime grado; ma non fu istituita solo da Cristo per un tal governo, come ne avvertì S. Bernardo, il Papa Eugenio III. (1). *Erras, si ut summam, ita, & solam institutam a Deo vestram Apostolicam potestatem existimas.*

Nè può intanto meglio conoscersi l' indole del governo istituito da Cristo, che dalle parole di Cristo medesimo, e dal sentimento degli Apostoli, e degli antichi Padri.

Ed in vero, fuori delle promesse, che Cristo diresse a S. Pietro per indicare in lui la qualità di Capo, e di Primate, quando fu per istituire il Vescovato, ed il governo dell' unica sua Chiesa, a tutti gli Apostoli indistintamente disse; *accipite Spiritum Sanctum*, e tutti, e ciascuno spedì per il governo, dicendo a tutti *ite*,

E non

(1) S. Bernardus de Consid. lib. 3. cap. 4.

non già partitamente in varj luoghi, ma per l' Universo: *Ite in universum Mundum, prædicate Evangelium omni creaturæ*, e tutti spedì per l' Universo, cioè per il governo della Chiesa universale, forniti di quella Potestà, di cui egli era stato fornito dal Padre: *sicut misit me Pater, & ego mitto vos*.

Ecco dunque, che il Vescovato istituito da Cristo non fu che uno in tutto l' Universo, quantunque fossero molti i Vescovi, ed una perciò era la Chiesa, la quale a tutti indistintamente apparteneva.

E vero, che le sopraddette parole furono dette da Cristo agli Apostoli; ma è anche vero, che lo stesso significava allora la voce di Vescovato, che quella di Apostolato, e tanto quella di Apostolo, che quella di Vescovo. In fatti negli Atti degli Apostoli parlandosi dell' Apostolato di Giuda, Vescovato fu chiamato. *Episcopatum ejus accipiat alter*.

Perciò S. Paolo riguardando il Vescovato, ed il suo officio tal qual' era stato istituito da Cristo, non disse, che lo Spirito Santo aveva posto i Vescovi a reggere le Chiese; *sed regere Ecclesiam Dei*: Nè avvertì perciò i Vescovi, che ciascheduno badasse soltanto al suo proprio Gregge giusta la separazione delle Diocesi già cominciata dalla Divina prudenza degli Apostoli; ma bensì che badassero all' universo gregge: *attendite vobis, & universo gregi*.

S. Agostino, il quale certamente ben' intese il linguaggio di Cristo, e dell' Apostolo, pur ben capì, che quella medesima missione degli

gli Apostoli per l' Universo, e quella medesima potestà senza limiti di giurisdizione, e di territorio intendersi dovevano anche per i Vescovi, il governo de' quali perciò riguardar debba non solamente le Chiese particolari, ma l' unica Chiesa di Cristo (1): *manifesta est sententia Domini nostri Jesu Christi, Apostolos mittentis, & ipsis solis potestatem a Patre sibi datam permittentis, quibus nos successimus eadem potestate Ecclesiam Domini gubernantes.*

Considerò S. Cipriano la Dottrina di Cristo intorno alla istituzione del Vescovato, e suo governo, e considerò anche l' esterior governo della Chiesa in tante parti diviso, e ne rilevò quella sublime, ed espressiva definizione (2): *Episcopatus unus est, cujus a singulis Episcopis pars tenetur.*

Venendo indi egli alla pratica di tal Dottrina in certi casi particolari espressamente, dice scrivendo a S. Stefano Papa, che quando si trattasse di bisogno di riparare la Religione nel caso appunto di eresia del Vescovo, possa ogni Vescovo supplire alla di lui cura Pastorale, in qualunque anche rimotissima Diocesi, e ne assegna per ragione, perchè quantunque siano molti i Pastori, uno però è il gregge, che tutti pascono, e tutti sono tenuti alla cura di tutte, e l' universe pecorelle, che Cristo redense col suo sangue (3): *Copiosum corpus est Sacerdo-*

(1) S. August. lib. 7. de Baptismo contra Donatistas cap. 43

(2) S. Cyprianus in libello de Unitate Ecclesiæ.

(3) S. Cyprianus Epist. 68. ad Stephan.

dotum, concordiæ mutuæ glutine, atque unitatis vinculo copulatum, ut si quis ex Collegio *nostro hæresim facere, & gregem Christi lacerare, & vastare tentaverit, subveniant cæteri..... Nam etsi Pastores multi sumus, unum tamen gregem pascimus, & oves universas, quas Christus sanguine suo, & Passione quæsivit, colligere, & fovere debemus.*

Ch' egli in fatti nelle occasioni di bisogno straordinario abbia fatto da Vescovo universale ce lo attesta S. Basilio scrivendo a S. Atanasio (1); anzi S. Gregorio Nazianzeno nella orazione in lode del medesimo Santo, fra le lodi vi mise, *quod Episcopus Universalis fuerit* (2).

Così in altri bisogni non mancò S. Atanasio di esercitare parimente la cura universale, quando egli ritornando dall' esilio volle girare per varie rimote regioni, acciocchè la Chiesa non restasse oppressa dall' Arianismo, giusta la testimonianza di Socrate (3): *In quibusdam Ecclesiis ordinationem fecit*; e dice per ancora di S. Atanasio, S. Gregorio Nazianzeno (4): *Cum Alexandrino Populo Præfectus fuerit, idem sit, ac si universo Terrarum orbi præfectus fuerit.*

Racconta anche Teodoreto di Eusebio celebre Vescovo Samosatense, che questi avendo avuto la notizia, che per causa dell' Arriana persecuzione sotto Valente Imperadore, molte Chie-

(1) Basilius Epist. 52. ad Athan. Tom. 3.
(2) S. Gregorius Nazianzenus in oratione 18.
(3) Socrates lib. 2. cap. 22.
(4) S. Gregorius Nazianz. in Oratione 22.

Chiese erano restate prive di Vescovi, di Sacerdoti, ed altri Ministri, vestitosi egli di abito militare, girò per la Fenicia, e per la Palestina, e vi fornì le Chiese di Vescovi, e Sacri Ministri (1): *Qui cum multas Ecclesias Pastoribus carere didicisset, militari babitu indutus, & tiara capiti imposita, Syriam, Phæniciam, & Palestinam peragravit, Præsbyteros ordinans, & Diaconos, aliosque sufficiens ordines Ecclesiasticos &c.*; e quali, e quanti Vescovi vi avesse ordinati lo accenna altrove (2): *Magnus Eusebius ab exilio reversus Acacium, cujus celebris est fama, Beroensem ordinavit Episcopum, Hierapoli vero Theodotum . . . Chalcidis porro Eusebium, & Cyri nostræ Isidorum . . . sed & Eulogium . . . ab eodem ferunt Edessæ Pastorem fuisse ordinatum . . . . Postremum omnium Marim Divinus Eusebius Dolichiæ creavit Episcopum.*

In una grave necessità ancora, riguardante la causa di Dio, non mancò S. Epifanio di servirsi della medesima universal potestà in costituire in un Monistero, quantunque fuori della sua Diocesi, Paoliniano Fratello di S. Girolamo, prima per Diacono, ed indi per Sacerdote; ed accusandosi un tal fatto da alcuni di lui Avversarj, come ripugnante a' Sacri Canoni; egli così si difese (3): *Nam etsi singuli Ecclesiarum Episcopi habent sub se Ecclesias, quibus curam videntur impendere, & nemo super alienam*

 men-

(1) Theodoretus lib. 4. cap. 12.
(2) Idem lib. 5. cap. 4.
(3) S. Epiphanius ad Joan. Hyerosol.

mensuram extenditur; tamen præponitur omnibus charitas Christi, in qua nulla simulatio est, nec considerandum quid factum sit, sed quo tempore, & quo modo, & in quibus, & quare factum sit.

S'incontrano nella Storia Ecclesiastica altri sì fatti esempj di altri zelanti, e Santi Vescovi, i quali in certi precisi bisogni della Chiesa, servendosi della ragione di Pastore universale, non si astennero punto di esercitare qualunque funzione pastorale in qualunque luogo fuori delle di loro Diocesi.

Può sembrare a qualcuno, che la ragione di Pastore universale in ciascun Vescovo vada a distruggere il Primato del Papa, ma non sembrò però ciò agli antichi Padri.

Bisogna dunque su di ciò sentire S. Agostino, il quale nel tempo stesso, che sostiene la ragione della general cura Pastorale ne' Vescovi, salva anche il Primato nel Romano Pontefice, sicchè, scrivendo egli a Bonifacio Papa, (1) dice, che la cura Pastorale di tutta la Chiesa sia comune a tutti i Vescovi, ma al Papa (perchè Primate) in grado più preciso, e più eminente. *Communis est nobis omnibus, qui fungimur Episcopatus officio (quamvis ipse in eo celsiore fastigio præemineas) specula pastoralis.*

Tale fu anche la Dottrina di S. Atanasio, il quale, quantunque, come abbiamo poco prima osservato, facesse egli medesimo da Pastore universale, pure salvo egli mantenne il Prima-

(1) S. August. Epist. contra Epist. Pelagii in præfat. ad Bonifacium.

mato del Papa; anzi ſpiega egli, ſcrivendo a Felice Papa, in che conſiſta per ragion di Primato il grado più eminente della Univerſal cura Paſtorale nel Romano Pontefice, cioè, che dove giuſta le circoſtanze, ſi rendeſſe inutile l' opera degli altri Veſcovi, debba egli ſoccorrergli; *Ob id vos, Prędeceſſoresque veſtros, Apoſtolicos videlicet Præſules, in ſummitatis arce conſtituit, & omnium Eccleſiarum curam habere præcepit, ut nobis ſuccurratis.*

A tenore in fatti di tal Dottrina ſi videro in certi diſperatiſſimi caſi chieſti da' Veſcovi i Vicarj Apoſtolici a ſupplire la cura Paſtorale di alcuni luoghi; e ſe ne vide fatta la ſpedizione, come fu fatta a petizione de' Veſcovi di Oriente da Liberio Papa nella Chieſa d'Antiochia giuſta la teſtimonianza di Socrate, Sozzomeno, e di Teodoreto; e di nuovo da San Damaſo a petizione di S. Baſilio; il che fu anche fatto a petizione de' Veſcovi d'Oriente per la medeſima Chieſa di Antiochia, e di Geruſalemme dal Papa Martino I. come coſta da molte di lui Lettere.

Non ſi dee pretender pertanto, che ogni Veſcovo, conſiderato come diſtinto dall'altro, poſſa propriamente dirſi Veſcovo, e Paſtor della Chieſa univerſale; giacchè ben ſi ſa, che a tenore della prima iſtituzione de' Veſcovati particolari fatta dagli Apoſtoli, furono i Veſcovi addetti a certe Chieſe, ed a certi ſeparati Territorj, come ben coſta dalla ordinazione di S. Giacomo nomato Giuſto, e Fratello del Signore in Veſcovo per la Chieſa di Geruſalemme; dal-

la ordinazione di Tito in Vescovo per l' Isola di Creta; da quella di Timoteo per la Chiesa di Efeso, e da tanti altri Vescovati, che si leggono istituiti dagli Apostoli: onde a tali Vescovi particolari disse S. Pietro *pascite, qui in vobis est gregem*; e su un tal sistema certa cosa è, che niun Vescovo può chiamarsi Vescovo della Chiesa universale.

Ma tal ragione pare, che debba correre anche per il Vescovo di Roma, giacchè niente dissimile è l'istituzione della Chiesa di Roma fatta da S. Pietro.

Ciò maggiormente si comprova dalla serie delle successioni de' Vescovi delle Chiese particolari, dalle quali niente differisce quella di Roma. In fatti Tertulliano volendo mostrare nuove, e perciò false, ed adulterine le Chiese degli Eretici per esser prive della Successione de' Vescovi, che avessero origine dagli Apostoli, e da Uomini Apostolici, così parla della successione de' Vescovi delle Chiese Cattoliche particolari, tra le quali anche della Chiesa Romana (1): *Edant* (cioè gli Eretici) *origines Ecclesiarum suarum: Evolvant ordinem Episcoporum suorum, ita per successiones ab initio decurrentem, ut primus ille Episcopus aliquem ex Apostolis, vel Apostolicis viris, qui tamen cum Apostolis perseveraverint, habuerit auctorem, & antecessorem. Hoc enim modo Ecclesiæ Apostolicæ census suos deferunt: sicut Smyrnæorum Ecclesia Polycarpum a Joanne collocatum refert: sicut Ro-* ma-

(1) Tertull. de Præscript. cap. 32.

manorum Clementem a Petro ordinatum edit. Proinde utique, & cæteræ exhibent, quos ab Apostolis in Episcopatum constitutos Apostolici seminis traduces habent.

Così S. Agostino parlando della succeffione della particolar Chiefa Romana dice (1): *Si ordo Episcoporum sibi succedentium considerandus est, quanto certius, & verè salubriter ab ipso Petro numeramur? .... Petro enim successit Linus, Lino Clemens, Clementi Anacletus &c.* Nella qual conformità avevano anche parlato prima S. Ireneo (2), S. Girolamo (3), S. Ottato (4), ed altri de' Vefcovi Romani, come di una Chiefa, la qual'era tra le particolari iftituite dagli Apoftoli.

Sicchè per tal verfo, perchè ad un tal fiftema, fopra cui nacquero tanti Apoftolici, e Canonici ftabilimenti per regolare il governo di tante Chiefe col poffibile migliore ordine nella diverfità de' gradi, anche la Chiefa Romana fu foggetta, non può certamente il Vefcovo di Roma dirfi Vefcovo, e Paftore della Chiefa Univerfale.

Ma perchè gli Apoftoli col fiftema de' Vefcovati particolari circofcritti da' limiti de' rifpettivi Territorj, non intefero, come non dovevano, nè potevano, diftruggere l'iftituzione dell' unico Univerfal Vefcovato, fatta da Crifto

(1) S. Auguft, Epift, 165.
(2) S. Ireneus lib. 3. cap. 3.
(3) S. Hieronymus Catal. Script. in Clemen.
(4) S. Optatus lib. 2. pag. 48.

ſto nella ſua unica Chieſa, anch' eſſi conſiderarono, e confeſſarono, che non laſciaſſe ciaſcun Veſcovo, quantunque particolare, di appartenere alla Chieſa univerſale, e ch' eſercitarne anche poteſſe il governo in caſo di neceſſità, la quale eſclude ogni legge: e di ciò non volle mancar S. Paolo di avvertire i Veſcovi, loro dicendo, *attendite vobis, & universo gregi, in quo vos Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei*; e per l'adempimento di un tal dovere non mancarono tanti Santi Padri di aſſumerne il governo, dovunque li chiamaſſe il biſogno, come coſta dagli eſempj ſopra allegati.

So, che vi ſono alcuni Teologi, i quali appoggiati alla ragione allegata da S. Epifanio pretendono, che un Veſcovo poſſa in una eſtrema neceſſità eſercitare fuori della ſua Dioceſi l'officio Veſcovile per motivo di carità, ma non per proprio Diritto, e per propria Giurisdizione.

Ma ciò niente conclude, giacchè come la carità non opera affinchè ſia valido quell' Atto, che nullo, ed invalido ſarebbe per difetto di giurisdizione, e poteſtà, ed all' incontro gli allegati eſempj ſono di ordinazione di Veſcovi, di Sacerdoti, e di altri Miniſtri Eccleſiaſtici, la quale acciocchè non ſia invalida, e nulla, vi ſi richiede aſſolutamente la giurisdizione, così non eſſendo ſtato mai alle dette ordinazioni imputato un tal vizio, anzi commendate, e lodate da altri Santi Padri, è argomento indubitato, che ſiano ſtate fatte in virtù di proprio Diritto, e Giurisdizione, in adempimento del proprio dovere

vere eccitato dalla carità, come disse S. Epifanio, e non dall'ambizione.

La somma dunque del discorso si è, che attesa l'istituzione del Vescovato, perchè in ciò S. Pietro non fu distinto dagli altri, perchè Cristo disse a tutti gli Apostoli *accipite Spiritum Sanctum*, e quando ne fece la missione anche a tutti indistintamente disse *predicate per Universum Mundum*, tutti appartengono alla Chiesa universale, senza, che da S. Pietro qualche prerogativa di più allora si acquistasse.

Così anche attesa l'istituzione delle Chiese particolari, come niun Vescovo può dirsi Vescovo, e Pastor della Chiesa universale, così neppur'anche il Papa come Vescovo di Roma.

Ma vi è di più nel Vescovo di Roma il Primato, il quale fu separatamente da Cristo medesimo istituito, senza che avesse niente di comune colla general missione degli Apostoli, nè coll'istituzione de' Vescovi particolari; e quantunque non consistesse propriamente nella totale cura Pastorale universale, consiste però in una certa preminenza di potestà concernente alla integrità, perfetto stato, e buon governo della Chiesa universale, come abbiamo altrove osservato; e siccome un tal Primato toccò a S. Pietro, ed alli Romani Pontefici, così per ragion di esso può troppo bene convenire a questi il titolo di Vescovo, e di Pastore universale in quel solo officio spiegato altrove, che porta seco il Primato.

§. V

§. V.

Che la Potestà, e Giurisdizione del Romano Pontefice intorno all' attuale, ed ordinario Governo della Chiesa sia ristretta ne' limiti del proprio Territorio al pari degli altri Vescovi.

DAlla divisata Divina istituzione di governo nella pluralità de' Pastori, nacque appunto nella Chiesa fin da' suoi primi Natali una certa Divisione di Territorio, in cui ciascun Vescovo esercitar potesse, e dovesse liberamente, ed indipendentemente la sua Potestà, e Giurisdizione con varj gradi ancora di superiorità, con certi assegnati limiti di Provincie Metropolitiche, e Diocesi Patriarcali, con varia rispettiva giurisdizione: qual divisione fece sì, che, fuori della qualità di Primato, e sua Potestà particolare, il qual' è distinto dal Vescovato, si vide il Romano Pontefice, come Vescovo, sottoposto alle medesime leggi, a cui erano soggetti gli altri Vescovi: tanto è vero, che dall' esempio del Romano Pontefice, già sopra ogni altro dagli antichi Padri venerato, distinto, e dotato di Privilegj, si videro da' Sacri Canoni regolati, e convalidati gli altrui Diritti uguali a quelli del medesimo, come di ciò ci porge la più autentica testimonianza il primo General Concilio Niceno celebrato nel primo riposo della Chiesa sotto l' Imperador Constantino, il di cui Canone VI. così determina intorno alla Potestà de' Patriarchi di Alessandria, e di Antiochia,

chia,

chia, al pari del Romano Pontefice, nelle dì loro rispettive Diocesi: *Decernimus, ut antiqui mores serventur, qui sunt in Ægypto, Libia, & Pentapoli, ut Alexandrinus Episcopus horum omnium habeat potestatem, quandoquidem & Episcopo Romano hoc est consuetum* (o come si ha nella versione di Dionigi, e d' Isidoro) *quandoquidem, & Episcopo Romano parilis mos est: similiter & in Antiochia, & in aliis Provinciis sua Privilegia, ac suæ dignitates, & auctoritates Ecclesiis serventur.*

Alla osservanza di tali leggi di separato Territorio si videro i Romani Pontefici così ugualmente, che gli altri, obbligati, ed astretti nello esercizio de' suoi rispettivi proporzionati Diritti, giusto perchè tal preminenza, e costituzione di Diocesi Patriarcali, non meno ne' Romani Pontefici, che negli altri, da concessione degli antichi Padri provenne, come lo affermarono i Padri del Concilio Generale di Calcedonia, quando nel Canone XXVIII. stimarono di dare i medesimi Privilegj al Vescovo di Constantinopoli: *Antiquæ Romæ Throno, quod Urbs illa imperaret, Patres haud immeritò privilegia tribuerunt. Eadem consideratione moti centumquinquaginta Dei amantissimi Episcopi Sanctissimo Novæ Romæ Throno æqualia privilegia tribuerunt, rectè judicantes &c.*

Ma i Romani Pontefici stessi erano ben persuasi non men della giustizia di doversi contener ciascuno ne' limiti dell' assegnato territòrio per l' esercizio della Giurisdizione delle maggiori Dignità, da' di cui limiti essi punto mai si par-

si partirono, che della giustizia ancora del Diritto di ciascun Vescovo nel privativo esercizio della ordinaria Giurisdizione nel proprio rispettivo Territorio da non ledersi punto dalle maggiori Dignità.

Infatti su l'osservanza di tali leggi furono essi così diligenti, che mostrano abbastanza, quanto sia falsa la moderna pretensione degli Scrittori Romani, che tutto il Mondo sia la Diocesi della ordinaria Giurisdizione del Papa; quando all'incontro S. Gregorio Magno confessò, che col turbare gli altrui Diritti avrebbe fatto ingiuria a se stesso, cioè, alla sua Dignità, alla sua moderazione, ed alla sua Giustizia: nè fu dissimile la confessione, che fecero altri Santi Pontefici, come si è dimostrato nel Paragrafo terzo.

Perciò essi nel deputare nelle rimote parti i suoi Vicarj, e Legati Apostolici per que' bisogni, che appartenevano alla di loro superiore ispezione, costumarono di avvertirli a guardarsi di ledere in menoma parte la Giurisdizione degli Ordinarj.

S. Leone, il quale certamente per la sua Santità, e Dottrina è più noto degli altri, così fu di ciò avverte il suo Vicario in Oriente. *Sequestrata earum actione causarum, quę in quibusque Ecclesiis Præsulum suorum debent cognitione firmari, hanc specialem curam, vice mea functus, assumat, ne hæresis, vel Nestoriana, vel Euthychiana in aliqua parte revirescat &c.* E per essere Anastasio Vescovo di Tessalonica Vicario Apostolico nell'Illirico uscito da' limiti prefissi,

S. Leo-

S. Leone acramente lo riprende, ricordandogli del suo dovere: *præminente quidem in illis Provinciis Episcopatus tui fastigio, sed ampxtato totius usurpationis excessu*.

Ma quì fa d' uopo avvertire, che quantunque il Diritto Patriarcale, e Metropolitico, vengano talvolta espressi sotto nome di Primato, con tutto ciò per questo non debban confondersi col Primato universale del Romano Pontefice: Nè certamente i privilegj di tal Primato universale consistono in que' medesimi Privilegj, giusta la opinione de' Protestanti; giacchè il Primato universale è immediatamente da Cristo, ed all'incontro de'Privilegj de'Diritti Patriarcali ec. il detto Canone XXVIII. del Concilio di Calcedonia, ed un altro del Concilio Costantinopolitano ne parlano, come provenuti dalla concessione, ed arbitrio de' Padri: così anche il Dupino abbondantemente prova, che ne' detti Canoni non si parli che de' Diritti Patriarcali, e non già del Primato, che fu dato da Cristo a S. Pietro (1).

§. VI.

(1) Du Pin de Antiqua Ecclesiæ disciplina differt. L. §. II.

§. VI.

Che i beni, e le rendite Ecclesiastiche fin da' primi Natali delle Chiese particolari restarono circoscritte da' limiti di ciascuna Diocesi sotto l'amministrazione del proprio Vescovo, senza che per ragione di qualunque Dignità superiore vi si potesse acquistar da altri alcun Diritto.

AL divisato stato della spirituale Potestà, e Giurisdizione non fu punto dissimile quello delle rendite Ecclesiastiche. Ed in vero è pur troppo noto nella Storia Ecclesiastica, che divisa la Chiesa in Diocesi, come il governo di ciascuna di esse, o sia l'esercizio della Potestà, e della Giurisdizione ordinaria, restò circoscritto ne' termini del rispettivo Territorio, così ancora i beni, e le rendite Ecclesiastiche, quasi divisi, e separati da' medesimi limiti, restarono al pari addetti a ciascuna Diocesi; appartenendo all'unica disposizione del rispettivo Vescovo. Tale ne fu certamente la pratica, e tale fu lo spirito della Chiesa fin dal primo nascere delle Chiese particolari, su di che furono così gelosi gli antichi Padri, che non trascurarono di munirne l'osservanza co' suoi Santi Decreti per rimoverne ogni abuso, e corruttela.

In prova di ciò leggasi il Canone Apostolico XLI., in cui il precetto, e la ragione insieme se ne adduce: *Jubemus Episcopum rerum Ecclesiæ potestatem habere; si enim pretiosæ bo-*

minum animæ sunt ei credendæ, multò *magis committendæ sunt pecuniæ, ut in ejus sit potestate omnia administrare &c.*

Il qual Diritto di ciascun Vescovo fu convalidato anche dal Concilio di Antiochia celebrato l'anno 341. con i suoi Canoni XXIV., e XXV. Nel primo dunque leggesi giusta la versione di Dionigi il piccolo: *Quæ sunt Ecclesiæ sub omni sollicitudine, & conscientia bona, & fide, quæ in Deum est, qui cuncta considerat, judicatque, serventur*. Ecco come i Padri del Concilio intendono in primo luogo procurar l' indennità de' beni, e delle rendite donate, e spettanti a ciascuna Chiesa particolare; ed indi intorno al Diritto del Vescovo Diocesano soggiungono: *Quæ etiam dispensandæ sunt Judicio, & Potestate Pontificis, cui commissus est Populus, & animę, quæ in Ecclesia congregantur*. Ed il Canone XXV. dice: *Episcopus Ecclesiasticarum rerum habeat potestatem ad dispensandum erga omnes, qui indigent, cum summa reverentia, & timore Dei*.

Cerca quì il Beveregio nel vindicato Codice de' Canoni della Chiesa primitiva contro il Dallèo, perchè i Padri del Concilio Antiocheno abbiano rinnovato il rapportato Canone Apostolico. Ed egli riflettendo, che nel Canone Apostolico in generale si dice: *quæcumque ad Ecclesiam pertinent*, e nel Canone XXV. Antiocheno si fa menzione distinta delle rendite della Chiesa, e de' frutti delle possessioni: *Ecclesiæ reditus, & agrorum fructus*; e pensando perciò egli, che il Canone Apostolico sia stato fat-

 to,

to, quando la Chiesa non aveva, che le sole oblazioni, e primizie de' Fedeli, ed all' incontro il Canone Antiocheno sia stato fatto, quando già la Chiesa cominciava ad abbondare di beni stabili, stima egli, che i Padri del Concilio Antiocheno rinnovarono, o per meglio dire, ampliarono il Canone Apostolico, per sottomettere a quelle medesime leggi, alle quali il Canone Apostolico avea sottoposto le semplici Obbligazioni, e i Diritti de' Vescovi intorno ad esse, anche i beni stabili, e suoi frutti; onde conchiude (1): *Et hæc quidem unica nobis videtur ratio, quare Patres Antiocheni Apostolicum istum Canonem repararint, & de novo ediderint, quod nimirum bona tantum Ecclesiæ, non item reditus, agrorumque fructus, in eo commemorentur: de quibus tamen, non minus quam de reliquis Ecclesiæ bonis, necesse erat, ut Canon ederetur.*

Nè mancarono inoltre altri Concilj, come nè anche mancarono i Romani Pontefici particolarmente Gelasio, e Simmaco d' impiegare anche la di loro autorità per il medesimo Diritto, ed uso di qualunque sorta di beni, e rendite delle Chiese, o sia Diocesi particolari.

Stimaronsi pertanto così propriamente addette a ciascuna Diocesi le proprie rendite, che gli antichi Padri conoscendo di non esservi affatto ragione alcuna, per cui si potesse legittimare in qualche maniera l' attribuirle ad un'altra, imposero fin' anche la pena della scomunica,

(1) Beveregius in Codice Canonum Ecclesiæ primitivæ vindicato lib. 1. cap. 4. num. 6.

ca, se un Vescovo ardisse per qualunque pretesto tirare nella sua Diocesi ciò, che apparterrebbe all'altra. Sotto la detta pena dunque i Padri del Concilio VI. di Parigi nel Canone IX. proibiscono, *quodque neque Episcopus Clericorum alterius Episcopi, seu Ecclesiæ, seu privatas res competere, aut retinere præsumant*.

E quantunque in tempo di Sede vacante non vi sia il Vescovo, conobbero però i Padri, che vi sia contuttociò la Diocesi, e la Chiesa, a cui appartener debbano le rendite, e succeder vi debba il nuovo Prelato, a cui spettar dovrebbe il disporne giusta i bisogni, ed i prefissi usi; sicchè vollero anche in tal caso provvedere alla sicurezza delle medesime rendite, con ordinare, che tutte intiere si conservassero da un Economo fin alla provvista del nuovo Prelato: la qual disciplina, acciocchè si rendesse più stabile, volle il Concilio Generale Calcedonese munirla col suo Canone XXV., tradotto dal Greco da Dionigio il piccolo in questi termini: *Reditus verò viduatæ Ecclesię integros reservari apud Oeconomum ejusdem Ecclesiæ placuit*. Il che non mancarono d'inculcare altri susseguenti Concilj.

Ma, perchè divenne un Diritto de' Metropolitani l'aver cura delle Chiese vacanti della sua Provincia, si passò da qualcuno di essi all'obbligo di disporre di quelle rendite, e beni lasciati da' defunti Vescovi: ma ne esclamarono i Padri, e vi s'interessò fin' anche la Chiesa Universale, la quale congregata l'anno 692. nel Concilio Costantinopolitano detto il *Quinisesto*, e *Trullano*, volendo porre il dovuto riparo ad

 un

un tal nascente abuso, come niun grado di Superiorita era valevole ad acquistar menomo Diritto sopra i beni, e rendite di tal sorta, così nel Canone XXXV. proibì espressamente qualunque distrazione di detti beni, e rendite per ragione di superiorità, inculcando di conservarsi essi interi sotto la custodia del Clero fin alla promozione del nuovo Vescovo. *Nulli omnium Metropolitanorum liceat, mortuo Episcopo, qui ejus Throno subest, res ejus, vel ipsius Ecclesię sibi vindicare, sed sint sub custodia Cleri Ecclesię usque ad alterius Episcopi promotionem.*

Dalla indole dunque di tali beni, e rendite, da tali disposizioni Conciliari, e dalla costante pratica della Chiesa, costa evidentemente di non restare al Papa veruna ragione, onde possa ascrivere a se il dominio di tali beni, e rendite, e costa in conseguenza, che non sia punto lecito al Papa di tirare a se tali rendite, o di disporne ad altrui beneficio; onde, perchè l'opinione di potere il Papa senz' allegar motivo dare ad un Ecclesiastico la metà della rendita di un beneficio d'un altro, potrebbe avere per fondamento, che il Papa come Padrone, il quale non è ligato da cause, potrebbe disporne a suo arbitrio, stimò la facoltà Teologica di Parigi l'anno 1482. di condannarla, come pericolosa, e degna di esser soppressa. La proposizione dunque si fu: *Papa posset ab uno Ecclesiastico tollere mediam partem redditũum beneficiorum suorum, & uni alteri dare non exprimendo aliquam causam;* E la censura si fu: *Hæc propositio est periculosa, & nullo modo prędicanda.*

CAP. III.

C A P. III.

Quanto nuove, tanto ingiuste parvero alla Chiesa le prime Pontificie intraprese sopra la Podestà, e Giurisdizione de' Vescovi: come si fece resistenza, e qual' è stato sempre lo spirito della Chiesa intorno all'esercizio di una sì vasta Pontificia Podestà.

COme la Chiesa era stata avvezza a godere per lungo tempo un buon'ordine di cose per rapporto alla varietà de' gradi della sua Gerarchia nelli rispettivi Territorj, così certamente non le erano punto noti i pretesi moderni Diritti Pontificj, i quali ne hanno sconvolta l'antica armonìa; onde fu, che mirando i Vescovi, pieni di stupore, le prime Romane intraprese, crederono esser del di loro dovere il non starsi oziosi per impedire il progresso di un nascente falso Diritto, che tendeva a diminuire la loro podestà.

In fatti non fu certamente nota all'antica Chiesa fino al secolo IX. la nuova Romana Dottrina, che l'Universo tutto fosse il territorio dell' ordinaria pastoral cura del Romano Pontefice, in modo che l'estensione del territorio, non meno de' semplici Vescovi, che delle altre maggiori Dignità Ecclesiastiche dal suo arbitrio dipenda per ampliarsi, o restringersi, o vindicarla tutta a se stesso su la pretensione, che

qualunque Prelato della Chiesa non faccia altra figura, che di di lui Vicario.

Che poi un tal preteso Diritto sia stato fin allora ignoto nella Chiesa, ce lo conferma la grave contesa insorta tra S. Ignazio Patriarca di Costantinopoli, ed il Sommo Pontefice Adriano II. per causa della Bulgaria.

Esercitavasi allora nella Bulgaria una piena Podestà dal Romano Pontefice, facendosi governare dai Preti Latini: ma perchè un pezzo prima era stata una Provincia del Patriarcato Costantinopolitano, pretesero i Greci, che se ne dovesse reintegrare il detto Patriarcato, il quale ne restò dismembrato per causa, che la Bulgaria abbracciò il Paganesimo.

Onde fu, che terminato il Concilio Ecumenico VIII. in Costantinopoli procuraron i Greci, che dai Vicarj de' Patriarchi d' Oriente si dichiarasse con loro Decreto di appartenere quella Provincia al suo antico Patriarca: e se bene ne riclamassero i Legati del Papa, pure in esecuzione della Determinazione Conciliare, scacciati da' Greci i Sacerdoti Latini con autorità di S. Ignazio, si vide Teofilatto assunto a quella Sede Arcivescovile, come costa dalla testimonianza di Anastasio Legato Pontificio, e dalle lettere di Adriano Papa dirette all' Imperador Basilio, le quali si leggono dopo gli atti del menzionato Concilio.

Ma, perchè i Greci vollero sostenere la di loro ragione, la causa passò avanti sotto il Sommo Pontefice Giovanni VIII. Contuttociò la controversia sempre si raggirò ne' termini di

Giu-

Giustizia: il Papa pretendeva quella Provincia; perch'essendo stata per sua opera richiamata alla Fede, si doveva avere, come un suo acquisto: all'incontro il Patriarca di Costantinopoli pretendeva esser sua, come antico membro del suo Patriarcato, e che perciò *quasi Jure postliminii* se gli dovesse restituire.

Ed ecco, che fin al Secolo IX. non era affatto in campo la pretensione, che all'unico governo del Romano Pontefice appartenga tutto il territorio della Chiesa universale, e di poter restringere perciò, ed ampliare a suo arbitrio quello, che si tiene dagli altri Vescovi; giacchè se fosse stata nota una tal Dottrina, non avrebbe dato motivo ad una sì lunga contesa, e se nata fosse, sarebbe stata anche subito estinta, tanto più, che trattavasi con un Vescovo Santo, qual'era S. Ignazio, non solo ben informato delle prerogative del Romano Pontefice, ma ben anche difensore.

Nè anche fu per moltissimi Secoli conosciuta la pretesa potestà del Papa di poter' esercitare per se stesso, o in vigore di sua delegazione qualunque atto di funzione Vescovile nell' altrui territorio, senza il consenso dell' Ordinario: giacchè nel Secolo XI., avendo il Papa Giovanni XVIII. delegata la Consecrazione di una Chiesa nella Diocesi di Tours ad istanza del Conte d' Angiò, il quale l'aveva edificata, se ne dolsero altamente, e vi ostarono Ugone Vescovo Diocesano, ed altri Prelati Francesi, condannandola per una sacrilega presunzione, come viene distintamente rapportato dal Glaber

ber (1): *quod utique audientes Galliarum quique Præsules, præsumptionem sacrilegam cognoverunt ex cæca cupiditate processisse*. Ed aggiunge il medesimo Storico, che un tal Romano attentato, non solo inasprì i Vescovi, ma che anche scandalizzò la nazione tutta nel vedere, che il Papa, il quale era il primo tra' Vescovi, fosse anch' egli il primo a sconvolgere i Canoni, ne' quali si vieta a ciascun Vescovo l'esercitare veruna funzione nell' altrui Diocesi senza il consenso del Diocesano: *Universi etiam pariter detestantes, quoniam nimium indecens videbatur, ut is, qui Apostolicam regebat Sedem, Apostolicum primus, ac Canonum transgrederetur tenorem. Cum igitur multiplici sit antiquitus auctoritate roboratum, ut non quisquam Episcoporum in alterius istud Diœcesi præsumat exercere, nisi Præsule, cujus fuerit, compellente, seu permittente*.

Nè trascurarono pertanto i Francesi di considerare in tale occasione le prerogative del Romano Pontefice sopra ogni altro Vescovo; ma conobbero nel tempo stesso, come accenna il medesimo Scrittore, che quelle siano tutt'altre, che di entrare nell' altrui Territorio contro il Prescritto de' Canoni, a cui è soggetto indistintamente ogni Vescovo: *Licet namque Pontifex Ecclesiæ Romanæ ob dignitatem Apostolicæ Sedis cæteris in orbe constitutis reverentior habeatur, non tamen licet ei transgredi in aliquo Canonici moderaminis tenore: sicut enim unusquisque Orthodoxæ Ecclesiæ Pontifex, ac Sponsus propriæ Sedis unifor-*

(1) Glaber Hist. lib. 2. cap. 4.

formiter speciem gerit salvatoris; Ita generaliter nulli convenit, quidpiam in alterius procaciter patrare Diœcesi.

Chcchè pertanto se ne voglia sentire di una tale narrazione, è certo però, che come cosa nuova, e pregiudiziale alla Giurisdizione dell' Ordinario, la detta Consecrazione fu contrastata da' Vescovi della Francia, al qual' effetto si portò in Roma il Vescovo di Tours; ed è certo, che non fu eseguita la commissione Apostolica, se prima non vi desse il consenso il detto Vescovo Diocesano, com' è certo ancora, che il Papa allora Sergio IV., il qual' era succeduto a Giovanni, per sostenere la Delegazione Apostolica della Dedicazione di quella Chiesa, non allegò già il preteso moderno general Diritto Pontificio, ma soltanto procurò di sostenerla in termini di Giustizia, allegando, che come il menzionato Conte nell'edificarla la sottopose alla Chiesa Romana, così alla medesima, perchè le apparteneva la proprietà, appartener anche dovesse la Consecrazione, *quia cujus est hæreditas, ipsius, & consacratio*, come di tal' allegazione ce ne fa fede Pietro de Marca dalle autentiche carte da lui osservate; e conchiude dall'esempio di tal fatta il Bossuet (1), che allora non si credeva punto, che potesse il Papa intraprender cos' alcuna contro la Giurisdizione de' Vescovi in pregiudizio de' Sacri Canoni.

Nè anch' era conosciuto di esser nel Papa la potestà di assolvere da qualunque colpa, e pena

(1) Bossuet Def. Cl. Gall. part. 2. lib. II. cap. 7.

na gli altri Diocesani colpevoli di delitti capitali; giacchè come tal sorta di uomini per sfuggire le penitenze, che dovevansi imporre da' di loro proprj Pastori in emendazione di essi, ed in edificazione del Popolo scandalizzato, se ne andavano a Roma per essere assoluti, stimarono i Vescovi di dar riparo ad un tale abuso: perciò i Padri del Concilio di Selgenstad tenuto l'anno 1023. chiamaron pazzia la credenza, che dal Papa si possa a chi che sia concedere l' assoluzione de' peccati, e dichiararon pertanto, che tale Romana Indulgenza niente loro giovava: *Quia multi tanta mentis suæ falluntur stultitia, ut in aliquo capitali crimine inculpati pœnitentiam a suis Sacerdotibus accipere nolint in hoc maximè confisi, ut Romam euntibus Apostolicus omnia sibi peccata dimittat; sancto visum est Concilio, ut talis indulgentia illis non prosit, sed prius, juxta modum debiti, pœnitentiam sibi datam a suis Sacerdotibus adimpleant, & tunc Romam ire si velint, ab Episcopo suo licentiam, & literas ad Apostolicum ex eisdem rebus deferendas accipiant*. Onde a proposito ricava da tal Canone il Fleury, che non si credè fin allora, che avesse il Papa una Giurisdizione immediata nelle altrui Diocesi, e Sudditi.

Neppure fu conosciuta ne' tempi antichi la Pontificia Potestà di dispensare, ed assolvere da qualunque censura, e pena imposta dagli Ordinarj: ond'è, che avendo il Papa Benedetto IX. assoluto in Roma il Conte d'Alvernia colpevole di grave delitto, per il quale era stato scomunicato da' Vescovi, se ne lagnò con molto spi-

ſpirito Stefano Veſcovo di Clairmont: ma, perchè non era uſcita ancora in campo, o almeno non era aſſodata la moderna vaſtiſſima, ed aſſoluta Pontificia Poteſtà, quel Pontefice, ſapendo il ſuo dovere, da cui non voleva punto ſcoſtarſi, ſi ſcusò, ſcrivendo al detto Veſcovo, ch' egli non inteſe mai di aſſolvere da quella ſcomunica, che con malizia ſe gli era occultata, e che pertanto, come lo aveva aſſoluto ignorantemente, così dichiarava caſſa, e nulla la detta aſſoluzione, confeſſando eſſer del ſuo dovere di confermare, come correva la diſciplina, e non ſciogliere il legame impoſto dagli altri Veſcovi; poichè egli ſi guardava bene d' indurre un ſciſma tra ſe, ed i Veſcovi; come ſi ha dalla di lui Lettera, che fu letta nel Concilio di Limoges l' anno 1031, in cui così ſcrive il detto Pontefice. *Profiteor omnibus meis ubique terrarum adiutorem me potius, & conſolatorem eſſe, quam contradictorem. Abſit enim ſchiſma a me, & Coepiſcopis meis. Itaque illam pœnitentiam & abſolutionem, quam tuo excomunicato ignoranter dederam, & ille fraudolenter accepit, irritam facio, & caſſam.*

Così parve ad Enrico Veſcovo di Liegi una novità troppo pregiudiziale alla ſua Giuriſdizione, quando inteſe, ſebben per errore, che da Gregorio VII. era ſtato aſſoluto un ſuo Dioceſano l'anno 1078.; e ſtimando perciò di non dover ſtarſi indifferente ad un tanto pregiudizio, gli ſcriſſe con que' termini di aſprezza, che ſtimò convenire ad uno, il quale contro i Canoni, e la Giuſtizia ſi uſurpava l' altrui

Giu-

Giurisdizione. Ma già sul fondamento delle falſe Decretali, che dappertutto ſi erano ſparſe, ſi era cominciato ad erigere la gran mole della vaſtiſſima Podeſtà del Romano Pontefice; così che quantunque il detto Pontefice non lo aveſſe direttamente aſſoluto, pure per riſpondere al ſuppoſto del Veſcovo, lo riprende d' irriverenza, perchè aveva ſcritto con mordacità ſu di un' Atto, che ſarebbe un eſercizio della ben nota Pontificia Podeſtà: *Mirati ſumus non ea te, qua decuit, ad Apoſtolicam Sedem reverentia ſcripſiſſe, ſed nos ab abſolutione illius Parochiani tui, qui olim ad nos venit, mendaci invectione reprebendiſſe, tanquam Apoſtolicæ Sedi non eſſet auctoritas, quoſcumque, & ubicumque vult ligare, & abſolvere.*

Nè anch' era nota la preteſa Pontificia Podeſtà di eſimere i Regolari dalla Giurisdizione degli Ordinarj; giacchè i Monaci Cluniaceſi, eſſendoſi fatti ordinare dall' Arciveſcovo di Vienna in vigore di Privilegio Apoſtolico in pregiudizio del Veſcovo di Maſcon Dioceſano, queſti ne eſpoſe le ſue lagnanze nel Concilio Anſano l' anno 1025., ed i Padri del Concilio conſiderato l' affare per quel verſo, che dovevano, dichiararono di non doverſi aver per rato quel privilegio, perchè contrario a' Sacri Canoni: *Relegentes ſancti Calcedonenſis Concilii, & plurimorum authenticorum Conciliorum ſententias, quibus præcipitur, qualiter per unamquamque Religionem Abbates, & Monaci proprio ſubeſſe debeant Epiſcopo, & ne Epiſcopus in Parochia alterius audeat Ordinationes, vel Conſecratio-*

tiones absque licentia ipsius Episcopi facere, decreverunt chartam non esse ratam, quę Canonicis non solum non concordaret, sed etiam contradiceret sententiis. Archiepiscopus ratione convinctus de Gausleno (Episcopo) veniam petit.

Neppur era conosciuta la Podestà del Papa di spedire i suoi Legati e Nunzj forniti di Giurisdizione nelle Provincie del Mondo Cattolico: ed avendo voluto spedire Papa Giovanni VIII. un suo Legato in Francia, per avere il detto Legato tentato soltanto occupare tra li Vescovi il primo luogo, parve una novità così strana, che Incmaro Arcivescovo di Reims stimò di doverviſi opporre, come ad uno attentato contro i sacri Canoni: *Rhemorum Archiepiscopo reclamante, audientibus omnibus hoc factum sacris regulis obviare.*

Nè anch'era punto nota la pretesa Podestà Pontificia intorno alli Mandati, e Riserve de' benefizj dell'altrui Diocesi; giacchè questi su la di loro prima origine parvero così nuovi, ed ingiusti, che Roberto celebre Vescovo di Lincoln, troppo noto nel suo tempo per la sua dottrina, e bontà di vita, non ebbe ripugnanza di scrivere ad Innocenzio IV., giusta la testimonianza di Matteo Paris (2), che tali Mandati erano ripugnanti all' Apostolica Santità: *Non est igitur literæ tenor Apostolicę sanctitati consonus, sed absonus plurimum, & discors.*

Nè in somma era nota la Pontificia Podestà di derogare a' Sacri Canoni, ed alle antiche Apo-

(1) Matthæus Paris ad an. 1253.

ſtoliche Coſtituzioni; poichè il medeſimo Veſcovo di Lincoln ſcrivendo al medeſimo Innocenzo IV., chiama la pretenſione di tale deroga un diluvio d'incoſtanza, dì arroganza, d'inverecondia, d'inganni, e di altri infiniti vizj, e perturbatrice della purità della Religione, e della tranquillità della Società: *Ex non obſtante ſcatet cathaclyſmus incoſtantiæ, audaciç, & procacitatis, inverecundiæ, mentiendi, fallendi, diffidenter alicui credendi, & ex his conſequentium vitiorum, quorum non eſt numerus, Chriſtianæ Religionis puritatem, & ſocialis converſationis hominum tranquillitatem commovens, & perturbans.*

Su di tali però intrapreſe Romane, qual foſſe la meraviglia, ed il ſentimento del Mondo Cattolico, non lo farò dire dagli Eccleſiaſtici; ma bensì da un Principe ſecolare, cioè da Filippo IV. Re di Francia, il quale così ne ſcriſſe al Papa Clemente V., quando per altro non ancora la preteſa cotanto ampia Podeſtà Pontificia aveva fatto l' intiero ſuo gran progreſſo: *Gravis, quod abſit, fieret injuria, ſi ſine juſta cauſa miniſterium a Deo ſibi traditum, & defenſionis Fidei meritum auferretur ab eis (Epiſcopis). Nec Prælati talem injuriam meruerunt, nec Rex ſalvo ſuo Juramento poſſet hoc tolerare, eſſetque peccatum graviſſimum ſpernere eos, quos Deus miſit; qui vos enim ſpernit, me ſpernit, ait Dominus. Quis ergo ſacrilegus vobis, Pater ſancte, præſumeret conſulere, quod vos eos ſpernatis, imo potius Jeſum Chriſtum mittentem.*

Nè mai pertanto crederono i Veſcovi, quantunque ſi foſſe già reſa ſtabile per pratica la riſer-

ſerva di molti punti al Romano Pontefice, che ad eſſi non competeſſe più la perduta Giurisdizione, cioè gli oggetti di eſſa; giacchè, ſe ſi deſſe un'occhiata alla ſtoria de' Concilj particolarmente di Piſa, di Coſtanza, di Baſilea, di Francoforte, e di tanti altri, fin'anche del Concilio di Trento, ſi troverebbe piena delle gravi lagnanze de' Veſcovi, e di trattati, acciocchè foſſero rimeſſi nella di loro priſtina Podeſtà, e Giurisdizione, a tenore de' Sacri Canoni.

Nè mai pur anche ſi fecero perciò ſcrupolo i Veſcovi di oſtare alle Pontificie determinazioni, e precetti, e di far eſſi ciò, che arroga a ſe il Romano Pontefice, quando, o l'appoggio de' Principi, o qualche circoſtanza li reſero ſicuri, che non ſoccomberebbono alla Romana Potenza, quantunque l'ordine di Roma accompagnato foſſe colla minaccia della ſcomunica, o di altra cenſura; perchè ben ſapevano eſſer di niun valore, ed effetto quella cenſura, che s'imponeſſe per l'eſecuzione di quel comando, il quale foſſe diſcorde da' Sacri Canoni: e per tralaſciarne gli eſempj, baſterà quì allegare il ſolo famoſo Incmaro Arciveſcovo di Reims, il quale dopo varj ordini, che alla giornata uſcivano da Roma in nuove materie, alla perfine ſcrivendo al Sommo Pontefice Niccolò I. con modeſtia sì, ma con altrettanta chiarezza gl'intuonò, ch'egli perdeva il tempo nel minacciarlo di ſcomunica ne' ſuoi ordini, ſe prima non lo trovaſſe violatore de' Sacri Canoni: *Mihi verò neceſſe erit me taliter gerere, ne toties auctoritatis veſtræ Epiſtolas excommunicationes intentantes, &*

ob-

objurgationes (quas rarò, & magna necessitate fiendas in Apostolicorum virorum literis legimus) ferentes de reliquo accipiam, sicut istis temporibus peccatis meis merentibus frequenter accepi. Quod si sanctitati vestrę placuerit, non vobis opus agere inpostmodum erit, donec Apostolica vestra jussio me inobedientem in aliquo contra regulas sacras per contemptum, quod absit, invenerit.

E quale fu di ciò fosse anche la sentenza de' Teologi illuminati, ce la dice Pietro Regis Abate di S. Michele nell' Assemblea tenuta avanti il Re di Francia, in cui si trattò dell'unione della Chiesa in tempo dell' Antipapa Benedetto XIII., che quelle parole di Cristo: *quodcumque ligaveris super Terram, erit ligatum, & in Cælis*, erano condizionate, significando, che dovessero produrre il di loro effetto, quando il Papa oprasse giusta la sua Podestà, e che pertanto sia necessario, che il Papa fondi nella ragione ciò, che opera; poichè altrimente sarà nullo il di lui precetto, e la di lui scomunica, mentre il poter far male non è una vera Podestà. Ecco dunque com' egli si esprime nelle sue parole rapportate da Lenfant (1): *les paroles de J. C.* quodcumque &c. *sont conditionelles, c' est a dire quand le Pape fait selon sa puissance. Il faut que le Pape fonde en raison ce qu' il fait, autrement ce qu' il fait, est nul. Pouvoir mal faire n' est pas puissance.*

CAP.

(1) Jacques Lenfant Hist. du Concile de Pise livre 1. §. 59.

C A P. IV.

Quanto nuove, tanto ingiuste parvero alla Chiesa le prime Romane esazioni su le rendite delle Chiese particolari: come la Chiesa le riprovò, e come cercò di fermarne il corso colla sua autorità.

Essendosi già dimostrato a quanto falso fondamento per ragion della qualità di Capo sia appoggiata la Pontificia pretensione di essere il Romano Pontefice il dispotico dispensatore della Ecclesiastica Podestà, e Giurisdizione, ben si conosce nel tempo stesso, che la medesima qualità sia anche un falso, ed inefficace fondamento per ascrivere a se anche la proprietà, o sia il dominio de' beni di tutte le Chiese colla Podestà di disporre delle di loro rendite a suo arbitrio.

Parvero perciò tanto nuovi, ed ingiusti i primi esempj di tal dispotico Pontificio maneggio sulle rendite Ecclesiastiche, che, quantunque non si trascurasse per parte di Roma mostrarlo giustificato, e plausibile, pure ciò non bastò a mitigar l' orrore, che ne recarono le prime esazioni.

Ce ne porge una troppo chiara pruova il Re di Francia Lodovico VII. il quale, giusta il racconto, che ne fa il Walsinghan (1), ricevenG

(1) Thomas VValsing. in Hyppodigmate Neustriæ.

vendo verſo l'anno 1148 un Privilegio Pontificio, in cui ſe gli concedeva la prima vacanza in ogni Chieſa Cattedrale colla rendita del tempo della vacanza, egli ſtimò piuttoſto bruciar tal privilegio, che dannarſi con tali vantaggi: *Ludovicus Rex Francorum de Hyeruſalem eſt regreſſus, cui cum quidam Clericus Papale Privilegium attuliſſet, quod in omni Cathedrali Regni ſui primam vacaturam haberet cum fructibus medio tempore provenientibus, ille confeſtim combuſſit literas, dicens ſe malle tales comburere literas, quam animam ſuam in Inferno torqueri.*

Era dunque fin allora ignoto tal Dominio del Romano Pontefice ſopra i Beni Eccleſiaſtici, e ne ributtò la donazione quel Principe, perchè proveniente da mano, la quale non ne era la Padrona.

Con tutto ciò la pretenſione Pontificia fece tali progreſſi, che oltre certe determinate eſazioni, ſi udirono ſpeſſo delle ſtraordinarie ancora, le quali riducevano le Chieſe in tali povertà, che ſi moſſe la Chieſa Univerſale a mettervi del freno.

In fatti il Concilio Generale di Coſtanza, compaſſionando lo ſtato delle Nazioni, ſtimò di non dover traſcurare una tale importante materia. Entrò pertanto nella conſiderazione della Dignità ſuprema del Romano Pontefice, e del di lui officio in riguardo della Chieſa Univerſale, e che perciò potrebbe occorrergli talvolta il biſogno di grande ſpeſa per il bene di eſſa Chieſa, e conobbe in conſeguenza di eſſere coſa giuſta, che dalle Chieſe particolari ſe gli daſ-

daſſe il ſoccorſo: ma conoſcendo pur' anche di non eſſer conveniente, che ciò dipendeſſe dal ſolo arbitrio del Papa, decretò nel tempo ſteſſo, che il biſogno giudicar ſi poteſſe, non già dal Papa, ma dal Concilio Generale. Tal' è dunque il ſuo Decreto emanato nella Seſſione XLIII. dopo la elezione del Pontefice Martino V. *Declarat ſancta Synodus non licere Summo Pontifici indictiones, ſive exactiones quaſcumque ſupra Eccleſias, vel Eccleſiaſticas Perſonas imponere per modum Decimæ, vel alio quovis modo, ſi vera ſit cauſa neceſſitatis, propter quam eſſet eidem debitè ſubveniendum, vocato Generali Concilio, ſecundum quod expediens videbitur, & utile ſecundum Decretum Concilii provideatur eidem.*

Così non furono meno diligenti le Chieſe Nazionali a mantener qualche freno alle Romane impoſizioni con apporvi la condizione del conſenſo, almeno di ciaſcuna Chieſa delle Nazioni. Ci porge di tal provvidenza un' autentico documento, la Prammatica Sanzione di San Lodovico Re di Francia, nel di cui Articolo V. ſi determina di non doverſi permettere affatto in quel Regno qualunque Romana eſazione, ſe non per urgente, e pia cauſa, e ſenza uno ſpontaneo conſenſo del Re, e della Chieſa del Regno: *Item exactiones, & onera graviſſima pecuniarum per Curiam Romanam Eccleſiæ Regni noſtri impoſitas, vel impoſita, quibus Regnum noſtrum miſerabiliter depauperatum exiſtit, ſive etiam imponendas, vel imponenda levari, aut colligi nullatenus volumus niſi dumtaxat pro ratio-*

tionali, pia, & urgentissima causa, vel inevitabili necessitate, ac de spontaneo, & expresso consensu nostro, & ipsius Ecclesiæ Regni nostri.

Simile provvidenza osservasi ancora presso qualche altra Nazione, e si trovano anche gli effetti presso di esse, reclamando da tali imposizioni al Concilio Generale.

Così l'Università di Parigi appellò dalla imposizione delle Decime per un anno in vigore di un Decreto d'Innocenzio VIII., emanato l'anno 1491. sopra i beneficj di Francia sul pretesto della Guerra contro il Turco, appellò, dico, dal Papa non bene informato alla Sede Apostolica, al Concilio Generale, ed a chiunque appartenesse (1). Nè dissimile fu l'appellazione interposta dal Capitolo della Chiesa Cattedrale di Parigi all'imposizione delle Decime ordinata da Alessandro VI. l'anno 1501. (2). Così parimente, come rapporta Pietro de Marca (3): Il Clero di Spagna l'anno 1523. appellò dall'imposizione della quarta parte delle rendite de' beneficj di quel Regno ordinata da Adriano VI.

Vestigj più antichi di tali appellazioni si ritrovano in Inghilterra, quando pur anche era perfettamente Cattolica, la quale gravata da immense Romane esazioni, la Chiesa Anglicana, così scrisse sotto Innocenzo IV. al Legato Apo-

sto-

---

(1) Libert. Eccl. Gallic. Tit. ... n. 5.

(2) Ibid. Tit. 22. n. 29.

(3) Petrus de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 12. num. 9.

ſtolico giuſta la teſtimonianza di Matteo Paris: (1) *Cum igitur huic exactioni contradicat Ecclesia Anglicana per procuratores, hanc contradictionem communem Domino Papę insinuare velitis pro statu Ecclesię Anglicanæ præsentiam Domini nostri Jesu Christi appellantes, & Concilii Universalis aliquo tempore per Dei gratiam convocandi* Così parimente eſſendo gl' Ingleſi l' anno 1246. gravati di molte eſazioni dal Legato di Urbano IV., come vien rapportato dal medeſimo ſtorico (2); *Appellant ad Sedem Apostolicam, & etiam ad Generale Concilium, vel, si necesse foret, ad summum Judicem*. Lo ſpirito dunque della Chieſa intorno alle Romane eſazioni è ſtato di riprovarle tutte interamente, come indoveroſe per ſe ſteſſe, con ammetter bensì ſoltanto qualche ſovvenzione in caſo di neceſſità, da eſaminarſi, ed approvarſi dalla Chieſa Univerſale, o almeno da ciaſcuna Chieſa Nazionale; di oſtarle altrimenti, e di appellarſene come da coſa ingiuſta.

Nè mai fu riconoſciuta per vera, e legittima cauſa di qualunque eſazione l'ordinario, e cotidiano ſoſtentamento del Romano Pontefice, come dalla conformità del Sommo Sacerdote de' Giudei, a cui i Leviti dovevano contribuire le Decime per il di lui ſoſtentamento, vollero dedurre, e ſoſtenere il Cardinal Pietro de Ailly, ed altri adulatori della Corte Romana: giacch' è ſtato ſempre noto alla Chieſa, che come la

 con-

(1) Matthæus Paris Hiſt. Anglię. in Henricum III. ad annum 1246. pag. 691.

(2) Idem ad annum 1263. pag. 1003.

condizione di quel Sommo Sacerdote era di non possedere, nè amministrare la menoma rendita, e perciò il di lui sostentamento doveva darsi da' Leviti, i quali godevano delle molte ricche possessioni; così al Romano Pontefice per essere stato sempre abbondante di rendite, non si deve veruna prestazione di sussidio, e per non fare più lungo un tal discorso, con mostrare la condizione del Romano Pontefice riputata sempre ricca, e viepiù splendida, non solo bastevole per un Sommo Sacerdote, ma anche per un Potentato, basterà sentire Pietro de Marca, il quale così in accorcio ne unisce le prove a differenza della condizione del Sommo Sacerdote de' Giudei (1). *Iis quibus cordi fuere Romanæ Ecclesiæ negotia, contenderunt ei competere jus percipiendi Decimam redditum Ecclesiasticorum, ad exemplum videlicet Pontificum veteris Testamenti, quibus Levitæ contribuere tenebantur decimam suorum redditum; adeo ut Petrus de Alliaco in sententiam illam tractus sit, quam amplexi sunt Universi Doctores Itali. At decretum Concilii Constantiensis contrariam sententiam confirmavit ad eruendam ex animis hominum falsam illam doctrinam, petitam ex comparatione Pontificum Judæorum cum Romano Pontifice, ut ait Capitulum Parisiense in Actis appellationis anni millesimi quingentesimi primi. Discriminis autem ratio manifesta est. Pontifices namque legis Judaicę nullo alio reditu fruebantur. At disciplina Ecclesiæ Christianæ*

(1) Petrus de Marca de concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 12. §. 10.

næ alia ratione providit ſubſtentationi ſui Cleri ; diſtributis Eccleſiis in Diœceſes , ea Methodo , ut omnes reditus Diœceſeos in poteſtate eſſent Epiſcopi , juxta Canones Antiochiæ , & Chalcedonis , Decretaque Pontificum Gelaſii , & Symmachi . In hac generali inſtitutione portio quoque ſua Romanis Pontificibus tributa eſt in Diœceſi Romana , qua portione ſibi ſatisfactum putarunt , nullum prçterea auxilium implorantes , etiam tum , quando ſolis Matronarum oblationibus potiebantur , ut loquar cum Ammiano . Satis quippe id erat ſub Paganis Imperatoribus pro ſubſtentatione Cleri Romani , & mille quingentorum Pauperum ; ſufficiebatque inſuper ſubſidiis , quç a Summis Pontificibus mittebantur ad Eccleſias remotas , ut teſtatur Euſebius lib. 4. c. 12. & lib. 6. cap. 35. Hiſtoriç Eccleſiaſticæ . Potentia porrò eorum crevit ex redditibus Latifundiorum , quç Eccleſiç Romanç in diverſis Provinciis collata ſunt ab Imperatore Conſtantino , & Senatoribus Romanis ; quorum numerus ab Anaſtaſio Bibliothecario recenſitus eſt . Tantum autem abeſt , ut ea patrimonia non ſufficerent alendo Epiſcopo Romano , ejuſque Clero , ut etiam ex iisdem redditibus Priſci Pontifices alerent in Provinciis ingentem pauperum numerum præter eos , qui eorum quoque cura alebantur in Urbe , ut conſtat ex diverſis locis Epiſtolarum Sancti Gregorii . Quin etiam teſtatur Papa Martinus in Epiſtola XVI. eos magnifice exercuiſſe jus hoſpitii erga peregrinos omnes . Potiori itaque ratione Romana Eccleſia cenſenda eſt hodie poſſidere ultra id , quod neceſſarium eſt Summo Pontifici , & Eccleſiç Capiti alendo ; poſtquam li-

beralitate Christianissimorum Regum Pipini, Caroli Magni, & Ludovici Pii locupletata est ob concessum Sedi Apostolicæ Exarchatum Ravennæ, Ducatum Romanum, itemque Spoletanum, aliaque ingentia patrimonia: Nisi fortasse adversus hæc dicatur, Pontificem quidem Romanum ad Principis dignitatem evectum fuisse his donis, sed eodem tempore præbitas novas prodigendi causas. Verum Clerus non tenetur in eo agnoscere dignitatem Principis Sæcularis; quamquam si redditum Pontificiorum dispensationi modus adhiberetur, sufficerent haud dubie huic magnificentiæ, & his sumptibus, neque necessarium esset subjectos Romanæ Sedis, aut Personas Ecclesiasticas Tributorum onere opprimi.

C A P. V.

Quale sia stato il sentimento del Mondo Cattolico intorno al potersi resistere lecitamente al Romano Pontefice senza mancarsi di rispetto alla Sede Apostolica.

Molti sono i motivi soliti ad allegarsi, ma due sono i principali, per cui si è creduto di potersi lecitamente far fronte alle intraprese Romane, senza mancarsi al dovuto rispetto verso la Santa Sede Apostolica.

Il primo si è, che come la Podestà, che diede Cristo al Capo della sua Chiesa, fu data unicamente da esercitarsi giusta le regole della giu-

giustizia, e fu perciò unicamente diretta alla edificazione della Chiesa; così perchè sì fatte intraprese Romane non sono guidate dalla giustizia, e tendono alla destruzione della Chiesa, e perciò non provenienti dalla legittima, e genuina Podestà, si possono liberamente impedire senza taccia d'irreverenza, perchè non si viene ad ostare alla sua vera Podestà.

Fu certamente una tale Dottrina conosciuta fin dall'antica Chiesa, come ben appoggiata alla ragione, e non mancò d'insegnarla anche S. Leone Papa, dicendo espressamente, che in que' Pontificj Decreti esiste il Privilegio di San Pietro, cioè il debito d'ubbidienza, i quali sono diretti dalla giustizia di S. Pietro medesimo (1): *manet ergo Petri privilegium, ubi ex ipsius æquitate fertur Judicium.*

Di tale ragione stimò doversi servire l'Imperadore Carlo Calvo regolato dal notissimo Incmaro di Reims contro la novità, che tentava il Sommo Pontefice Adriano II. nelle materie Ecclesiastiche, oppugnandole, come quelle, che non uscivano *ex privilegio Beati Petri*; e soggiunge perciò nella sua Lettera diretta al Papa medesimo, che qualora volesse esigere il debito d'ubbidienza, comandasse cose giuste. *Ergo jubete, & judicate ex privilegio Magni Petri juxta æquitatis ejus judicium, quę jubenda, & judicanda sunt: ne, ut dicit ejus Coapostolus, vituperetur Ministerium vestrum: quia & Nos secundum Regium Ministerium nostrum, quantum ex nobis est,*

(1) S. Leo Papa I. Serm. 3. Anniverf.

est, cupimus servare, quod scriptum est: filii obedite Parentibus vestris in Domino NB. quod fuerit justum, vel judicatum a Domino.

Fu pertanto comune Dottrina della Chiesa, che non altra Podestà diede Cristo a S. Pietro, ed alli di lui Successori, come ad ogni altro Prelato, che quella, la quale amministrata fosse con giustizia in edificazione della Chiesa, con riputarsi ogni altra per adulterina, e da disprezzarsi, se tendesse alla destruzione di essa, come della sua Podestà attesta S. Paolo scrivendo a' Corinti (1): *secundum Potestatem, quam dedit mihi Dominus in ædificationem, & non in destructionem.*

S. Bernardo, il quale mal vedeva, ed odiava giustamente le novelle Romane intraprese, per non apparire nel tempo stesso irrispettoso verso la Santa Sede, non trascurò di affacciare una tale nota Dottrina nelle sue considerazioni dirette ad Eugenio Papa (2): *Non sum tam rudis, ut ignorem, vos positos dispensatores, sed in ædificationem, non in destructionem.*

Così colla medesima ragione Roberto Vescovo di Lincoln, famoso a suo tempo per la pietà, e dottrina, si oppose al Papa Innocenzio IV. per le Pontificie provviste, e riserve de' Beneficj delle altrui Diocesi, dicendo, che quest'essendo in distruzione della Chiesa non provenivano dalla legittima Podestà, che gli era stata data da Cristo soltanto in edificazione, e che per-

(1) D. Paulus Epist. 2. ad Corinth. cap. 13.
(2) S. Bernard. de consid. lib. 3. cap. 4.

perciò tali provvitte, e riserve non erano ammesse dalla Santità della Sede Apostolica (1): *Apostolicæ Sedis Sanctitas non potest, nisi quæ in ædificationem sunt, & non in destructionem. Hæc enim est potestatis plenitudo omnia posse in ædificationem. Hæc autem, quas vocant Provisiones, non sunt in ædificationem, sed in destructionem. Non igitur eas potest Beata Sedes Apostolica acceptare: quia caro, & sanguis, quæ Regnum Dei non possidebunt, eas revelavit.*

Così l' Università dl Parigi allegò anche la medesima causa per legittimare la sua opposizione all' imposizione delle Decime, imposta sopra i beneficj di Francia per Decreto d' Innocenzo VIII., dicendo nell' Istromento d' appellazione rapportato da Pietro di Puy nelle prove della libertà della Chiesa Gallicana: *Quamvis enim secundum Apostolicam doctrinam Papæ potestas a Christo immediatè sit, est tamen ad Ecclesiæ ædificationem.*

Per tralasciare intanto altr' infiniti esempj di tal fatta, qual ne fosse la Dottrina anche presso degli antichi illuminati Teologi, ci viene espressa dal menzionato Pietro Regis (2): *Toutes fois, & quantes que le Pape fait quelque chose, qui ne convient pas par la fin pour la quelle il a été ordonné, on ne lui doit point obeir, comme on n' obeit point a un juge, s' il fait, ou sententie aucune chose outre la jurisdiction.*

L' altro motivo, per cui si è creduto di potersi

(1) Apud Matth. Paris ad annum 1253.
(2) Presso Lenfant loc. cit.

cerſi oſtare alle operazioni perniciose del Papa ſenza mancarſi di riſpetto alla Sede Apoſtolica, ſi è, perchè piacque diſtinguere la Sede Apoſtolica dalla perſona del Papa.

Così vogliono, che l'abbia diſtinta S. Paolo, quando lodò la fede de' Romani. La diſtinſe anche S. Clemente Papa, quando mandò una Lettera dogmatica alli Corinti in nome della Chieſa Romana.

La diſtinſero ancora i Padri de' Concilj Generali Efeſino II. e Calcedonenſe, con eſprimere la varia qualità, e carattere de' Legati.

Come pure ne' tempi a noi più vicini ſi è veduta eſpreſſamente praticata la medeſima diſtinzione in varj ſtromenti di appellazione con appellarſi dal Papa alla S. Sede Apoſtolica.

Così ſi ſervì di tale diſtinzione il Re di Francia Enrico II. quando proibendo tutte le eſazioni Romane con intimar quaſi una Guerra al Papa, ſi proteſtò nel tempo ſteſſo di portare tutta la dovuta venerazione alla Sede Apoſtolica.

Diſtinzione in fine ſoſtenuta da' Veſcovi Franceſi nel Concilio di Trento, quando eſſendo inſorta una grave meraviglia, come il menzionato Re proteſtando contro il Papa, diceſſe, ciò non oſtante, di conſervar la dovuta venerazione verſo la Sede Apoſtolica, provarono eſſi di eſſer pur troppo vera una tale diſtinzione, conoſciuta, ed abbracciata anzi da' medeſimi Sommi Pontefici, come ſi ha dalla di loro riſpoſta, rapportata nella Storia del medeſimo Concilio dal Sarpi; *Non potevano ſopportare nè a Roma,*

nè

nè in Trento, che il Re protestasse contro il Papa, e volesse anco fargli Guerra, e tuttavia dicesse, che conservava la medesima riverenza verso la Sede Apostolica, non essendo la Sede Apostolica altro, che il Papa. Al che i Francesi rispondevano, che l'antichità non ebbe questa opinione; anzi Vittore III., che fu pur tra' Papi di quelli, che molto si assunsero, disse, che la Sede Apostolica era sua Signora. L'istesso fu detto innanzi lui da Stefano IV.; e da' più vecchi Vitaliano, e Costantino appare chiaro, che per Sede Apostolica vien intesa la Chiesa Romana: altrimente, quando fosse una stessa cosa col Papa, anco gli errori, e difetti del Papa sarebbono della Sede Apostolica.

C A P. VI.

Quali, e quanti mezzi credè il Mondo Cattolico di esservi per impedire le Romane intraprese, e come si videro efficacemente praticati.

DAll'ingiustizia delle Romane intraprese ricavò la Chiesa il suo diritto di propria difesa. Già in fatti conobbe, ch'era pur lecito a ciascuno, il quale ne riceveva il pregiudizio, di reclamarne, e di ostarvi, per quanto lo permettevano le di loro forze; e già abbiamo osservato, che molto spesso ne hanno i Vescovi reclamato, e quando loro riuscì, ne impedirono l'esecuzione.

Co-

Conobbe per tanto anche il Mondo Cattolico due essere i mezzi, onde gli oppressi potessero rilevarsi da' Pontificj aggravj; uno esser quello dell'autorità della Chiesa Universale, e già infatti, quando si vide adunata in Concilio, non lasciò, come si è sopra notato, di porvi il dovuto freno con i suoi sacrosanti Decreti; l'altro esser quello della protezione del Principe: e siccome la Chiesa non è sempre congregata, anzi molto di raro ha potuto congregarsi; e perche non sempre hanno potuto i Vescovi per se stessi resistere con successo alla Pontificia Potenza, a cui anzi si sono veduti soccombere; così si sono vedute troppo spesso le Chiese Nazionali cercare il di loro scampo nella Potenza Secolare.

Non fa di mestieri ripetere le tanto note, e divulgate ragioni, con cui mostrar si debba essere li Principi in virtù del di loro intrinseco ufficio, protettori non meno della Repubblica, che della Chiesa, e Custodi de' Sacri Canoni, e della disciplina, e che perciò sian tenuti, giusta il sentimento de' Padri, ad impiegare a di loro favore quella podestà, ch'è stata loro da Dio a tal'effetto data, dovendo essi ricordarsi, come dice S. Isidoro (1): *se esse Deo reddituros rationem propter Ecclesiam, quam a Christo tuendam susceperunt*.

Così è pur anche noto, che tal'officio del Principe non si raggira soltanto nel difendere la Religione, ma nel difendere anche ciascuna Chie-

(1) S. Isidorus de Summo Pont.

Chiesa nel suo esterno da tutto ciò, che turbasse, e dissipasse il perfetto, e genuino stato di essa, i suoi diritti, le sue prerogative, e le sue sostanze.

Come anche è al pari noto, che i Principi tanto più pronti esser debbano a soccorrere la Chiesa, quanto più priva di altro ordinario ajuto si conoscesse, come sarebbe appunto nel caso, che fosse oppressa dal suo Capo.

Tralascio su tal particolare le ragioni per essere a ciascuno ben note, e tralascio anche in grazia della brevità gli esempj de' ricorsi contro il Papa, e della prestazione del braccio de' Principi, bastando soltanto d'indicare di non essersi mai dubitato di un tal diritto del Principe.

Ecco come Giovanni Gersone parla del Diritto de' Vescovi oppressi di ricorrere tra' varj mezzi anche alla protezione del Principe (1): *Status Episcopalis, si nimis attentetur in suis juribus essentialibus quoad restrictionem usus, vel exercitii passim communiter per Papam absque majori utilitate Ecclesiæ, sive hoc esset in exemptionibus subditorum ab eo, sive in reservationibus casuum in foro Pœnitentiæ, sive in restrictione stipendiorum temporalium, sive in reservatione beneficiorum Ecclesiasticorum sub eo, seu per inductionem onerosam privilegiatorum, aut modis similibus: Ille inquam status Episcopalis posset rationabiliter deferre querelam, ne dum ad Papam, & generale Concilium, quod est convenientissimum medium, sed ad Principes Orthodoxos, imploran*do

(1) Tract. de Statibus Eccl. de Statu Prælator. consid. 9.

do juvamen opportunum. Questo sentimento, perch' è comune a' Scrittori, basta di essersi quì indicato.

Quanto però sia indispensabile l' obbligo del Principe di soccorrere la Chiesa contro il Papa, ce lo insegnano anche gli Scrittori.

Nell' Arringa, che fece Pietro Regis alla presenza del Re di Francia nell' assemblea, in cui intervennero gli Oratori dell' Antipapa Benedetto XIII., dopo che il detto Oratore Francese ebbe divisati gli aggravj, e le indebite esazioni, che soffrivano le Chiese per opera del Papa, conchiuse, che non essendovi altro efficace mezzo, sia obbligo del Principe impedirle: *c' est a vous, Sire, a vous opposer a ces exces. Il n' est point besoin d' un Concil general, que le Pape ne veut point assembler. On depoüille l' Eglise de ses biens; il faut resister a l' usurpateur.*

Così Pietro de Marca, Scrittore certamente fornito della più perfetta cognizione di un tal diritto de' Principi, e della pratica di esso, non tira dai Fatti il Diritto, ma bensì dall' intrinseco ufficio, ed autorità medesima del Principato. In riguardo dunque dei Principi in generale dice (1): *Principes summam habent auctoritatem impediendi exactionem Curiæ Romanæ in Regnis suis*. E parlando precisamente del Re di Francia, dice: *Rex tanquam Protector libertatum Ecclesiæ Gallicanæ, & vi etiam Regiæ auctoritatis prohibere potest quæcumque tributa, quæ* Sum-

(1) Petrus de Marca de Concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 6. cap. 11. §. 13.

Summus Pontifex sive titulo Annatarum, sive alio quolibet modo imperare vellet Personis Ecclesiasticis, ac etiam prohibere, ne ea, quorum exactioni consensus jam est adhibitus, augeatur inpoposterum.

Potrà passare presso taluni, come sospetta la fede de' detti Scrittori; ma si degnino almeno prestar fede ad un S. Ivone Vescovo di Chartres, il quale in occasione de' varj Romani aggravj, che si esercitavano da' Legati Apostolici, così risponde al Re di Francia Filippo I.: *Si quis eos (scilicet Episcopos) ultra terminos a Patribus constitutos angariare voluerit, vos, habito cum eis comuni consilio, injustis oppressionibus pro persona vestra resistito.*

Ed è tanto per altro certo un tal diritto del Principe, che i medesimi acerrimi difensori della Podestà del Papa si sono veduti astretti di confessarlo.

Troppo distesamente confessa ciò il Cardinal Gaetano nel suo Trattato: *de auctoritate Papæ, & Concilii cap.* 27.; e dopo la di lui autorità dice Domenico Soto, il quale fu uno de' Teologi, che intervennero nel Concilio di Trento (1): *quamquam, uti ait Cajetanus in Apologia de Potestate Papæ c. 27., non sit Principibus neganda illa Tirannidi resistendi potestas, quam Jure Naturali, & Gentium habent etiam in rebus Ecclesiasticis. Etenim si* (quod absit) *Summus Pontifex vel Episcopi Ecclesiastica bona manifesta Tirannide dissiparent, & Sacerdotia in perniciem*

H Ec-

(1) Soto in 4. sentent. dist. 25. q. 2. art. 2. conclus. 2.

Ecclesiæ, providerent; possent Principes possessiones probibere, & Ecclesiæ ipsi contra bujusmodi pestem adiutrices manus porrigere.

Anzi Andrea Duvallio, il quale ben si sà quanto era impegnato a favore della Pontificia Podestà, per cui fece quel suo Trattato: *de suprema Romani Pontificis in Ecclesia potestate*, costantemente afferma, che per gli eccessi del Papa non sia necessario il Concilio, a cui egli vuole non esser lecito appellare, poichè vi sono i Principi, i quali per se stessi possono impedirli (2): *Dices Principes, & Respublicas graviter nonnunquam conqueri se a Pontificibus graves injurias pati, nullumque ad has depellendas efficacius remedium esse, præter provocationem ad Concilium Generale. Respondeo non licere propterea ad Concilium provocare; cum Principes sibi, suisque rebus possint alia via consulere, scilicet non obediendo mandatis Pontificis: Imo, si aliter non possunt sibi succurrere, strenuè, prudenterque resistendo, & cum ea moderatione, quam superiori quæstione, ubi de iniquis, & Ecclesiæ perniciosis dispensationibus, assignavimus.*

Insegnano, e confessano un tal Diritto del Principe altr' infiniti Scrittori; e la differenza, che tra essi, giusta il di loro vario partito, verte, si è, se, o in virtù della Regia autorità, o per modo di rimedio, e difesa possa il Principe ostare alle intraprese Romane: ma come queste sono questioni da Scuola, al nostro assunto niente im-

(1) Duvall. loc. cit. part. 4 q. u. ult.

importano, purchè costi, che in qualunque maniera vi sia il diritto del Principe.

Fin dove poi possa estendersi il Principe per reprimere le ingiustizie del Papa, basta sentire tra gli altri il rinomato Giovanni Parisiense detto Teologo Domenicano: *Licitum est Principi abusum gladii spiritualis repellere eo modo, quo potest, etiam per gladium materialem, præcipuè ubi usus gladii spiritualis vergit in malum Reipublicæ, cujus cura Regi incumbit; aliter enim gladium sine causa portat.*

C A P. VII.

Del Principato politico, e delle Romane intraprese sopra di esso.

PEr discorrere in tutte le sue parti dello stato alterato della Chiesa per opera del Romano Pontefice, dopo che abbiamo parlato della Chiesa in quanto si distingue dal Ceto de' Laici, e dallo stato profano, fa di mestieri parlare anche della Chiesa, in quanto vien compresa sotto il nome di Repubblica Cristiana. E perchè in essa ha il suo distinto luogo, la sua distinta Podestà, ed i suoi distinti oggetti il Principato terreno (il quale di più, perchè accolse nel seno del suo Stato la Chiesa di Cristo, ne divenne il Custode, e il Protettore), e perchè anche il Principato fu dal Papa attaccato, onde potesse Roma sacra van-

tare l'intera Monarchia del Mondo; così fa d'uopo mostrare lo sconvolgimento di quell' armonico governo, che Cristo volle nella Repubblica Cristiana colla confederazione della spirituale, e terrena Potenza in due distinte Persone, e sopra i suoi rispettivi oggetti, insegnato con diligenza, e premura da' Padri, e da' medesimi Romani Pontefici. Su di che a proposito disse S Bernardo (1): *Summus, & Sacerdos, & Rex, & commiscuit ea nihilominus, ac confœderavit in suo corpore, quod est Populus Christianus.*

O come con maggior chiarezza disse Lupo Abate di Ferrieres uno de' più dotti, e pii uomini del Secolo IX. (2): *Rex Regum, idemque Sacerdos Sacerdotum, qui solus potuit Ecclesiam regere, quam redemit, postquam humanitatem suam in Cælum evexit, semper cum sua futurus Divinitate, potestatem suam ad eandem gubernandam Ecclesiam in Sacerdotes divisit & Reges.*

E per abbreviarla come scrisse il Sommo Pontefice Niccolò I. a Michele Imperadore rapportato anche da Graziano nella distinzione 96. cap. *Cum ad verum*: *Idem mediator Dei, & hominum homo Christus Jesus actibus propriis, & dignitatibus distinctis officia potestatis utriusque discrevit.*

§. I.

(1) S. Bernard, Epist. 244.
(2) Lupus Ferrariensis Epist. 8.

§. I.

Vera Idea del Principato.

TAle ſpirito di ambizione ſi vide dominare in quei della Corte di Roma ſotto il Pontificato di Gregorio VII., che per ſottomettere per ogni verſo alla Podeſtà, e cognizione del Papa i Principati, perſuaſero il Pontefice, come ſi legge in un Concilio Romano, di eſſer le ſupreme Podeſtà, *agitante Diabolo cęca introductas cupiditate, & intolerabili præſumptione dominandi ſuper pares*.

Ma ciò è tanto falſo, quanto è vero, che il Principato ſia un'opera di Dio, e che il Sommo Imperante faccia le veci di Dio nel dirigere, e governare le ſocietà degli Uomini.

In fatti conobbero le antiche Genti, che, quantunque il Principato ſia di umana invenzione, non come dice il Concilio Romano *agitante Diabolo, & cæca cupiditate*, ma come dice Socrate preſſo Senofonte (1) *ut beate viverent*, e come dice Cicerone (2) *Juſtitiæ fruendæ cauſa;* foſſe anche nondimeno un'opera inſpirata loro da' Numi, così che da eſſi l' iſtituzione del Sommo Imperante riconoſcer ſi doveſſe. Ond'ebbe a dire Climaco: *ex Jove ſunt Reges*.

E ſebbene le forze della moltitudine com-

(1) Apud Xenofontem lib. 3.
(2) Cicero de Officiis lib. 2. cap. 12.

messe al cenno del Principe, erano quelle, che costituivano la di lui Potenza, come a conformità di tante antiche Nazioni fecero i Romani nella persona di Augusto in vigore della Legge Regia, di cui fa menzione Vulpiano (1): *lege Regia, quæ de ejus Imperio lata est, Populus ei, & in eo omne suum imperium, & potestatem transtulit*; con tutto ciò col lume di Natura conobbero ancora, che essendo la Potenza un'attributo de' Dei, da essi ancora venga comunicata a' Principi per mezzo di esterna, umana azione, in maniera che, dopo costituito da' Sudditi il Sommo Imperante, altro ad essi non resti, che la gloria di obbedire: *Principi*, dice Tacito (2) *Summum rerum judicium dederunt: subditis obsequii gloria relicta est*.

Nè discrepanti dal sentimento delle Genti furono le Sacre Carte. Nel cap. sesto del libro della Sapienza, Dio medesimo insegnar volle, che la podestà del Principe si debba da lui medesimo riconoscere: *Audite Reges, quoniam data est a Domino potestas vobis, & virtus ab Altissimo*.

Qual Dottrina non mancò di ripetersi nel nuovo Testamento da S. Paolo nella sua Lettera diretta a' Romani, dicendo loro: *Non est potestas nisi a Deo*.

Da ciò nacque, che i Padri tenessero per vera, e costante Dottrina, che il Principato fosse un'opera di Dio. San Giovanni Grisostomo

(1) Leg. 1. ff. de constit. Princ.
(2) Tacitus IV. Annal.

mo ſpiegando le parole di S. Paolo: *Non eſt poteſtas niſi a Deo*, dice, che il Principato ſia un' opera della Divina Sapienza (1): *Divinæ ſapientiæ opus eſſe dico*. E S. Iſidoro di Peluſio Diſcepolo di S. Giovanni Griſoſtomo dice (2): *poteſtatem, hoc eſt Imperium, & Regnum a Deo formatum atque inſtitutum eſſe profitendum eſt, ut ne ornatus in ſtatum inornatum degeneret*. Non è dunque punto vero, che il Principato, il quale ſi vuole dai Padri eſſere un' opera di Dio, ſia, come vuole il Concilio Romano, un' opera inventata da iniqua cupidigia ad iſtigazione del Diavolo.

Di più, come il Principato terreno è ſtato da Dio iſtituito, così vogliono i Padri, che i Principi da Dio medeſimo ricevano il Principato. Diſſe però S. Ottato celebre Veſcovo di Milo (3): *Deus facit Imperatorem*. Ed Oſio rinomatiſſimo Veſcovo di Cordova, diſſe a Coſtanzo Imperadore (4): *Tibi Deus Imperium commiſit*.

Donde anche nacque, che il Principe terreno Vicario, e Miniſtro di Dio foſſe; il che s' inſegna da Dio medeſimo nel capitolo VIII. de' Proverbj: *Per me Reges regnant, & legum conditores juſta decernunt. Per me Principes imperant, & potentes decernunt juſtitiam:* il che fu ripetuto da S. Paolo nel nuovo Teſtamento, il quale parlando del Principe diſſe: *Dei enim Miniſter*

H 4

(1) S. Joannes Chryſoſtomus Homil. 23. in Ep. ad Roman.
(2) S. Iſidorus Peluſiota Epiſt. 216.
(3) S. Optatus Milevitanus c. Parmenianum lib. 3.
(4) Apud S. Athanaſium in Epiſt. ad Solitarios.

ster est: onde nelle leggi Ecclesiastiche del Re S. Eduardo presso Arduvino si legge: *Rex, qui Vicarius Summi Regis est;* e in una Assemblea Generale di Francia (2) fu chiamato il Re *Dominus noster Franciæ Rex Domini nostri Jesu Christi in Regno suo temporalis Vicarius;* e nel proemio della seconda parte delle ordinanze di Alfonso Re di Spagna detto il *Savio*, si legge ancora, che il Re nel suo stato *es Vicario de Dios en el Imperio para hazer justicia en el temporal.*

Di più il medesimo Governo del Principe fu riputato un mistero, ed opera di Dio. Onde San Gregorio Nazianzeno dice (1) di conoscere ne' Re *Dei Misterium.*

E' stato in fatti così sempre riputato il governo, o sia l'officio di governare ne' Principi un'opera di Dio, e sono stati perciò i Principi medesimi così riputati vicegerenti di Dio, che le di loro persone per la sola ragione del Principato, non già per le di loro particolari qualità, sempre anche sono state sacrosante, e di tanta venerazione, che fu sempre creduto lecito giurare sul di loro nome, così nell' antica legge, come nella nuova, con riputarsi un tal giuramento di tanta forza, di quanta lo sarebbe stato il giurare sul nome di Dio, senza che si facesse veruna distinzione tra il Principe buono, o empio, o idolatra.

Così nelle Sacre Carte dell' antico Testamen-

(1) Memoire pour le fait des Templiens au Tresor Templiers 1. n. 37.

(2) S. Gregorius Nazianzenus Eratian. 27.

mento si legge il giuramento di Uria, e della sapiente Tecuite fatto *per salutem David*; e si legge al pari il giuramento di Giuseppe fatto *per salutem Pharaonis*, quantunque Re empio, ed idolatra.

Così ancora nella nuova Chiesa di Cristo, quantunque per anche sotto gl' Imperadori Idolatri, non ripugnarono i Cristiani di giurare per la salute di essi, avendolo per un gran giuramento, come si attesta da Tertulliano: anzi il medesimo antico Padre ne giustifica l' uso colla distinzione, che i Cristiani aborrivano di giurare per i Genj degl'Imperadori, perchè la Religione loro insegnava di esser falsi Dei; ma giuravanó nel tempo stesso per gl'Imperadori, perchè Iddio gli aveva costituiti, ed in essi conoscevano la potenza di Dio: *Juramus autem sicut non per Genios Cæsarum, ita per salutem eorum, quæ est augustior omnibus Geniis: Nam judicium Dei suscipimus in Imperatoribus, qui Gentibus illos præfecit: id in eis scimus esse, quod Deus voluit, & pro magno id juramento habemus*.

Da tutto ciò ben si vede, quale sia la vera indole del Principato tutta diversa da quella, che si volle dal Concilio Romano, e da Gregorio VII., la quale quanto è falsa, tanto certamente è ingiusta, e contumeliosa, e confutata da' Padri della Chiesa.

Bisogna dunque sentire, come S. Ireneo confutarebbe l' opinione di Gregorio VII., quando confutò la stessa pretesa da altri ne' suoi tempi: *Ad utilitatem Gentilium*, dic' egli, *terrenum Regnum positum est a Deo, sed non a Diabo-*

bolo, qui nunquam omnino quietus est, qui imo nec ipsas Gentes vult in tranquillo agere, ut timentes Regnum humanum, non se alterutrum homines vice Pisciùm consumant, sed per legum positiones repercutiant multiplicem Gentilium injustitiam, & secundum hoc Dei sunt Ministri.

§. II.

Indipendenza della podestà terrena dalla spirituale.

DAll' essere stato il Principato istituito da Dio, dall' assere il di lui governo un' opera di Dio, e dall' esercitarsi da' Principi in nome, e per parte di Dio, ne viene certamente la di lui indipendenza dalla podestà spirituale, e dal Sacerdozio istituito da Cristo nella sua novella Chiesa, in cui Cristo medesimo volle intero il Principato terreno, come lo indicò in quelle sue parole dirette agli Apostoli medesimi, *reddite, quæ sunt Cæsaris, Cæsari.*

Conobbero pur troppo bene i Padri tal'idea di Cristo, così che ben tosto concepirono ancor essi l' idea di due distinte podestà nella Repubblica Cristiana amendue nel suo genere supremo.

Tal' idea de' Padri ecco come viene indicata da S. Fulgenzio (1): *quantum pertinet ad hujus temporis vitam in Ecclesia, nemo Pontifice potior,*

(1) S. Fulgentius lib. de Prædest. & grat.

tior, & in sæculo Christiano, nemo Imperatore excelsior.

La medesima idea dicono di aver imparato dagli antichi Padri i Vescovi del Concilio di Parigi tenuto l'anno 829. sotto l'Imperadore Lodovico Pio (1): *Principaliter itaque totius sanctæ Dei Ecclesię Corpus in duas eximias Personas in Sacerdotalem scilicet & Regalem, sicut a Sanctis Patribus traditum accepimus, divisum esse novimus.*

E basta per tutti S. Gelasio Papa, il quale così scrive all'Imperadore Anastasio: *duo quippe sunt, Imperator Auguste, quibus principaliter Mundus hic regitur, auctoritas sacra Pontificum, & Regalis potestas.*

La Dottrina dunque della Chiesa fu di un tal punto si fu, che come amendue le Potenze avevano per il di loro rispettivo officio autore, ed istitutore Dio, così l'una non dovesse essere dipendente dall'altra.

Sicchè è vana, e contraria all' antica Dottrina la pretensione, che la Podestà terrena sia dipendente dalla spirituale.

Ed è pertanto una ridicolezza voler pretendere una tale dipendenza per motivo dell' Unzione, e Coronazione de' Re, giacchè ben si sa, che tali cerimonie non furono nella Chiesa, nè troppo antiche, nè universalmente praticate.

E ben si sa ancora, che dopo che fu introdotta la Sacra Unzione, non s' intese già, che per mezzo di essa si acquistasse da' Principi la podestà

(1) Concilium Parisiense lib. 1. c. 3.

stà di regnare: ma fu introdotta, acciocchè il Principe impetrasse da Dio la Divina grazia a ben governare, come costa dalla formola usata da Incmaro Arcivescovo di Reims nella coronazione di Carlo Calvo.

Così quantunque la Corona si ricevesse da' Re dalla mano de' Romani Pontefici, o de' Vescovi, ciò pure non ad altro fu diretto, che ad un ossequio verso Dio Re de' Re, e Padrone dell' Universo. Tanto è vero, che l' Imperadore Carlo Magno, come riferisce Claudio Fauchet, (1) acciocchè per tale funzione non si avanzasse dal Sacerdozio qualche pretensione di Diritto verso la potestà Imperiale, comandò, che il suo Figliuolo, quando coronar si dovesse, prendesse egli medesimo la Corona Imperiale dall' Altare, senza che alcun Vescovo, o altri la toccasse, per dinotare con ciò, che da Dio solo si riceve la podestà terrena.

Da tal' independenza dunque è facile a capire, quanto ingiusta sia la pretesione, che la podestà spirituale sia l' istitutrice della terrena, e che così possa giudicare i Principi nell' esercizio di essa fino a trasferire in altri il Regno; quando all' incontro è stato comun sentimento della Chiesa, che sebbene il Sacerdozio sia indipendente dal Principato, pure possa il Principe, come Protettore della Chiesa, se non come Giudice, impedire, e correggere col suo braccio gli eccessi di chi la governa: ma in riguardo de' Principi non avendo il Sacerdozio ve-

(1) Monsieur Fauchet livre 7. c. 17. des Antiq.

veruna particolare ispezione nel temporale, qualunque eccesso in esso non può aver' altro Giudice, che Dio, il qual'è l'unico superiore del Principe.

Ecco dunque come la sentono su di tal particolare i Padri della Chiesa medesima.

Tertulliano chiama l'Imperadore (1): *hominem a Deo secundum quidquid est a Deo consequutum, soli Deo minorem.*

S. Ottato Vescovo di Milo anche lo stesso afferma dicendo (2): *super Imperatorem non est nisi solus Deus, qui facit Imperatorem.*

A tale sentimento si uniformano altri Padri ancora; così che qualunque eccesso dal Sommo Imperadore al solo Giudizio di Dio riservato lo crederono, non restando al Saderdozio altr'officio, che dell'esortazione, ed ammonizione. Ecco come su di ciò la discorre S. Gregorio Vescovo di Tours col Re Chilperico (3): *Si quis de nobis, o Rex, justitiæ tramites trascendere voluerit, a te corripi potest. Si vero tu excesseris, quis te damnabit, nisi is, qui se pronunciavit esse justitiam?*

§. III.

(1) Tertull. ad Scapulam.
(2) S. Optatus Milevitanus adv. Parmen. cap. 3.
(3) S. Gregorius Turonensis lib. 5. cap. 19.

§. III.

Quanto nuove, tanto ingiuste parvero nella Repubblica Cristiana le Romane intraprese sopra de' Re.

SE si volesse quì rapportare quant'occorre su tal punto, recherebbe il racconto piuttosto nausea, che diletto. Basterà dunque accennare uno, o due fatti, e come furono intesi.

Quando il Papa Adriano II. volle imprendere di comandare sotto pena d'interdetto Ecclesiastico al Re Carlo Calvo, che lasciasse godere l'intero Regno di Lotario a Luigi di lui figlio, ed ordinò ad Incmaro Arcivescovo di Reims, acciocchè ne ammonisse il Re Carlo, e disubbidendo, avvertisse i Vescovi, che non comunicassero con lui; Incmaro rispondendogli l'avvisa, che a tal notizia essendosi portato in Reims gran numero di Ecclesiastici, e Secolati di tutto il Regno, in primo luogo aborrirono la novità di tal sedizioso comando per l'innanzi inaudito, *improperando dixerunt, & dicunt nunquam hujusmodi præceptionem ab illa Sede nulli prædecessorum meorum missam fuisse*; e gli soggiunge, che ciò, che pretendesi contro il Re Carlo, i Pontefici antecessori non lo avevano praticato cogl'Imperadori tiranni, ed eretici, Costanzo Arriano, Giuliano Apostata, e Massimo Tiranno. Di più, ch'erano ben persuasi, che i Regni si acquistano per mezzo delle Guerre, e delle Vittorie, e non per mezzo di scomuniche

Pa-

Papali, o Vescovili, le quali, perchè ingiuste, disprezzavano. Di più che non potendo essere il Papa Vescovo, e Re, poteva disporre dell' ordine Ecclesiastico per essere della sua podestà, di che solo disposero gli Antecessori, e non della Repubblica, il che appartiene a' Re. *Quia Rex, & Episcopus simul esse non potest, & sui antecessores Ecclesiasticum ordinem, quod suum est, & non Rempublicam, quod Regum est, disposuerunt:* e dopo molte altre cose soggiunge, che non credevano essi vero di non potere altrimenti pervenire al Regno di Dio, se non avessero per Re, che quello, che loro si dasse dal Papa: *si Domnus Apostolicus vult pacem quaerere, ut rixam non moveat: quia non credimus nos, ut aliter ad Regnum Dei pervenire non possimus, si illum, quem ipse commendat, terrenum Regem non habuerimus.* Finalmente gli dice, che giunsero anche a far delle minacce contra il medesimo Papa, ch'egli temeva, che le avrebbero poste anche in esecuzione: *sed & alias comminationes in vos sunt jaculati, quas adhuc nolo proferre, quasque scio, si Dominus illis permiserit, ut jam in deliberatione, ita sine retractatione comminantes opere monstrare curabunt.*

Quando Gregorio VII., dopo che scomunicò Enrico IV. Imperadore, tentò di deporlo, fu condannato un tal'atto non solo come nuovo, ma come contrario ancora alla Divina ordinazione, ed alla disciplina della Chiesa; onde Valtramo Vescovo di Amburgo nell' Apologia dell' Imperadore così riprende i Vescovi, che furono dalla parte del Papa; *quod contra*

tra Dei ordinationem, usum, atque disciplinam Ecclesiæ usurpaverint sibi ordinationem Regiæ dignitatis.

Già si sa, che questo fu un fatto sì strepitoso, che vi scrissero contra molti Vescovi, Abati, ed altri Uomini dotti, e fu condannato anche da molti Concilj, e ne tralascio l'espressioni, perchè non convengono punto al decoro di un Papa; bastando per mostrare, quanto generalmente fu riprovata l'azione del Papa, e di cui veniva rimproverato, la confessione del medesimo Gregorio, così scrivendo (1): *quotquot Latini sunt omnes causam Henrici, preter admodum paucos, laudant, ac defendunt, & duritiæ, ac impietatis circa ipsum me redarguunt.*

Quale in fine sia stata la mente della Chiesa in generale verso de' Principi, la troviamo in S. Bernardo, scrivendo al Re di Francia Lodovico il Giovine, così dicendo di se, volendosi uniformare alla Divina disposizione (2): *si totus Orbis adversum me conjuraret, ut quidpiam moliar adversus Regiam Majestatem, ego tamen Deum timerem, & ordinatum ab eo Regem offendere temerè non auderem: Nec enim ignoro, ubi legerim: qui potestati resistit, Dei ordinationi resistit.*

---

(1) Gregorius Papa VII. Epist. 3. lib. 7.
(2) S. Bernard. Epist. 170.

F I N E.